



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

Laurea magistrale  
in Lavoro, cittadinanza  
sociale e interculturalità

Tesi di Laurea

# **Richiedenti asilo e rifugiati cinesi per motivi religiosi: analisi del sistema di accoglienza in Italia**

**Relatrice / Relatore**

Ch.ma/Ch. Prof.ssa/Prof. Sabrina Marchetti

**Correlatrice / Correlatore**

Ch.ma/Ch. Prof.ssa/Prof. Giulia Garofalo

**Laureanda/o**

Cecilia Spassini

Matricola 859560

**Anno Accademico**

2020 / 2021

# Indice

<b>Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>Capitolo 1. Metodologia .....</b>	<b>8</b>
<b>Capitolo 2. Migrazione cinese.....</b>	<b>12</b>
2.1 La diaspora cinese.....	12
2.2 Gli emigrati cinesi dal Sud-est asiatico all'Europa.....	13
2.3 Immigrazione cinese in Italia.....	18
2.4 La comunità cinese in Italia oggi: numeri e caratteristiche .....	24
<b>Capitolo 3. Rifugiati e richiedenti asilo cinesi in Italia .....</b>	<b>27</b>
3.1 La Chiesa di Dio Onnipotente: origini.....	29
3.2 Il concetto di <i>xie jiao</i> .....	31
3.3 Conversione dei fedeli .....	34
3.4 Diffusione e caratteristiche del culto .....	36
3.5 Persecuzione e richiesta di asilo .....	37
3.6 Country of Origin Information (C.O.I.).....	41
<b>Capitolo 4. Il sistema di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo in Italia.....</b>	<b>43</b>
4.1 Prima e seconda accoglienza .....	44
4.2 Il percorso all'interno dell'accoglienza .....	48
4.3 Le protezioni concesse: la protezione internazionale .....	51
4.4 La protezione umanitaria .....	57
4.5 Permessi sostitutivi al permesso per motivi umanitari .....	59
4.6 L'accoglienza in Italia oggi .....	60
<b>Capitolo 5. Presentazione delle interviste.....</b>	<b>65</b>
5.1 Il punto di vista di operatori e assistenti sociali.....	66
5.2 La prospettiva dei mediatori linguistico-culturali.....	72
5.3 La testimonianza di una richiedente asilo cinese.....	76

5.4 Il ruolo degli avvocati .....	79
<b>Capitolo 6. Analisi delle interviste: i limiti del sistema di accoglienza in Italia.....</b>	<b>83</b>
<b>Conclusioni .....</b>	<b>101</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>107</b>
<b>Sitografia .....</b>	<b>116</b>
<b>Fonti normative.....</b>	<b>120</b>
<b>Appendice 1. Traccia delle interviste semi-strutturate .....</b>	<b>122</b>
<b>Appendice 2. Le persone intervistate .....</b>	<b>124</b>
<b>Ringraziamenti.....</b>	<b>125</b>

## Introduzione

La migrazione è uno dei temi centrali del nostro tempo; già nel Novecento, e con più forza nel nuovo millennio, le migrazioni hanno assunto un carattere nuovo, conseguentemente al fenomeno della globalizzazione. Per quanto da un lato vi sia ampia libertà di spostamento, dato dallo sviluppo dei trasporti ma anche da diverse trasformazioni socio-culturali, gli stati nazionali continuano ad imporre la propria sovranità ponendo limiti all'entrata; ed è per questo che le nazioni cercano di combattere l'immigrazione clandestina in ogni modo. Molti europei, e soprattutto molti italiani (5 milioni) emigrano ogni anno per diversi motivi, tuttavia ciò di cui si parla maggiormente a livello mediatico, spesso in modo impreciso o strumentalizzato, è l'immigrazione verso l'Europa da parte di persone provenienti da alcuni paesi dell'Africa o del Medio Oriente. Il numero di persone migranti che decidono di arrivare in Europa e risiedere in uno degli stati europei subisce dei cambiamenti di anno in anno a seconda di diverse variabili, e il fenomeno intero è in continua evoluzione. Ciò dipende anzitutto dalle politiche interne di ogni stato e dagli accordi che vengono stipulati con altri paesi, oltre che dal contesto socio-economico e politico da cui provengono le persone immigrate.

Dal 1953, dopo l'approvazione della Convenzione di Ginevra, l'Onu distingue la migrazione per motivi economici e quella per richiedere una protezione; le due possibilità per la persona straniera in arrivo verranno quindi gestite in modo differente. Le entrate regolarizzate per "motivi economici" sono stabilite da ogni stato europeo a seconda della necessità di lavoratori per quel dato periodo. La contrapposizione tra queste due tipologie di migranti, il migrante economico e quello che invece fugge da una persecuzione, soprattutto per quanto riguarda i migranti giunti in Europa negli ultimi anni, non tiene conto di molte variabili e del fatto che le due definizioni possono coincidere per molti aspetti; la distinzione è fuorviante ed è stata spesso oggetto di propaganda anti-migranti. In molti casi la partenza avviene per un mix di motivi tra i quali anche i motivi economici; per alcune fazioni politiche prevale la retorica che distingue il "migrante meritevole", ovvero colui che fugge da conflitti e che ha necessariamente bisogno di una protezione, a discapito del "migrante cattivo", il quale non fugge da un conflitto e che giunge in Europa solamente per arricchirsi, per cui dev'essere respinto.

In Italia la legge 30 luglio 2002, n.189, conosciuta come Bossi-Fini, subordina il permesso di soggiorno ad un contratto di lavoro: l'intervento aveva ed ha ancora l'obiettivo di eliminare l'immigrazione irregolare; tuttavia l'effetto ottenuto in tutti questi anni è stato il contrario. Infatti, molti permessi di soggiorno sono stati negati in quanto gli stranieri non ricevevano un reddito sufficiente, oppure il contratto con cui erano stati assunti (contratto spesso precario, se non si trattava di lavoro sommerso) era ormai scaduto; le stesse persone sono tuttavia rimaste sul suolo italiano cercando un lavoro a qualsiasi condizione. Per i richiedenti asilo il percorso è strutturato in maniera diversa, nonostante molti punti si intersecano con quelli dei migranti per "motivi economici"; dalla richiesta di asilo alla struttura in cui verrà accolto, ogni stato deve tenere conto della normativa europea, che è la prima fonte di diritto per le questioni sull'asilo; tuttavia, proprio perché la Convenzione presenta solo le linee generali, gli stati danno spesso un'interpretazione libera di ciò che è scritto sulla materia dell'asilo e dell'accoglienza. In Italia risulta quindi esserci un insieme di decreti e circolari che cambiano in base al governo in carica o alla necessità del periodo, senza creare effettivamente un sistema unitario ed efficace che possa trattare l'arrivo dei migranti in Italia come un fenomeno strutturato. La ricerca presentata di seguito vuole partire proprio dalla critica a questo sistema. Il tema è molto vasto, per questo si è scelto di prendere in esame una tipologia di richiedenti asilo e rifugiati di cui si conosce poco, analizzando la loro situazione nello specifico per parlare poi di alcuni aspetti generali e validi per tutti gli altri richiedenti asilo.

L'immigrazione cinese in Italia comincia durante la prima guerra mondiale con i primi emigrati cinesi partiti da alcune regioni della Cina; continua per tutto il Novecento per intensificarsi negli anni 80' e 90', e giungere al suo culmine dagli anni duemila in poi. Oggi come oggi, i cinesi sono al terzo posto tra i cittadini extra-comunitari residenti in Italia. Fino a pochi anni fa, ed anche tutt'oggi nel senso comune, si conosce solamente una tipologia di migrante cinese: colui che giunge in Italia per motivi economici tramite reti familiari, le cui attività sono solite essere quelle della ristorazione, o nell'industria tessile, o all'interno di supermercati. Le persone cinesi sul territorio italiano sono conosciute quasi solamente in questo modo, mentre si parla raramente delle donne cinesi nella tratta (argomento ancora poco studiato dato che il fenomeno è ancora molto nascosto). Dal 2015 invece cominciano ad arrivare i primi richiedenti asilo cinesi per motivi religiosi; le prime associazioni nel sentire le loro testimonianze rimangono stupite;

all'interno dell'accoglienza o in generale nelle commissioni non avevano mai incontrato richiedenti asilo cinesi, per di più per motivi religiosi. Si è scoperto dopo alcuni anni e varie ricerche che si trattava, nella maggioranza dei casi, dei fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente.

I migranti cinesi, sia quelli per motivi economici che i richiedenti asilo, si differenziano dai migranti di altre nazionalità specialmente per il viaggio che hanno affrontato: infatti, le persone cinesi giunte in Italia arrivano direttamente in aereo. Questo li differenzia notevolmente dai migranti di cui i media parlano maggiormente, che continuano a destare più scalpore, che sono coloro che spesso ricevono trattamenti disumani durante l'arrivo in Europa e quindi anche in Italia, e provengono da diversi paesi dell'Africa e del Medio Oriente, per fare poi richiesta di asilo in Italia. Non riuscendo ad entrare nei paesi europei tramite visto, partendo dal proprio paese di nascita, percorrono tratti a piedi, o con mezzi di fortuna in mare, di nascosto nelle navi, o ancora tramite diversi mezzi di trasporto, con "l'aiuto" di trafficanti. Le rotte principali per l'arrivo in Europa sono quella del Mediterraneo orientale, attraverso cui i migranti giungono in Grecia, a Cipro ed in Bulgaria; vi è la rotta del Mediterraneo occidentale, per coloro che vogliono passare dalla Spagna; e infine la rotta del Mediterraneo centrale, per coloro che arrivano da paesi dell'Africa sub-sahariana e passano per la Libia. Tutte e tre le rotte sono estremamente pericolose e problematiche per diversi motivi; l'Europa insieme ai paesi cosiddetti di frontiera (come la Grecia, l'Italia e la Spagna) hanno stipulato degli accordi con i paesi di passaggio dei migranti che giungono in Europa, al fine di evitare flussi troppo ampi di persone. Gli accordi prevedono delle cifre molto alte destinate a stati quali Turchia, Libia e Marocco al fine di "contenere" le persone e respingerle (Camilli, 2021). I migranti provenienti da queste rotte viaggiano senza alcuna protezione e soprattutto certezza di arrivare in Europa; spesso fuggono da una persecuzione in patria e per arrivare in Europa sono bloccati dalla polizia che li respinge, spesso con la violenza, senza previo accertamento (per esempio sulla rotta balcanica, dal dossier di RiVolti ai Balcani, 2021). Spesso si affidano a trafficanti che pagano migliaia di dollari per il trasporto da un confine all'altro. I migranti provenienti dalla Cina non devono affrontare questo viaggio così estenuante e rischioso; in alcuni casi sono accompagnati da un trafficante il quale estingue la sua funzione al momento dell'arrivo (probabilmente è diversa la situazione se il trafficante accompagna delle donne cinesi che saranno inserite nella tratta in Italia). Tuttavia il percorso migratorio per i richiedenti asilo cinesi si complica all'arrivo in Italia

come per i migranti di altre nazionalità. L'iter che affrontano è complicato e lungo allo stesso modo; in più, come vedremo nella ricerca, i cinesi giunti in Italia per chiedere protezione tendono a diffidare delle persone che incontrano a meno che non siano confratelli. Infatti, temono di essere continuamente spiati dal governo cinese, e per questo non parlano della propria situazione con altri connazionali non fedeli del loro stesso culto, per paura di essere denunciati al governo cinese. Risulta inoltre raro trovare richiedenti asilo cinesi all'interno dell'accoglienza per lo stesso motivo; preferiscono quindi affidarsi a reti informali di connazionali che offrono loro alloggio e magari un lavoro, nonostante non abbiano ancora i documenti in regola. Coloro che invece entrano nel circuito dell'accoglienza, rimangono comunque molto diffidenti con operatori e con gli altri beneficiari del progetto in cui si trovano. Si può intuire che, nonostante per i richiedenti asilo cinesi il viaggio per arrivare in Europa non sia stato lungo e con ostacoli insormontabili, separarsi dalla propria famiglia o dai rapporti creati nel paese di origine e adattarsi ad un luogo completamente diverso e a nuove persone, è di per se un'esperienza non semplice e che necessita di ascolto e di attenzione. Nella ricerca si andrà a fondo sulle questioni qui accennate che riguardano questa specifica categoria di migranti cinesi, sulla base della letteratura esistente e attraverso l'analisi di interviste.

La ricerca si sofferma inoltre sul d.lgs. 113/2018, conosciuto come decreto Salvini, e sulle conseguenze che ha portato al sistema di accoglienza e alla visione della persona migrante in Italia, partendo dagli effetti per rifugiati e richiedenti asilo cinesi, ma ampliando il discorso anche per rifugiati e richiedenti asilo di altre nazionalità. Si è deciso di vedere in particolar modo i cambiamenti apportati dal decreto Salvini in quanto è stato sostituito con il d.lgs. 130/2020 in questi ultimi mesi, ed è stato utile vederne gli effetti dopo due anni dall'entrata in vigore. Ci si chiede inoltre se effettivamente il decreto abbia portato dei cambiamenti profondi a livello normativo ed anche culturale, oppure se ha solo acuito alcune problematiche in realtà già presenti; la ricerca si andrà a soffermare su alcune di queste, provando a vedere la situazione dai diversi punti di vista delle persone intervistate.

Sono stati presi come oggetto di studio i richiedenti asilo cinesi anche per cercare di individuare delle caratteristiche del sistema di accoglienza in Italia e approfondirle, intervistando otto testimoni con ruoli differenti all'interno del sistema e una richiedente asilo cinese; queste persone hanno portato la propria esperienza che verrà confrontata con dati e testi della letteratura accademica. Il numero di richiedenti asilo cinesi in Italia, è

sicuramente aumentato dal 2014 ed ha avuto un picco tra il 2015 e il 2017; ad ogni modo i numeri sono bassi rispetto alle richieste di asilo di persone provenienti da altri paesi. Nonostante ciò, si è presa come esempio questa categoria anche per ricordare che effettivamente oltre a numeri e statistiche si sta parlando di persone e della loro storia. In questi anni non erano in minoranza solamente i cinesi che presentavano la richiesta di asilo: anche persone provenienti dalla Somalia, dallo Sri Lanka, dal Sudan, dalla Turchia o tante altre nazionalità rappresentavano un numero esiguo di richiedenti rispetto ai grandi numeri dei nigeriani, pakistani o venezuelani. È necessario quindi andare oltre le statistiche per concentrarsi sull'esperienza e il vissuto di ogni richiedente.

La tesi si apre con la metodologia. Nella prima parte del secondo capitolo è trattata la storia della migrazione cinese nel mondo; nella seconda si parla delle origini dell'immigrazione cinese in Italia, a partire dalla prima guerra mondiale. Sono stati poi schematizzati i dati sulla presenza cinese in Italia negli ultimi anni. Nel terzo capitolo viene affrontato il tema dei rifugiati e richiedenti asilo cinesi in Italia, i quali sono, nella maggioranza dei casi, fedeli appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente. Nel capitolo viene quindi trattata la storia di questo culto, le ragioni della persecuzione dei fedeli in Cina e i motivi del mancato riconoscimento di una protezione in Italia da parte delle commissioni territoriali. Segue quindi il capitolo riguardante il sistema di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo in Italia, spiegando la prima e la seconda accoglienza, il percorso di accoglienza di un richiedente asilo arrivato in Italia e le protezioni che possono essergli riconosciute; si farà riferimento al decreto sicurezza del 2018, cercando di analizzarne gli effetti dopo due anni, e verrà brevemente introdotta la normativa vigente che ha sostituito tale decreto. I capitoli 5 e 6 si occuperanno di presentare le interviste svolte e di analizzarle: i temi centrali sono i richiedenti asilo e rifugiati cinesi in Italia e il loro percorso di accoglienza, gli effetti del decreto Salvini su richiedenti asilo e rifugiati cinesi, e in linea generale sul sistema di accoglienza e su richiedenti asilo e rifugiati. La ricerca prende i rifugiati e richiedenti asilo cinesi e l'accoglienza in Italia come esempio per elaborare un'analisi più generale del sistema di accoglienza di tutti i richiedenti asilo e rifugiati; la tesi dimostra come il decreto sicurezza del 2018 ha sì portato dei peggioramenti alla normativa sull'immigrazione e al sistema di accoglienza, ma che le problematiche, a partire dai discorsi che ruotano attorno alla persona migrante fino all'organizzazione dell'accoglienza, erano in realtà presenti e ben strutturate già da prima.



# Capitolo 1.

## Metodologia

L'idea di una ricerca riguardante richiedenti asilo e rifugiati cinesi è nata per l'interesse personale sui richiedenti asilo e rifugiati cinesi, argomento poco trattato non essendo così visibile e per il fatto che non si tratta dei "classici" richiedenti asilo o rifugiati di cui si parla nei media (i cinesi non arrivano dal Mediterraneo o dai Balcani, i principali punti di arrivo dei migranti in Italia). La personale conoscenza approfondita della Cina e della lingua cinese, che ho sviluppato grazie alla laurea triennale in "Lingue, culture e civiltà dell'Asia e dell'Africa Mediterranea", curriculum cinese, e grazie a due mobilità per studio in Cina e a Taiwan, sono state fondamentali per svolgere questa ricerca. Sono infatti da ritenere aspetti importanti in quanto è necessario essere a conoscenza della storia cinese per comprendere i motivi delle persecuzioni (religiose o etniche); bisogna capire e vivere in un luogo in cui è presente la censura sui media (dai social network come Facebook o Instagram, fino a Whatsapp e Google) imposta dal governo cinese come "strumento di educazione", affinché non possano essere lette, da parte dei cinesi, informazioni negative o di critica al partito comunista (Fazzari, 2019). È fondamentale inoltre saper comunicare, trattare e comprendere le persone cinesi emigrate in Italia, in particolare coloro che chiedono asilo e sono stati perseguitati: si rivelano spesso reticenti, timidi o poco inclini a parlare al di fuori della propria comunità, per il timore di essere scoperti dal governo cinese e per la difficoltà ad essere compresi. Questo per un motivo non solo culturale, ma anche linguistico: molti richiedenti asilo cinesi giunti in Italia non conoscono, o parlano appena altre lingue diverse dal cinese. Non avendo approfondito precedentemente tutti questi elementi, sarebbe risultato difficile svolgere una buona analisi o anche solo lontanamente comprendere la situazione dei cinesi in Cina e degli stessi richiedenti asilo o rifugiati cinesi in Italia.

La ricerca si apre con la storia dell'emigrazione cinese nel mondo e dell'immigrazione cinese in Italia; sono stati utilizzati in gran parte testi storici, insieme ad alcuni articoli accademici che approfondiscono alcune questioni; per quanto riguarda la presenza cinese in Italia oggi, i dati sono stati presi dai report del ministero del lavoro e delle politiche sociali. La seconda parte illustra un aspetto dell'emigrazione cinese, ovvero quello dei richiedenti asilo cinesi per motivi religiosi. È stato preso in

considerazione il contesto italiano e più nello specifico i richiedenti asilo appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente poiché, dal 2015, sono giunti maggiormente richiedenti asilo appartenenti a questo movimento religioso. Vi è un numero esiguo di persone appartenenti ad altri movimenti religiosi provenienti dalla Cina, che non sono stati presi in considerazione dall'indagine e di cui non sono praticamente presenti informazioni e soprattutto dati. Negli ultimi anni ha riscosso particolare attenzione il genocidio uiguro: alcune persone appartenenti a questa etnia sono riuscite a fuggire dal regime cinese ed a chiedere quindi asilo in altri paesi; l'Italia non ha accolto persone appartenenti a questa minoranza etnica, se non in casi sporadici. Per questa sezione della tesi è stato utilizzato principalmente il testo del sociologo Massimo Introvigne "Alla scoperta della Chiesa di Dio Onnipotente", insieme ad altri testi accademici scritti principalmente dallo stesso Introvigne, dalla diplomatica Rosita Soryte e dalla storica Holly Folk. Sono inoltre citati degli articoli riportati sul magazine online "Bitter Winter", pubblicato dal Cesnur (Center for Studies on New Religions); il direttore del giornale online è lo stesso Massimo Introvigne, ed è considerata una fonte affidabile. Alcuni corrispondenti si trovano in Cina, per documentare sul campo le persecuzioni religiose ed etniche che avvengono. Ci sono stati anche casi di arresti di questi inviati. Per quanto concerne le informazioni riguardanti l'inserimento dei richiedenti asilo cinesi nel sistema di accoglienza italiano, è stato utilizzato il report dell'associazione "A Buon Diritto", intitolato "Manicomio religioso. I richiedenti asilo cinesi in Italia", del 2017. Nella sezione successiva viene analizzato il sistema di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati in Italia, con un focus sui decreti degli ultimi anni e in particolare del decreto Salvini, che verrà ripreso nella parte delle interviste, e che permette di avere un quadro più completo del significato dell'accoglienza in Italia oggi. Nella quarta parte della tesi vengono presentate le interviste e nel quinto capitolo ne viene svolta un'analisi. Ha occupato molto tempo la ricerca di persone a cui somministrare l'intervista, l'attesa nella risposta e gli impegni personali e lavorativi di ciascun intervistato. Il periodo di pandemia dovuta al Covid-19 ha allungato ancora di più le tempistiche, nonostante poi le domande siano state poste online. Le interviste sono semi-strutturate, e sono state fondamentali per comprendere in modo diretto le problematiche presenti all'interno del sistema di accoglienza in Italia, e vedere nella quotidianità gli effetti di alcune leggi e decreti, indagando la situazione generale del sistema di accoglienza e gli effetti del decreto Salvini tramite le esperienze vissute in prima persona. Le interviste sono state sottoposte online (eccezione fatta per due di queste) a due mediatori culturali di lingua cinese, i quali hanno un contratto con una cooperativa

e lavorano saltuariamente da autonomi, dei quali verranno scritti solamente i nomi, David e Giorgia; tre avvocati, tra cui Livio Neri, membro del consiglio direttivo di Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione), Francesco Portoghese dell'associazione "A Buon Diritto" che ha sede a Roma e un'avvocata di uno studio di Roma la quale, preferendo non rivelare il suo nome reale, chiameremo Alice. Tutti e tre gli avvocati erano venuti a contatto con richiedenti asilo o rifugiati cinesi in modi diversi: l'avvocato L. Neri ha seguito i fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente nella costituzione dell'associazione religiosa per il riconoscimento in Italia, ha assistito alcuni richiedenti prima dell'audizione presso la commissione territoriale e si è occupato dei ricorsi di primo appello; l'avvocato F. Portoghese, insieme all'associazione di cui è parte, si è occupato invece di dare informazioni ai richiedenti asilo cinesi e dei ricorsi in tribunale; l'avvocata di Roma ha lavorato con richiedenti asilo cinesi per i ricorsi in tribunale. È stata sottoposta l'intervista anche ad un'operatrice sociale e due assistenti sociali, di tre diverse province del nord Italia, le quali avevano incontrato richiedenti asilo cinesi all'interno del sistema di accoglienza. Le due assistenti sociali, delle quali scriveremo solo i nomi, Alessia e Valentina, periodicamente incontrano altri assistenti sociali o in generale i team di altri centri di accoglienza della propria provincia, per questo hanno potuto portare le testimonianze di altri loro colleghi e farne quindi da portavoce. Anche l'operatrice sociale ha richiesto che non venisse scritto il suo vero nome; verrà quindi chiamata Emma.

Era stato inoltre programmato di intervistare diversi richiedenti asilo o rifugiati cinesi della chiesa di Dio Onnipotente. Anche dopo aver assicurato ai richiedenti o rifugiati cinesi l'anonimità, e dopo aver spiegato le posizioni personali dell'intervistatore riguardo al partito cinese (sotto richiesta della persona), alla fine, una sola richiedente asilo ha accettato, ma solamente perché era già stato instaurato un rapporto di fiducia con l'intervistatore da diversi mesi. Sono state contattate due richiedenti che si trovavano in uno Sprar, trasferite in un Cas in seguito al decreto Salvini, ma hanno rifiutato dopo aver letto le domande. Uno degli avvocati intervistati ha proposto l'intervista ai richiedenti asilo che frequentavano il suo studio, ma anche in questo caso nessuno ha accettato. La chiesa di Dio Onnipotente ha una pagina Facebook dove è segnato un numero, appartenente alla responsabile del culto in Italia. Anche comprendendo il tipo di ricerca non si è resa disponibile a rispondere ad alcuna domanda.

*Non mi sento sicura a rispondere alle domande. Anche internet non è sicuro. ... Tu non l'hai mai provato sulla tua pelle, quindi di certo non puoi capire il punto di vista di una persona perseguitata. ... Da fedeli cristiani cinesi, abbiamo passato momenti difficili e tristi nel cercare un posto che potesse accettarci e non rifiutarci ogni volta che chiedevamo.*

La citazione qui scritta che ho tradotto dal cinese all'italiano, è di una richiedente asilo cinese; spiegava i motivi per cui non voleva rispondere alle domande delle interviste che le avevo proposto. Si può intuire il timore di essere scoperta dal governo cinese e le difficoltà che sta affrontando in Italia. È molto grande infatti la diffidenza che mostrano i fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente in Italia nei confronti di tutto ciò che è esterno alla cerchia di persone appartenenti al culto; la paura principale è quella di essere scoperti e di conseguenza ricercati di nuovo dal governo cinese. Anche la richiedente asilo intervistata, per la quale utilizzeremo lo pseudonimo Chiara, ha richiesto l'anonimità e ha insistito per vedere la versione finale dell'elaborato; in più, durante l'intervista online ha inserito un nickname falso e non ha mai acceso la videocamera. L'intervista si è svolta con l'aiuto e la mediazione di un'amica dell'intervistata, anch'essa una fedele del movimento religioso, che successivamente si è rifiutata di rispondere lei stessa alle domande. La richiedente asilo intervistata sta ancora imparando l'italiano, e per parlare di alcuni argomenti ha deciso di chiedere aiuto ad una persona di fiducia che potesse tradurre al meglio. Anche in questo caso conoscere la lingua cinese e comprenderne alcune sfumature è stato fondamentale per comprendere cosa intendesse in alcuni punti la richiedente asilo o per capire se effettivamente continuare con alcune domande o chiudere la conversazione. È stato estremamente utile aver già avuto delle conversazioni precedenti all'intervista, per avere un quadro più completo della situazione della richiedente in Italia. Sicuramente per poter svolgere un numero maggiore di interviste a richiedenti asilo o rifugiati cinesi della chiesa di Dio Onnipotente sarebbe stato necessario avere più tempo, in modo da "conquistare" la fiducia delle persone a cui somministrare l'intervista. Nell'analisi è stato preso in considerazione quanto detto dalle persone intervistate, riprendendo punto per punto le dichiarazioni fatte, confrontando ogni informazione acquisita con articoli e letteratura degli argomenti presi in considerazione: le leggi e i decreti sull'accoglienza, il sistema di accoglienza stesso, i requisiti per ottenere un certo tipo di protezione.

## Capitolo 2.

### Migrazione cinese

#### 2.1 La diaspora cinese

Negli anni è stato adottato il termine diaspora (Encyclopaedia Britannica, 2014), per il caso dell'emigrazione cinese; il significato di diaspora applicato a questo contesto può risultare azzardato, soprattutto perché alla parola diaspora viene attribuito tradizionalmente un significato religioso (si rimanda subito alla dispersione del popolo ebreo durante il regno di Babilonia nel 587 a.C. e nel 135 a.C. con l'impero romano); servono quindi degli elementi in più per parlare di diaspora cinese (Campani 1994). Cohen (et. al., 1993) individua sette criteri per definire se una comunità espatriata è parte di una diaspora: la dispersione, il trauma collettivo, la fioritura culturale, la crescita economica, la difficoltà di integrazione con gli autoctoni, il trascendimento delle frontiere nazionali e infine la continua spinta al ritorno. È possibile effettivamente notare come le comunità cinesi emigrate possiedano queste caratteristiche: il trauma collettivo si riferisce sia alla caduta dell'impero cinese (con la proclamazione, nel 1912, della Repubblica cinese con il presidente Sun Yat-Sen) e quindi alla rottura avvenuta di conseguenza in Cina (Richardson 1984), che alla colonizzazione occidentale iniziata con la prima guerra dell'oppio e il trattato di Nanchino del 1842, continuata successivamente. La crescita economica è un altro fattore che caratterizza questa diaspora, per cui l'economia chiusa dello stato-nazione cinese va in crisi, trasformandosi in un'economia transnazionale di successo. Inoltre i cinesi emigrati, nelle città di insediamento, si strutturano in comunità, poiché il lavoro è strettamente legato alle reti familiari: il legame famiglia-impresa nelle comunità cinesi emigrate è centrale. Nel territorio di arrivo si formano reti locali, le quali si arricchiscono e creano alleanze commerciali e imprenditoriali con i connazionali cinesi anche oltremare. Da dopo il periodo maoista, con l'apertura all'occidente e al libero mercato, la diaspora viene sostenuta dal governo cinese con un ideale economico di sviluppo della madrepatria, e con l'idea di servirla per poi tornarci alla fine del percorso migratorio. I cosiddetti "*Huaqiao* 华侨", ovvero i cinesi d'oltremare che mantengono la cittadinanza cinese, (la Cina permette di avere un unico passaporto e quindi un'unica cittadinanza) sono più di 40 milioni, e sono presenti in particolare nelle altre nazioni

asiatiche; seguono poi le Americhe, l'Europa e l'Africa. Tendenzialmente le comunità cinesi presenti nei diversi continenti possiedono attività legate all'imprenditoria o alla manifattura. E continuano a mantenere, nel luogo di insediamento, le proprie tradizioni, la lingua e l'organizzazione sociale.

## 2.2 Gli emigrati cinesi dal Sud-est asiatico all'Europa

La storia delle migrazioni cinesi ha inizio nel 1200, quando, dopo la sconfitta della dinastia Song, la popolazione delle zone costiere, grazie alle tecniche marinare sviluppate nel tempo, fuggì verso l'India meridionale, l'Indocina (Encyclopaedia Britannica, 2020) e l'Indonesia. Nel 1400 l'impero cinese giunge alle coste dell'Africa, mentre nel XVI secolo stabilisce una colonia nelle Filippine. Nel XVII secolo la Cina continua la sua espansione nelle Filippine ma anche in Vietnam; è nel XVIII secolo che si può individuare l'inizio della diaspora cinese, con artigiani e commercianti cinesi, chiamati *Huashang* 華商, che si insediano nelle aree portuali del Sud est asiatico, in Indocina e Indonesia. Si stabilizzano «attraverso i matrimoni misti e la costruzione di enclavi etniche autogovernate» (Farina, et.al. 2000). Dal XIX secolo nasce invece una nuova tipologia di migrante cinese, ovvero lo *Huagong* 華工, o *Coolie* (Encyclopaedia Britannica, 2011), il lavoratore "utilizzato" dai paesi colonialisti per la manodopera a basso costo. Se inizialmente la Cina era il paese più forte per il commercio e per le conquiste fatte in Asia, successivamente è assoggettata dalle potenze colonialiste europee, insieme ad altri stati del Sud est asiatico (nel 1799 l'Indonesia viene conquistata dagli Olandesi, la Francia colonizza Laos, Vietnam e Cambogia fondando l'*Union Indichinoise* nel 1887 e la Gran Bretagna nel 1819 acquisisce Singapore). Le guerre dell'oppio segnano l'inizio del colonialismo europeo in Cina; in particolare alla prima (1839-1842) segue il trattato di Nanchino del 1842, che permette l'apertura della Cina all'imperialismo britannico, francese e portoghese. Il trattato di Nanchino viene anche definito trattato "ineguale": la Cina perde il monopolio di Canton e di altri porti, è costretta a pagare una somma molto alta in denaro e, più importante, deve cedere Hong Kong alla Gran Bretagna. Questa situazione porta squilibri sociali ed economici in Cina, per cui aumenta la povertà e l'economia vacilla. È in questo momento storico che viene importata manodopera cinese

(principalmente in America del Nord). Di fatto, tra il 1840 e il 1900 espatriano più di 2 milioni di cinesi; la maggior parte continua a spostarsi nel Sud Est Asiatico, a causa anche della presenza di società segrete che ne gestiscono i traffici (Lanzani 1997); 800.000 emigrano nelle Americhe e in Oceania. Nel 1840 il sistema degli schiavi viene abolito dagli inglesi, “sostituito” con l’importazione dei *coolie*, le cui condizioni erano tuttavia simili a quelle degli schiavi. I cinesi vengono utilizzati come minatori nelle miniere californiane e come operai nella costruzione della *Transcontinental Railroad*, la linea ferroviaria che collegava una rete già presente nella parte orientale degli Stati Uniti con la costa occidentale di San Francisco. Dopo anni di lavoro in condizioni di sfruttamento estremo, cominciarono le prime proteste da parte degli immigrati cinesi, i quali lottarono per i propri diritti e si organizzarono per opporsi agli americani anti-cinesi. Nel 1849 costituirono la prima China Town a San Francisco, la quale diede il via alla creazione di diverse comunità cinesi. Tutte queste piccole società avevano la caratteristica di riunire i cinesi d’oltremare per una relazione di mutuo aiuto in opposizione alle ingiustizie americane. Anche a causa della chiusura e della ritenuta pericolosità che poteva causare questa unione, nel 1882 viene rilasciato l’*Exclusion Act*, il quale bloccò il flusso migratorio dei cinesi nelle Americhe fino di fatto alla seconda guerra mondiale, e causò ancora più chiusura tra le comunità cinesi già presenti. Ciò provocò l’aumento della criminalità all’interno delle Chinatown, e di conseguenza ostilità tra cinesi e statunitensi, tanto che gli autoctoni arrivarono a manifestare sentimenti sinofobici (Sinophobia, The American Heritage Dictionary, 2018); molti di questi culminarono in violenze e rivolte, specialmente da parte di operai statunitensi, sostituiti sui luoghi di lavoro dalla manodopera cinese, molto più economica per i titolari delle imprese. Anche l’Australia, come gli Stati Uniti, dal 1850 attirò manodopera cinese per lavorare nelle miniere, e allo stesso modo bloccò gli ingressi dal 1880, reintroducendoli dopo la seconda guerra mondiale.

In Europa l’immigrazione cinese segue un percorso differente; prima del XX secolo risulta esserci un numero esiguo di cinesi; nel XIX secolo, in Gran Bretagna si conta una piccola comunità di cinesi lavoratori sulle navi mercantili, in sostituzione ai militari inglesi partiti per la guerra. Verso la fine del 1800 in Gran Bretagna la popolazione cinese comincia a crescere di numero, creando le prime Chinatown in Europa. Nel XX secolo il fenomeno della diaspora cinese nel mondo si intensifica in particolare a causa dell’invasione giapponese. Anche in Francia, nazione storicamente colonialista che

richiede periodicamente manodopera straniera, sbarcano cittadini cinesi, in particolare nella città di Parigi. In questo caso però, se ne registra un numero molto basso, ma non si tratta solo di lavoratori utilizzati per occupazioni “umili”; i pochi cinesi presenti entrano a far parte del sistema socioeconomico francese raggiungendo anche posizioni lavorative tradizionalmente occupate da intellettuali locali. Essendo presenze rare sul territorio francese, ed essendo commercianti (provenienti da Zhejiang e Jiangsu, regioni della costa orientale cinese), fecero conoscere alla popolazione autoctona nuovi prodotti tipicamente cinesi, le *chinoiserie* (Encyclopedia Britannica, 2013): il fascino per tutto ciò che è esotico e orientale attrae diversi clienti europei, e il commercio cinese comincia ad avere un successo importante.

Durante il primo conflitto mondiale la Francia richiede manodopera cinese per lavorare nelle fabbriche e scavare le trincee per combattere. Giungono 100.000 cinesi in particolare dalle città di Qingtian e Wenzhou, situate nella regione del Zhejiang. Alla fine del conflitto gli stessi lavoratori cinesi giunti in Europa per lavorare sono costretti dal governo francese a tornare in Cina; ma non tutti rispetteranno quest'imposizione, rimanendo sul territorio francese. Ed è dalla Francia che poi si disperdono in tutta Europa. I primi cinesi dal Zhejiang sono venditori ambulanti di oggettistica cinese, i quali si specializzeranno successivamente come artigiani, venditori di seta e ristoratori, stabilendosi in centri europei come Parigi, Milano, Amsterdam e Rotterdam, città in cui tutt'ora si stabiliscono gli immigrati cinesi che lavorano in Europa.

Durante la seconda guerra mondiale, l'emigrazione cinese è bloccata dalla guerra sino-giapponese (1937-1945), considerata uno dei maggiori conflitti asiatici del XX secolo (Sabattini 2005); tuttavia alcuni cinesi riescono ad espatriare in particolare nel sud-est asiatico. La Cina si allea con gli Stati Uniti per contrastare il Giappone durante il secondo conflitto mondiale; per questo nel 1943 viene abrogato l'*Exclusion Act* istituito nel 1882 e sostituito con il *Magnuson Act*: i cinesi residenti sul territorio statunitense vengono naturalizzati a cittadini americani, ma viene permessa una quota di entrata di soli 105 cinesi all'anno; questo fino al 1965, quando viene introdotto l'*Immigration and Nationality Act*: il numero di immigrati cinesi (ma non solo) giunti negli Stati Uniti aumenta grazie a questa legge.

Negli anni successivi, la diaspora cinese continua anche se in modo più silente, dato il blocco verso l'esterno determinato dalla politica maoista. L'economia cinese viene



nazionalizzata, le frontiere vennero chiuse e coloro che erano già emigrati non erano visti di buon occhio, in quanto non potevano essere parte dell'élite rivoluzionaria. Nel primo decennio, la Cina maoista favorì le migrazioni interne dalle campagne verso le città, bloccate poi dagli anni '60, per evitare grandi agglomerati urbani e l'abbandono delle terre. Nonostante i blocchi e le difficoltà a richiedere i passaporti o a fuggire dal regime, vi sono comunque cinesi che chiedono l'asilo politico in Europa o negli Stati Uniti (essendo stati alleati precedentemente) o flussi di cinesi stanziati in Sud Est asiatico, i quali si staccano per giungere poi in Occidente. Gli emigrati cinesi a partire da questo periodo vengono chiamati *Huaqiao* 华侨, ovvero i cinesi soggiornanti all'estero.

Dagli anni 80', grazie alla riforma delle "quattro modernizzazioni" (agricoltura, industria, scienza e tecnologia e apparato militare) di Deng Xiaoping e con la riapertura della Cina al mercato globale (Samarani, 2017), gli Stati Uniti alzano le quote d'entrata per i cinesi arrivando ad un tetto di 20.000 persone all'anno. In Europa un flusso più importante di immigrati cinesi arriva negli anni '50; in Gran Bretagna ne arrivano molti sia dalla Cina continentale che da Hong Kong. In Francia continua la migrazione dal Zhejiang, ed a Parigi si vengono a formare le prime grandi *Chinatown*. Inoltre, un flusso importante di cinesi arriva nel 1975 dalla Cambogia, per la deportazione effettuata dai *khmer rossi* (il gruppo seguace del Partito comunista di Kampuchea, il quale ha causato il genocidio cambogiano, secondo Giovannini 1998), e dopo il 1975 si arriva a 150.000-200.000 immigrati cinesi. Nel 1982 circa 39 milioni di cinesi si trovano lontano dalla Cina.

Grazie all'apertura verso l'esterno e l'avvio verso un'economia di mercato, riprendono quindi gli spostamenti sia interni alla Cina, dalle campagne alle grandi città, sia verso l'esterno, per questioni commerciali, in particolare dalle province del Zhejiang e dal Fujian (rispettivamente nella zona orientale e sud-orientale della costa cinese). Dagli anni '70 quindi, i paesi europei hanno preso la palla al balzo per avere manodopera flessibile da diverse nazioni come il Pakistan, l'India, le Filippine ma anche dalla stessa Cina. Le aree da cui partivano i cinesi erano in primis il Zhejiang, e in particolare dalla zona meridionale di questa provincia: l'area di Qingtian nel distretto di Lishui; man mano hanno cominciato a provenire anche da Wenzhou, città portuale, e dal suo distretto (con la ricca piana di Li'ao, e Ouhai). In seguito l'area di partenza si è allargata comprendendo anche la zona montuosa ed economicamente meno avanzata dietro a Wenzhou. Tra gli anni '80 e '90 si sono aggiunte, alle province di provenienza, anche il Fujian con la città

di Fuzhou e la zona di Fuqing e la prefettura di Mingxing dall'entroterra del Fujian. Fuqing ha una storia importante di emigrazione, in particolare per Taiwan, essendo l'isola prossima alla città. Mingxi era stata invece un'area di immigrazione. Essendo gli abitanti del Fujian giunti all'estero successivamente rispetto a quelli provenienti dal Zhejiang, i primi sono diventati i dipendenti nelle imprese dei secondi, occupando posizioni più umili; solo più tardi hanno iniziato ad aprire attività come lavoratori autonomi (Ceccagno, 1998). Vi è inoltre una piccola parte di immigrati cinesi che provengono dalle province nord-orientali della Cina come l'Heilongjian, Liaoning e Jilin, regioni che facevano parte anticamente della Manciuria (Encyclopaedia Britannica, 2016) che hanno però un livello di scolarizzazione più alto e tendono a non voler lavorare per connazionali. Questi ultimi, insieme ai cinesi emigrati dal Fujian, inizialmente mancano della rete familiare che invece hanno i cinesi provenienti dallo Zhejiang. La questione del legame familiare è forte e determinante per il lavoro e quindi per l'assunzione; chiaramente, aumentando il fabbisogno di manodopera, aumenta anche la possibilità di essere assunti senza essere parenti del titolare. Escludendo il periodo iniziale dell'arrivo di cinesi appartenenti a gruppi geodialettali simili, in generale non vi è una divisione interna tra gli immigrati cinesi a seconda della provenienza; come per altri gruppi migratori, vi è la condivisione delle opportunità e del lavoro. Coloro che arrivano si disperdono in diverse nazioni d'Europa, e si stabiliscono andando a ricreare le comunità (nelle grandi città prendono il nome di Chinatown) che già abbiamo visto in precedenza e che hanno gli stessi obiettivi; chiaramente ogni comunità possiede le proprie caratteristiche socioeconomiche, e cresce quindi in maniera differente a seconda del luogo di arrivo. Vediamo quindi cos'è accaduto in Italia.

## 2.3 Immigrazione cinese in Italia

In Italia i primi insediamenti di immigrati cinesi si possono trovare negli anni della grande guerra, e si stabilizzano a Milano, nella zona del parco Sempione. Mentre in Europa, oltre a quelli provenienti dal Zhejiang, vi erano cinesi dal Guandong, dallo Hebei e dallo Shangdong, in Italia, a parte qualche eccezione da Hong Kong e Taiwan, la maggior parte dei cinesi proviene dal Zhejiang. Un primo nucleo di cinesi immigrati, prevalentemente uomini, giunsero a Milano e lavorarono inizialmente come venditori ambulanti di oggettistica cinese (come stava succedendo a Parigi); questi lavoratori avevano un obiettivo imprenditoriale, e gli stessi ritenevano il lavoro ambulante una prima tappa di un processo che avrebbe condotto in futuro alla ricchezza. Dagli anni '80, con la ripresa dell'economia, i cinesi cominciano ad inserirsi con le proprie attività di ristorazione e di manifattura, grazie anche all'attrazione verso l'esotico da parte dei clienti italiani. Comincia una vera e propria espansione della comunità cinese in Italia, grazie al terreno fertile del mercato italiano, per le reti familiari o altri contatti già presenti in Europa, e soprattutto per lo sviluppo che ha avuto la provincia del Zhejiang negli investimenti in Europa. Il Zhejiang è una regione caratterizzata da un lato montuoso dove sono state impiantate coltivazioni con la tecnica dei terrazzamenti; l'altro lato è quello pianeggiante in cui scorre il fiume Qiantan. È proprio dalla pianura che partono le comunità cinesi, grazie allo sviluppo economico avvenuto negli ultimi anni, in particolare nel settore dell'industria estrattiva e dell'industria tessile, insieme a quella navale del porto di Wenzhou. Anche Wenzhou, essendo una delle città costiere aperte, è il punto di partenza di tanti cittadini cinesi; il porto infatti gode di un'autonomia per favorire le relazioni con l'estero. L'area ha continuato il suo sviluppo negli anni grazie in primis alle modernizzazioni attuate dal 1978 da Deng Xiaoping nel campo industriale, agricolo, tecnologico e difensivo, e successivamente, grazie alle rimesse dei cittadini espatriati. Anche il sistema bancario ha subito una modernizzazione necessaria per semplificare gli investimenti alleggerendo la burocrazia del sistema.

Tornando all'Italia, prima degli anni '80 le principali comunità cinesi si trovavano nelle grandi città come Milano, Bologna, Firenze e Roma, ma erano ristrette e nell'ombra; dopo gli anni '80, in Europa e specialmente in Italia arriva un numero cospicuo di migranti cinesi attraverso reti familiari. Mentre in questi anni la maggioranza dei cinesi giungeva in Italia in maniera irregolare e poi regolarizzava il suo percorso tramite un

permesso di lavoro, dagli anni '90 i cinesi entrano già in regola con un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o tramite le quote di ingresso per i lavoratori. Grazie anche alle varie regolarizzazioni avvenute nel 1986, 1990, 1995, 1998, 2002 hanno potuto stabilirsi, aprire ed allargare le proprie attività (Rastrelli, 2001). Nel 1996 i cinesi maggiorenni con permesso di soggiorno erano 29.000; nel 2006 186.522 (Caritas, 2006). A questa cifra dobbiamo aggiungere un 20% di minori, i quali prendono il permesso di soggiorno dei genitori. A differenza di altri paesi europei, dove i cinesi in arrivo svolgevano lavori altamente qualificati o sceglievano il tale paese europeo per completare la propria educazione, o ancora chiedevano l'asilo, l'Italia attira invece lavoratori non qualificati, provenienti da laboratori etnici. Solo alla fine degli anni 90' l'Italia ha accolto i primi lavoratori cinesi specializzati nell'import-export ed i primi studenti; tuttavia, cittadini cinesi altamente specializzati non sono mai stati attratti dall'Italia.

Dall'inizio del XX secolo, piccoli gruppi di cinesi arrivano in Italia per lavorare nel settore dell'abbigliamento; dagli anni '80 i cinesi hanno organizzato le proprie attività in modo da costituire una rete quasi interamente cinese all'interno dei laboratori, al servizio delle grandi imprese italiane. Nel 1987 l'Italia reitera un accordo bilaterale stipulato con Pechino (Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese relativo alla promozione e alla reciproca protezione degli investimenti), e da questo momento le attività economiche gestite da imprenditori cinesi sono regolarizzate e incentivate. Molti immigrati cinesi divennero lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, in particolare nel settore della ristorazione e nelle imprese conto terzi. Da segnalare inoltre che a partire dagli anni '90, una piccola parte di immigrati cinesi lavora anche per italiani. Secondo la ricerca descritta nel libro "*L'immigrazione silenziosa. Le comunità cinesi in Italia*" (Campani, 1994) su un ridotto campione nell'area di Prato, coloro che provenivano dal Zhejiang tendevano a rimanere in laboratori etnici (quindi la maggior parte degli immigrati cinesi presenti in Italia); mentre coloro che provenivano da altre province come dall'Hunan o da città come Shanghai si adattavano anche a datori di lavoro italiani. Questa tendenza a lavorare anche al di fuori delle imprese gestite da connazionali è un fenomeno che ha luogo per primo in Italia: questo è dato sia dalla competitività tra le varie imprese cinesi che dall'assetto economico italiano stesso, nel quale prevalgono le piccole imprese autonome. Non è ancora tuttavia un fenomeno così diffuso per poter parlare di integrazione. Tuttavia, nell'ultimo ventennio, seguendo anche il trend mondiale, gli immigrati cinesi in Italia hanno spostato le loro attenzioni

sull'importazione dalla Cina e quindi il commercio di questi beni in Italia. Vediamo i dati: nel 2005 vi erano 21.743 ditte cinesi, in particolare nel settore tessile e dell'abbigliamento e nel commercio all'ingrosso e al dettaglio. Gli immigrati cinesi si sono insediati principalmente nelle zone industriali per il settore manifatturiero, per il commercio all'ingrosso o al dettaglio hanno variato dalla grande città ai piccoli paesi. Da segnalare il fatto che si tratta del numero di imprese, non di persone: il settore manifatturiero ne occupa comunque un numero maggiore, essendo la ristorazione e il commercio all'ingrosso o al dettaglio prevalentemente a conduzione familiare. La regione che conta il maggior numero di ditte cinesi è la Toscana, in particolare nella zona di Prato. In Lombardia invece vi è un alto numero di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio (1646 nel 2005). Anche in altre regioni italiane, specialmente del sud, le attività cinesi sono aumentate, a pari passo con lo sviluppo del settore turistico. Il cambiamento di settore dei migranti cinesi è dovuto anche all'evoluzione mondiale dell'economia cinese; le regioni di provenienza dei migranti cinesi giunti in Italia sono, come già affermato, il Zhejiang e il Fujian, le province più prospere della Cina: da qui gli investitori cinesi decidono di delocalizzare la produzione, o di esportare e commercializzare. Alla base di questo, c'è un'ideologia legata al successo e all'arricchimento del migrante, che accetta inizialmente anche condizioni di lavoro pessime in nome di una futura ascesa (Ceccagno, 2014).

Le comunità cinesi in Italia contano grandi numeri di persone, sono presenti sul territorio da diversi anni e sono visibili grazie alle attività commerciali nella ristorazione o nella vendita al dettaglio. Allo stesso tempo però, è una comunità forse poco integrata se non a livello lavorativo. Susanna Galli, scrittrice del capitolo "Le comunità cinesi in Italia: caratteristiche organizzative e culturali" all'interno del manuale "*L'immigrazione silenziosa. Le comunità cinesi in Italia*" (Campani, 1994) ha svolto una serie di interviste a membri delle comunità cinesi di Milano, Vercelli, Treviso, Imperia, Firenze, Roma e Ferrara, per andare più a fondo e svolgere un'indagine più approfondita di un gruppo extra comunitario di cui si conosce poco.

La comunità più antica è sicuramente quella di Milano. Qui, prima degli anni '80, non parlando la lingua e non essendoci in Italia un'economia così fiorente, i cinesi immigrati si sono specializzati come venditori ambulanti di cravatte; dopo gli anni '80 arriva un numero maggiore di cinesi per ricongiungimento familiare e per motivi economici grazie anche al periodo fiorente per l'Italia. Qui nascono i primi laboratori

artigianali e quella che sarebbe diventata successivamente “Chinatown” di Milano, ovvero via Paolo Sarpi. I cinesi arrivati in Italia si sono man mano stabiliti in quella zona avendola come riferimento; il primo a stabilirsi proprio in quella zona ha valutato il costo di vita basso data la zona periferica. Si sviluppa quindi la comunità cinese, che aumenta di numero e aumenta la potenza economica, grazie al basso costo di manodopera. A causa della competizione con le imprese locali, ma anche a causa di tutti i problemi sociali che crea un insediamento in ambienti sovraffollati, dove viene sfruttata la clandestinità e dove le ore di lavoro sono tante, i contatti con gli autoctoni sono pochi. L’attività più redditizia e più “tradizionale” per gli immigrati cinesi in Italia rimane la ristorazione; questo perché dall’inizio si offrivano piatti a basso costo, adattati a quelli tradizionali italiani, ma anche perché il luogo del ristorante offriva un punto di incontro per altri cinesi della zona. Un modo di fare comunità. Ristoranti di questo tipo si sono poi diffusi in tutta la regione, anche nei centri più piccoli. Oltre a questi, sono diffusi i negozi al dettaglio di prodotti cinesi, di prima necessità o di bigiotteria. Su questo ha inciso sicuramente l’apertura commerciale tra Italia e Cina tramite convenzioni internazionali. I fatti di cronaca legati alla criminalità cinese organizzata (racket, prostituzione) comunque non mancano, e i pregiudizi e la diffidenza degli autoctoni verso la comunità cinese causa la permanente chiusura della comunità stessa. Si può dire però che in generale la comunità cinese di Milano è ben salda sul territorio e in alcuni casi vi è un coinvolgimento da parte della città (esempio per i festeggiamenti del capodanno cinese).

A Roma la comunità cinese è la più numerosa d’Italia, ma comprende anche cinesi provenienti da Hong Kong e Taiwan, stabilitisi dopo l’ascesa del partito comunista in Cina. Di questi, la maggior parte è venuta in Italia per investire in particolare nel settore della ristorazione; tutt’ora i ristoranti nel centro e nella periferia sono numerosi. A Roma, essendoci anche uno sviluppo incontrollato di diverse comunità immigrate, e non essendoci una vera e propria politica di inclusione, la criminalità persiste, ma molti cinesi, nel caso di racket, hanno chiesto aiuto riferendosi alle autorità italiane, stabilendo un rapporto di fiducia. Essendoci a Roma un pluralismo di fedi religiose con i luoghi di culto relativi, successivamente i cinesi si sono avvicinati anche alle chiese evangeliche.

Dopo Milano, la zona in cui la popolazione cinese si è insediata maggiormente è la periferia di Firenze, dove tuttavia hanno raggiunto dei numeri altissimi, creando anche scompiglio tra la popolazione autoctona. Questo anche a causa delle leggi sull’immigrazione fra il 1986 e il 1990 (legge 30 dicembre 1986 n. 943, in materia di

“Collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine”, la quale definisce che ci debba essere lo stesso trattamento tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri e la legge 28 febbraio 1990, n. 39, denominata legge Martelli, in materia di “asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato”) a cui sono conseguite delle sanatorie per gli immigrati già presenti sul territorio. Le attività economiche svolte non sono diverse da quelle dei cinesi presenti a Milano; si parla sempre di ristorazione e industria manifatturiera, oggetto tra l'altro di situazioni drammatiche di sfruttamento di manodopera a basso costo insieme a situazioni di criminalità che hanno causato ancora più ghettizzazione per la comunità cinese. Nel comune di Prato tuttavia, con un team di sociologi, sinologi e studiosi, vi sono stati degli interventi per aprire un dialogo con la comunità e non isolare i cinesi presenti.

Anche in Piemonte, in particolare nelle province di Torino e Vercelli, ci sono comunità di cinesi in crescita. Nella ricerca presa in considerazione (Galli, 1994), viene analizzato il gruppo cinese presente a Vercelli, il quale risulta avere le stesse caratteristiche generali dei gruppi di altre province, con delle differenze: innanzitutto nell'istruzione, che in questo caso è piuttosto elevata (dai diplomi superiori a lauree); mentre a Roma, Milano e Firenze, gli intellettuali cinesi tendono a distinguersi dagli altri immigrati connazionali, a Vercelli risulta non esserci questa tendenza. Inoltre la provenienza è, oltre che dal Zhejiang, anche dal Liaoning (provincia del nord-est della Cina). L'attività principalmente svolta è quella della ristorazione che, con fatica, è riuscita ad introdursi nel territorio, ed ora è un settore diffuso. Soprattutto dal 2000 in poi, molti nuclei familiari di cinesi si sono spostati dalla Lombardia in Piemonte essendo la prima satura di industrie; stabilitisi a Torino o a Biella, hanno cominciato ad aprire e gestire industrie tessili.

Per quanto riguarda le città di Treviso ed Imperia, non si riscontrano grandi differenze rispetto ai gruppi presenti nelle altre province, eccezione fatta per la mancanza di scuole che insegnino italiano agli stranieri in orari non lavorativi o per la mancanza di strutture destinate ai culti religiosi non cristiani (nel caso dei cinesi, buddisti).

Si è parlato fino ad adesso dei cittadini cinesi stabilitisi in Italia e dell'aspetto lavorativo legato a questa comunità. Non è da trascurare tuttavia il lato più drammatico e negativo di quello che è il percorso migratorio, a cominciare dalla partenza dalla Cina

fino al soggiorno in Italia. La pratica di emigrazione clandestina dalla Cina è diffusa ed è ben organizzata e integrata. Si tratta di un sistema di più persone che procurano i passaporti, o i visti, altre persone ancora che organizzano il viaggio, altre che fanno da accompagnatori. Sicuramente ci sono persone che riescono ad uscire dal paese regolarmente, ma il traffico di clandestini è diffuso dagli anni '80. In quegli anni i centri di smistamento di cinesi erano i paesi dell'est come l'Unione Sovietica, la Romania e l'Ungheria, poiché ottenere i visti era piuttosto semplice; più avanti i centri di "raccolta" sono diventate alcune città del sud-est asiatico e alcune città dell'area dei Balcani. Negli anni il sistema è migliorato, e i cinesi che arrivano clandestinamente non devono compiere viaggi così lunghi e rischiosi. Questo per vari motivi tra cui l'ottima organizzazione familiare per cui è più facile ottenere visti di ricongiungimento; la rete criminale già presente su un territorio; e gli accordi tra Cina e Italia a livello commerciale e diplomatico (Cologna, 2002).

All'interno della comunità cinese in Italia, il fenomeno della clandestinità è presente dai primi arrivi negli anni '80. Con le leggi sull'immigrazione in Italia del 1986 e del 1990 si è cercato di arginare questo problema, ma risulta difficile per la rigidità della burocrazia sia cinese che italiana. Dalla Cina, non è difficile ottenere documenti tramite conoscenze e quindi corrompendo funzionari, e partire con visti turistici, rimanendo poi sul territorio oltre il limite possibile dei tre mesi senza un permesso di soggiorno. Gli arrivi in Italia sono possibili grazie alla forte rete comunitaria che offrono i cinesi, tra appartamenti e aiuti economici. Quasi tutti i cinesi giunti in Italia arrivano in semi-clandestinità, a causa della lentezza del sistema della regolazione dei flussi o del lungo percorso per il ricongiungimento familiare. Il sistema di immigrazione clandestina o semi clandestina dalla Cina è ben organizzato, e rimane tendenzialmente in una rete nazionale (eccezione fatta per un'indagine svolta dal tribunale di Trieste in cui l'organizzazione di trafficanti comprendeva anche persone italiane, serbe o slovene). Di solito, il trafficante viene pagato circa 7000 euro che comprende il costo del biglietto, il visto turistico per l'ingresso e un lavoro in Italia, ed eventualmente l'accompagnamento di un gruppo di persone dalla Cina in aereo, fino all'aeroporto di Milano. All'arrivo, i passaporti dei neoarrivati venivano inviati ai funzionari cinesi corrotti, che apponevano il visto di reingresso per dimostrare che sarebbero effettivamente rimasti solamente tre mesi. Questi accompagnatori sono chiamati *Shetou* 蛇头, letteralmente teste di serpente. Sono spesso ingaggiati dagli imprenditori già presenti sul territorio al fine di richiamare manodopera



a basso costo. Spesso, come succede per altre tipologie di traffici per i migranti, viene posto un costo molto alto, e si chiederà di pagarlo successivamente; si viene quindi a creare un debito per chi arriva in Italia con questa modalità, un debito che permette poi all'imprenditore di sfruttare il lavoratore a proprio piacere (orari lunghissimi, alloggi malsani e ricatti per l'ottenimento dei documenti, secondo Cologna, 2002).

Da segnalare anche il consistente fenomeno di traffico di prostituzione per le donne cinesi arrivate in Italia. Si parla di prostituzione per uomini d'affari cinesi che rimangono in Italia per un breve periodo, e a cui vengono offerte delle prestazioni come buon auspicio per un accordo commerciale; questa pratica è diffusa anche in Cina, per cui gli uomini d'affari cinesi offrono delle donne chiamate in cinese *peinu* 陪女, accompagnatrici (Onnis, 2012). Un altro tipo di prostituzione è quella indirizzata a clientela cinese presente in Italia, le cui prestazioni si svolgono in appartamenti gestiti da connazionali. Il terzo tipo si rivolge alla clientela non solo cinese; possiamo trovare queste prostitute nei centri massaggi o in strada, in particolare nel Centro-Nord Italia. Il traffico è gestito da criminali cinesi che si appoggiano ad italiani. In particolare nel caso di queste donne, esse si ritrovano senza una rete familiare, senza alternative lavorative (se non il lavoro nei laboratori, per pochi euro) e in condizioni di illegalità sul territorio (Beccucci, 2011).

## 2.4 La comunità cinese in Italia oggi: numeri e caratteristiche

Dal rapporto governativo del 2018 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2018) risulta che i cittadini cinesi regolarmente soggiornanti in Italia al primo gennaio 2019 sono 318.003, al terzo posto per numero di presenze di popolazione extracomunitaria (prima abbiamo l'Albania e il Marocco, anche se la presenza straniera più numerosa proviene dalla Romania). C'è una sostanziale parità di presenze tra uomini e donne; i minorenni sono 81.578. Il 23,1% soggiorna in Lombardia, mentre il 20,2% in Toscana. Il 56,9% sono lungo soggiornanti, mentre il 43,1% ha permessi in scadenza. Di questi permessi, il 60,9% è per lavoro, il 30,1% per motivi familiari, e il 9% per altri motivi. Di questi altri motivi, il 7,5% è per studio, lo 0,6% per motivi umanitari e asilo, mentre lo 0,8% è rilasciato per cure mediche, motivi religiosi o altri motivi ancora. Da ricordare

che, in generale, dopo il 2010, anno del boom dei permessi di soggiorno, a causa della sanatoria del 2009 (decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 in materia di “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. Emersione del lavoro irregolare nell’attività di assistenza e sostegno alle famiglie”) è cominciato un calo in generale nei rilasci, ed anche la comunità cinese segue questo trend. Tuttavia, come traspare dal report del 2017 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2017) sulla presenza cinese in Italia, vi è una variazione del 50% in più di cinesi che nel 2016 ha ottenuto un permesso di asilo, un permesso di protezione sussidiaria o umanitaria, nel 2017 vi è un 8,1% in meno mentre nel 2018 vi è un calo del 43,5% rispetto all’anno precedente. Come è scritto nella nota del report, il motivo di questa diminuzione così netta è da ritrovare nel decreto legge 113/2018, ovvero Decreto Salvini, che abolisce il soggiorno per motivi umanitari. Nel 2018, continua la richiesta di permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare in particolare per minori, anche se con una variazione minima rispetto al 2017 (0,3% in più); sono rari i minori stranieri non accompagnati (nel 2018 in accoglienza ve ne erano soltanto 6), ma sono tipici i ricongiungimenti con minori dalla Cina: si tratta del fenomeno dei *left-behind children*, quei bambini i cui genitori intraprendono un percorso migratorio in un altro paese (o all’interno della Cina, trasferendosi in un’altra città), lasciando i figli con parenti o vicini di casa. Quando i genitori ritengono di avere abbastanza soldi e di aver raggiunto la stabilità, riprenderanno con sé i propri figli (Chang, 2011). I minori cinesi sono sempre più inseriti nei percorsi scolastici, per cui dal 2017 al 2018 la popolazione scolastica cinese è aumentata del 28%, passando da 41.707 a 53.339 alunni.

Possiamo dire che nell’ambito del lavoro, la comunità cinese è ben organizzata e inserita; vi è un alto tasso di occupazione, ovvero il 77,2%, con un maggiore tasso di occupazione maschile (82,1% contro quello femminile del 72,4%). Questo tasso così alto di occupazione è tale per la presenza lavorativa femminile, rispetto ad altri lavoratori non comunitari. Di questi lavoratori, l’86,3% ha conseguito massimo la licenza media, il 9,3% ha un titolo di secondo grado e il 4,5% ha un’istruzione anche terziaria. Le donne cinesi tendenzialmente presentano livelli di scolarizzazione più alti rispetto agli uomini. I cittadini cinesi si distinguono dagli altri cittadini non comunitari anche per l’occupazione lavorativa: il 62% dei primi è occupato nel commercio, contro il 24% dei secondi. Una percentuale pari (26%) vede entrambi i gruppi occupati nell’industria. Solo il 3% dei cittadini cinesi, contro il 12% del resto dei non comunitari lavorano nei trasporti e nei

servizi alle imprese; e infine, il 9% dei cittadini cinesi è inserito nei servizi pubblici e di cura, contro il 31% dei restanti cittadini non comunitari.

Per quanto riguarda invece l'acquisizione della cittadinanza, i cinesi in Italia risultano diciottesimi per concessione, nonostante siano la terza comunità straniera più numerosa in Italia. Nel 2017 solo 1583 cinesi l'hanno ottenuta, ovvero l'1,2% della comunità cinese; e la maggior parte la ottiene al 18esimo anno di età, per trasmissione. Il report scrive che il numero di cinesi che ha acquisito la cittadinanza italiana così basso è indicatore di uno scarso radicamento sul territorio. Un altro indicatore che può far giungere a questa conclusione riguarda la partecipazione sindacale, solitamente alta per i lavoratori stranieri; tuttavia, nonostante il numero così alto di lavoratori cinesi in Italia, la comunità cinese è tredicesima per numero di iscritti. L'imprenditoria cinese e più in generale i lavoratori cinesi sono sempre più a contatto con gli italiani autoctoni, anche perché i primi hanno acquisito negli anni sempre più risorse, e le seconde generazioni hanno assunto più consapevolezza nell'affermarsi professionalmente. Tuttavia, come cita la ricerca di Marsden (2011), vi è allo stesso tempo un'esclusione delle seconde generazioni cinesi da parte delle istituzioni, in primis nel difficoltoso iter per ottenere la cittadinanza o nella negazione della stessa; ed inoltre

*“il modello di integrazione che sembra emergere in risposta a una crescente domanda di partecipazione politico-sociale appare fondarsi sulla limitata accettazione di una selezionata minoranza della popolazione cinese, legittimata fondamentalmente per una funzione di mediazione tra italiani e cinesi, che tende ad esaltare l'identità etnica e la generale distinzione tra popolazione italiana e cinese. ... il loro riconoscimento come soggetto politico nel dibattito pubblico ha teso ad esaltarne l'identificazione etnica” (Marsden, 2011).*

Rispetto ad altri paesi europei, ancora pochi cinesi di seconda generazione ottengono una laurea. La comunità cinese in Italia viene ancora identificata come chiusa e legata alle proprie tradizioni, ma “utile” in termini commerciali o di manodopera a basso costo nel peggiore dei casi.

## Capitolo 3.

### Rifugiati e richiedenti asilo cinesi in Italia

Dal 2015 cominciano a presentarsi in Italia i primi richiedenti asilo cinesi; ciò ha stupito gli operatori e gli avvocati che avevano lavorato fino a quel momento con rifugiati e richiedenti asilo, in quanto questa nazionalità nello specifico aveva da sempre seguito un percorso migratorio differente. Le Commissioni territoriali, insieme a sinologi ed esperti del contesto cinese, iniziano quindi le ricerche; arrivano a scoprire le Chiese domestiche, culti non registrati dal governo cinese, le cui comunità svolgono attività in case private o luoghi appartati (i racconti parlano per esempio di boschi dove i fedeli si riuniscono). I culti domestici sono numerosi, tenendo anche conto della popolazione cinese e del vasto territorio di cui si sta trattando. Si parlerà di seguito della Chiesa di Dio Onnipotente in quanto si tratta della chiesa domestica più perseguitata in questo momento. Secondo il rapporto dell'UNHCR, sono in aumento i richiedenti asilo fuggiti dalla Cina: nel 2010 si parla di 10.617 persone, nel 2015 se ne contano 57.705. Tuttavia, bisogna anche ricordare che le persecuzioni religiose in Cina hanno origini lontane nel tempo, e si sono rivolte a diverse minoranze (etniche o religiose). Si ricordi la repressione religiosa in Tibet (Bravo, 2013) iniziata nel 1950 con l'invasione da parte dell'esercito cinese e continuata con la distruzione di monasteri, l'incarcerazione dei fedeli buddisti, il divieto di professare la propria religione, le sterilizzazioni forzate; quella nei confronti dell'Yiguandao, movimento religioso prima chiamato Xiantiandao, o culto dell'Antica Madre, definito come setta dal governo cinese, che oggi sopravvive ancora a Taiwan; il Falun Gong (Tong, 2009), religione cinese che riprende la pratica del *qi gong*, un insieme di tecniche tradizionali cinesi che comprendono arti marziali, meditazione ed esercizi fisici. Quando è nata, circa nel 1990, è stata accettata dal PCC, ma dopo aver conquistato sempre più fedeli, dal 1995 circa è cominciata la repressione contro questo culto, trasformatasi poi in persecuzione. Non è da dimenticare l'attuale persecuzione etnico-religiosa nei confronti della popolazione Uigura del Xinjiang, la regione autonoma a maggioranza musulmana (Smith, 2020), che conta circa 11 milioni di persone. La drammaticità di questa situazione è data in primis dalle modalità di repressione; si parla di campi di rieducazione in cui le donne uigure vengono costrette a sposare cinesi di etnia han o forzate alla sterilizzazione;

o di vera e propria cancellazione dell'ideologia religiosa musulmana e rieducazione ai cosiddetti valori imposti dal PCC. In secondo luogo, la situazione risulta drammatica anche perché il genocidio è formalmente riconosciuto da 23 paesi dell'Onu, se n'è parlato al Parlamento europeo nel 2018 e gli Stati Uniti hanno minacciato sanzioni se i campi di concentramento non fossero stati eliminati, ma nonostante questo, è tutt'ora in corso, e la situazione non è cambiata. In Italia, si sono visti pochi casi di immigrati appartenenti al Falun Gong, alla minoranza uigura o ad altri culti; per quanto riguarda la prima, si è sviluppata in tutto il mondo come pratica spirituale e meditativa, più che come religione, soprattutto nel mondo occidentale. Negli Stati Uniti sono effettivamente presenti delle comunità cinesi che praticano il Falun Gong, e in Cina la repressione contro questo movimento religioso è ancora in corso. Per quanto riguarda gli uiguri invece, si può parlare di diaspora in quanto queste comunità erano già presenti da tempo in diversi paesi dell'Asia come Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Turchia, Afghanistan e Pakistan e/o sono arrivati successivamente per scappare dalla Cina; dell'America e dell'Europa, arrivati successivamente per emigrazione forzata negli Stati Uniti, Canada, Belgio, Paesi Bassi, Francia e Olanda. L'Europa conta un numero di circa 50.000 uiguri, e sono in continuo aumento, anche se rispetto ad altri richiedenti asilo i numeri sono ancora bassi: questo per la difficoltà che questa etnia incontra per sfuggire dal governo cinese, che in questo caso si è attivato per un controllo minuzioso. Di recente, intorno al 2015, l'Italia è venuta a conoscenza di una "nuova" religione nata in Cina, perseguitata anch'essa dal governo cinese: la Chiesa di Dio Onnipotente. Ad oggi i fedeli della chiesa sono 4 milioni (secondo dati del 2014); tuttavia le informazioni al riguardo sono spesso difficili da reperire, in primis a causa del governo cinese, il quale diffonde all'estero notizie spesso false, che identificano il culto come setta, per metterlo in cattiva luce. Dall'altro lato, la Chiesa è recente, la sua origine non è certa e gli stessi fedeli non è detto che ne conoscano la storia. Grazie ad alcuni studiosi, tra cui in Italia il sociologo Massimo Introvigne, negli ultimi anni si è cominciato ad approfondire questo culto; ad oggi vi sono articoli e libri da cui reperire informazioni.

### 3.1 La Chiesa di Dio Onnipotente: origini

Nel 1978 Deng Xiaoping diventa il leader del Partito Comunista Cinese, e da questo momento comincia una fase di apertura verso l'esterno per la Cina che permette la nascita, oltre che la ripresa, di diverse Chiese cristiane domestiche. La Chiesa di Dio Onnipotente (全能神教会 in cinese) è uno dei tanti movimenti religiosi nati in Cina negli anni 90', continuati successivamente con il governo di Xi Jinping, nonostante le leggi del governo cinese permettessero solamente religioni che si adattassero agli ideali del partito comunista. La Chiesa è conosciuta anche come "Lampo da Levante" o "Folgore da Oriente", dal passo del Vangelo di Matteo "Come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo". Per quanto il culto mantenga una continuità teologica con il cristianesimo tradizionale, ha tuttavia introdotto nuove pratiche e riti; come scrive la studiosa statunitense Holly Folk, il cristianesimo è in continua evoluzione, e la chiesa di Dio Onnipotente ne è uno dei suoi esempi: può essere incasellata quindi come religione cristiana contemporanea (con una tradizione calvinista-riformata, Folk, 2018). Il movimento stesso solitamente non parla della sua origine; gli studiosi individuano però Dio Onnipotente nell'incarnazione in una donna cinese di nome Yang Xiangbin nata nel 1973 nel nord-ovest della Cina, come scrive la studiosa Emily Dunn (2015) in "Lightning from the East: Heterodoxy and Christianity in Contemporary China", libro fondamentale essendo il primo testo accademico a parlare di questo culto. Yang Xiangbin entra a far parte delle Chiese domestiche cinesi alla fine del 1980, cominciando il proprio percorso religioso con gli Shouters (Australia. Refugee Review Tribunal, 2007), un culto perseguitato in Cina a partire dal 1983; durante le riunioni con questo gruppo religioso, ha proferito parole potenti e divine, quasi al pari di quelle pronunciate da Gesù Cristo. In quelle parole Yang Xiangbin diceva che il Regno di Dio era già sceso su un gruppo di persone, le quali in seguito ad una prova di fedeltà verso il proprio Dio sarebbero diventate in seguito il "popolo del regno", ovvero i fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente. Da quel momento molti seguaci hanno cominciato a ripetere quelle parole e trascriverle, rileggendole poi durante i raduni. Il leader di uno dei gruppi indipendenti degli Shouters, Zhao Weishan, ha creduto particolarmente a queste parole e le ha diffuse nella Cina Orientale, suo luogo d'origine (Heilongjian); lui stesso ha poi assunto la guida e diffuso quegli insegnamenti nelle province dello Henan, dello Shanxi e di Anhui. Scappando dal governo cinese che già al tempo perseguitava le Chiese

domestiche, si è spostato nella provincia dello Henan (nella Cina centrale), dove ha continuato a diffondere il messaggio religioso. Il 1991 è considerato l'anno di nascita della Chiesa di Dio Onnipotente e l'inizio dell'Età del Regno, successiva all'Età della Grazia e all'Età della Legge. Da questo momento Dio Onnipotente consegna un messaggio di salvezza all'umanità, ed i fedeli che decidono di seguirlo vengono purificati e diventano il popolo del regno; coloro che hanno finto di interessarsi al messaggio di Dio vengono smascherati, e successivamente chiamati i figli del "Gran Dragone Rosso"; in questo caso la dottrina riprende la figura del drago dell'apocalisse, identificato come satana. Dai messaggi di Dio Onnipotente, Zhao Weishan viene identificato come il sacerdote della chiesa e uomo usato dallo Spirito Santo, e ad oggi svolge il ruolo di amministratore. In alcune fonti è indicato come fondatore, e secondo gli studiosi il motivo è da ricondursi alla difficoltà ad ammettere che in realtà la Chiesa è stata fondata da una donna. Nel 1993 viene pubblicata una raccolta, con il nome "The World Appears in the Flesh", di tutte le affermazioni di Dio Onnipotente; le credenze del culto derivano prevalentemente da questo testo. Ad ogni modo, la bibbia non viene rinnegata, è considerata utile ma, secondo i fedeli del culto, contiene anche degli errori, in quanto una buona parte riguarda le esperienze scritte dagli uomini, perciò non sono le esatte parole proferite da Dio.

Dal 1995 la Chiesa di Dio Onnipotente è stata dichiarata *xie jiao* (邪教 in cinese), vocabolo che nei documenti ufficiali cinesi tradotti in inglese è reso con i termini "setta" o "culto malvagio" (Introvigne, 2018); la Chiesa è stata quindi bandita dalle religioni ufficiali. Il partito comunista cinese considera la chiesa un nemico da combattere, in quanto essa, come già scritto, identifica il partito come l'Anti-Cristo, chiamandolo "Dragone rosso". Nel 2000 sia a Zhao Weishan che a Yang Xiangbin è stato concesso l'asilo politico negli Stati Uniti, e da lì dirigono il movimento (Calvani, 2019). Molti fedeli sono fuggiti e continuano a scappare dalla Cina in paesi esteri come Corea del Sud, Stati Uniti, Taiwan, Hong Kong, Canada ed Europa. Grazie a questa diaspora, la Chiesa si è diffusa in tutto il mondo, e non rimane più solamente chiesa cinese: secondo il campione analizzato da Massimo Introvigne, il 30% dei fedeli sono di nazionalità diversa rispetto a quella cinese.

### 3.2 Il concetto di *xie jiao*

Prima di continuare, vediamo brevemente cosa significa per una religione in Cina essere identificata come *xie jiao* e perché vi è questa distinzione. La definizione di *xie jiao*, pubblicata nel 2017 dalla Procura suprema del popolo della Repubblica Popolare Cinese, è la seguente: “organizzazioni illegali che, attraverso l’uso fraudolento della religione, ... fabbricando e diffondendo false credenze superstiziose o altri espedienti per confondere e danneggiare gli altri ... controllano i propri aderenti e danneggiano la società”. La definizione è ampia e vaga, e quindi applicata a discrezione. Di fatto, dagli albori della sua storia, il governo cinese centrale, per tenere unite tutte le popolazioni in un territorio così vasto e per cercare di controllare così tante diversità (in Cina vi sono 55 minoranze etniche riconosciute), ha attuato il principio di sinizzazione, per il quale si costringono etnie differenti presenti sul territorio cinese (etnie non-Han, che sono la minoranza in Cina, per esempio gli Uiguri) ad adottare le usanze e le tradizioni cinesi Han (il gruppo etnico maggioritario in Cina, corrispondente al 92% dei cinesi). Quando poi arrivarono commercianti e missionari occidentali, i quali portarono religioni, abitudini ed usanze nuove, vi è stata sempre più urgenza di attuare questo principio: veniva quindi posta ogni organizzazione sotto una guida cinese. Con il Comunismo viene aggiunto un requisito in più: le organizzazioni tradizionalmente non cinesi non solo dovevano avere una guida cinese, ma la stessa doveva essere nominata direttamente dal Partito comunista. Questo valeva quindi anche per ogni movimento religioso. Dalla rivoluzione culturale di Mao vennero uccisi fedeli e sacerdoti, e distrutte chiese e simboli religiosi. Questo modus operandi è rimasto pressoché invariato nel tempo, in particolare nei confronti delle chiese domestiche. Nel Documento 19 del 1982 (stilato dal governo di Deng Xiaoping, riguardante la libertà religiosa in Cina) vengono individuate 2 categorie di religioni che possono in realtà essere considerate 3: la prima è quella delle religioni pienamente sinizzate, totalmente sotto il controllo del PCC (tra cui la Chiesa delle Tre autonomie che comprende tutte le chiese protestanti e l’Associazione Patriottica Cattolica Cinese). Sotto controllo si intende che ogni incontro è regolato e controllato dagli organi di polizia e quindi dal governo, i luoghi di culto sono registrati, e non è possibile fare proselitismo in luoghi non indicati.

La seconda categoria è quella delle religioni non sinizzate, in cui rientrano la Chiesa cattolica fedele al Vaticano, con cui si stanno facendo accordi per poterla unire



all'Associazione Patriottica Cattolica Cinese. Possiamo dire che le prime due categorie appartengono rispettivamente al mercato rosso delle religioni cinesi (religioni sinizzate), quelle cattoliche insieme ad alcune chiese domestiche fanno parte del mercato grigio, la cui situazione non è del tutto chiara, ma il governo continua a fare pressione affinché si unifichino con la chiesa delle Tre Autonomie. Si aggiunge poi la terza categoria, ovvero il mercato nero delle fedi non sinizzate, che comprende tutti i gruppi religiosi individuati come *xie jiao*. I fedeli sono quindi perseguitati, essendo queste chiese e questi credi vietati. Il partito comunista traduce “setta malvagia” con intento propagandistico il termine *xie jiao*, così da darne un’accezione negativa e giustificarne la persecuzione. La traduzione più corretta sarebbe “insegnamenti eterodossi” (Treccani, n.d.). Gli *xie jiao* sono storicamente perseguitati in Cina dalla dinastia Ming (1300) in quanto questi movimenti erano accusati di voler rovesciare i governi con le loro rivolte; nel 1725 anche il cristianesimo viene inserito negli *xie jiao*, tolto poi nel 1842 su pressione dei missionari occidentali.

Dal 1950, vi è una campagna persecutoria contro l’Yiguandao, il movimento considerato come primo *xie jiao*, perseguitato dal PCC, il quale ha avuto la meglio. Il culto religioso dell’Yiguandao in Cina è stato quasi totalmente sradicato, si è trasferito in altre nazioni come Hong Kong, Taiwan o la Corea del Sud; tuttavia, negli ultimi anni, essendo molti imprenditori taiwanesi fedeli del movimento, grazie al loro potere, hanno potuto tornare nella Cina continentale, senza però ottenere alcun riconoscimento per la religione che professano. Dagli anni 90’ sono nati nuovi movimenti religiosi, come il Falun Gong, che necessitavano, secondo il PCC, di essere inseriti nel gruppo degli *xie jiao* e quindi di essere combattuti. Dal 1999 viene creato un corpo di polizia apposito per individuare queste “sette”; vengono inoltre compilati elenchi ufficiali di *xie jiao*; secondo l’Articolo 300 del Codice penale cinese, far parte di uno *xie jiao* è punibile con la detenzione. Vengono offerte inoltre ricompense a chi denuncia un fedele o chi fornisce informazioni sugli incontri. Negli ultimi anni, avendo riunito a sé numerosi fedeli, la Chiesa di Dio Onnipotente è diventata l’obiettivo principale delle persecuzioni contro gli *xie jiao*. Le statistiche della Chiesa parlano di trecentomila fedeli arrestati; nonostante risulti difficile confermare i numeri, vi sono molti fedeli che sono stati torturati o sono morti in carcere in modo sospetto (Introvigne, 2018). Sul sito di Bitter Winter, il giornale online sulla libertà religiosa e i diritti umani in Cina, vengono periodicamente pubblicati articoli e testimonianze riguardanti le persecuzioni religiose in Cina; la rivista ha degli

inviati nelle varie province cinesi, i quali nonostante l'enorme rischio che corrono, continuano a diffondere informazioni; per tutelarsi rimangono anonimi negli articoli. Sono numerosi gli aggiornamenti sulle persecuzioni religiose, solo negli ultimi mesi ne sono stati pubblicati diversi. La persecuzione viene svolta in diverse modalità: tramite multe salatissime a chi affitta le sedi per professare il proprio credo (da 20 mila a 200 mila renminbi, tra 2.900 e 29 mila dollari statunitensi, Guang, 2019) ma anche a chi diffonde il Vangelo o distribuisce materiale religioso; tramite la distruzione dei simboli religiosi chiedendo invece che vengano esposte bandiere o ritratti come quello di Mao o Xi Jinping; con la chiusura o la distruzione dei luoghi di culto; e infine con arresti di fedeli. Le chiese colpite sono sia cristiane cattoliche che protestanti; come già segnalato, le chiese domestiche vengono combattute perché rimangono indipendenti e non si uniscono alle chiese statali riconosciute dal PCC. Le campagne di lotta contro questi culti sono state possibili anche grazie al silenzio da parte dell'Occidente; il governo si è organizzato con un'attenta propaganda, a partire dalla traduzione di *xie jiao* (sette malvagie), dando un'accezione negativa a questi movimenti. Inoltre, il governo cinese dichiara di permettere la libertà religiosa, ma combatte gli *xie jiao* perché non sono considerabili religioni. Di fatto, è il partito che decide cos'è uno *xie jiao*, e con una forte disinformazione e al contempo la censura su alcuni fatti, creare una certa propaganda diventa in questo modo facile. All'interno della polizia cinese vi è un'unità chiamata Ufficio 610, che insieme all'Associazione cinese anti-sette, sono impegnate a diffondere *fake news* contro gli *xie jiao*. Essendo notizie provenienti da organismi governativi, sono considerate ufficiali dagli altri stati, e sono quindi tradotte in inglese e diffuse così come sono, senza un'effettiva verifica. Un esempio di come il governo cinese abbia diffuso informazioni errate anche all'estero, con il preciso obiettivo di screditare e mettere in cattiva luce la Chiesa di Dio Onnipotente è il celebre caso dell'omicidio nel McDonald's del 2014. Sei missionari entrano nel *fast food* predicando il proprio credo e, al rifiuto da parte di una cliente di fornire il proprio numero di telefono per essere contattati in futuro, la donna è stata picchiata fino alla morte. La polizia e quindi il governo cinese hanno diffuso la notizia anche ai media internazionali che gli assassini fossero fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente, avendo trovato del materiale riconducibile al culto nell'abitazione dell'imputato principale. Il fatto è stato ampiamente indagato anche dagli studiosi della chiesa: le conclusioni a cui sono arrivati è che gli assassini non fossero fedeli della chiesa di Dio Onnipotente, e che fosse una coincidenza il fatto di possedere materiali legati alla religione (anche perché erano stati largamente distribuiti in quel

periodo). Al governo cinese è servito questo fatto anche per arrestare migliaia di fedeli della Chiesa; e delle notizie valide che smentiscano la versione del governo cinese effettivamente non ci sono. Vi sono altri fatti di cronaca utilizzati dal governo cinese per screditare la chiesa di Dio Onnipotente: nel 2013 si diffonde la notizia che dei fedeli della chiesa avessero cavato gli occhi ad un bambino; o che i fedeli avessero istigato a credere che la fine del mondo sarebbe stata nel 2012; oppure che la chiesa rapiva dei leader cristiani evangelicali (Folk, 2017). Come scrive Introvigne, le notizie diffuse dal governo cinese contro la chiesa di Dio Onnipotente sono facilmente individuabili come fake news; in Italia la vicenda legata all'omicidio nel McDonald's è stata smentita dal Tribunale di Perugia nel 2018. È fondamentale riconoscere una *fake news* nell'interesse del richiedente asilo cinese per motivi religiosi: infatti, non essere concessa una protezione internazionale se una commissione o un tribunale ritengono il richiedente colpevole di un crimine. In realtà, come scrive Rosita Soryte nella ricerca "Persecuzione religiosa, profughi e diritto d'asilo: il caso della Chiesa di Dio Onnipotente" (2017): "è importante comprendere che queste convenzioni proteggono anche i fedeli dei nuovi movimenti religiosi, al di là del fatto che il Paese che li perseguita consideri essi religioni, o "pseudo-religioni", o "sette" oppure *xie jiao*. Anche le accuse di reati comuni mosse contro questi gruppi debbono essere prese con cautela, poiché spesso sono lo strumento o il pretesto della persecuzione. ... anche quando i capi o i fedeli delle "sette" ovvero degli *xie jiao* sono accusati di avere commesso reati comuni, ma, a causa dell'ostilità ufficiale contro le "sette", non possono sperare di ottenere un processo equo, allora l'asilo politico dev'essere concesso."

### 3.3 Conversione dei fedeli

Perché quindi, nonostante tutte le pressioni del governo cinese, i fedeli di questo culto continuano ad aumentare? I convertiti rispondono, teologicamente, che sono arrivati a credere che Dio Onnipotente è tornato e che continua a riunire così tante persone per il potere della sua parola. Allo stesso tempo, chi ha un occhio critico ammette che una religione, per avere così tanti seguaci deve dare delle sicurezze o speranze che non sono state trovate in altro modo. Nel libro del professore Massimo Introvigne vengono presentate delle testimonianze di persone convertite. Tutte queste hanno in comune il fatto

di aver trovato delle risposte nelle parole di Dio Onnipotente che altre religioni non davano; o che, dopo aver frequentato delle riunioni della chiesa, si sono piacevolmente accorti che i fedeli non erano per nulla come erano stati descritti dai media, non parevano avere atteggiamenti riconducibili a quelli di fedeli appartenenti ad una setta e anzi, accoglievano esterni senza problemi. Gli attivisti anti sette, ad ogni modo, vedono la conversione dei fedeli a prescindere come un lavaggio del cervello che, anche nella Chiesa di Dio Onnipotente, i sacerdoti o i capi della congregazione, applicano. In realtà, come concluso dagli studi dei sociologi David A. Snow, Louis A. Zurcher, Jr. and Sheldon Ekland-Olson (1983), i nuovi movimenti reclutano persone proprio come le vecchie religioni facevano: attraverso una rete parentale o amicale. Ci sono ovviamente eccezioni; nel 2014 la BBC ha mandato in onda un servizio sulla Chiesa di Dio Onnipotente, basandosi su fonti probabilmente rilasciate dal governo cinese, in cui un parente di un fedele della chiesa stessa sosteneva che questo culto vorrebbe distruggere l'entità della famiglia. Secondo la ricerca di Introvigne (2019), questa accusa non è in realtà dimostrabile. Non vi sono testi della chiesa riguardanti la famiglia o il fatto di costringere un parente a convertirsi; come nel cristianesimo, ci sono degli obblighi nei confronti della famiglia, e dalle parole dei testi considerati sacri, l'uomo e la donna sono stati creati per moltiplicarsi. Il matrimonio è sacro come lo sono i figli, l'immoralità sessuale è condannata, proprio come nel cristianesimo più "classico" conosciuto in occidente. Se nella Cina stessa le reti parentali sono ancora forti, per i cinesi emigrati all'estero a causa di persecuzioni religiose, la rete e i siti web dedicati al culto hanno determinato la conversione di sempre più fedeli, anche di nazionalità non cinese. Negli Stati Uniti questo metodo è diffuso. I siti web o le pagine social sono fondamentali per i fedeli cinesi emigrati in quanto, non avendo la famiglia su cui appoggiarsi, e non avendo più contatti con essa dopo aver lasciato il proprio paese, risultano l'unica via per confrontarsi con altri "fratelli" della Chiesa di Dio Onnipotente.

### 3.4 Diffusione e caratteristiche del culto

La chiesa ha un'organizzazione gestita in primis da Zhao Weishan, il quale ha saputo organizzare una rete locale e gestisce dei contatti all'estero, nel caso in cui emigrassero nuove persone dalla Cina a causa della persecuzione e servisse quindi un riconoscimento; nonostante la censura e le difficoltà che crea il governo cinese, sono riusciti negli anni ad eludere questo sistema. I fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente non conoscono il nome del proprio Dio oppure, nel caso lo conoscessero, non ne fanno mai uso; sono molto più preoccupati di trovare Dio attraverso le parole dei testi e dentro sé stessi. Sono centrali per la vita della chiesa gli incontri a cadenza settimanale (anche più volte a settimana) sia in presenza che via internet; ma in realtà capita spesso che non ci si possa riunire, in particolar modo per la distanza geografica, e quindi gli incontri online risultano particolarmente convenienti. Non si possono paragonare le riunioni o *fellowship* alle messe cattoliche, tuttavia negli incontri si discute insieme la parola di Dio Onnipotente, si intonano canti, si condividono testimonianze. Non vengono compiuti sacramenti o non ci sono festività specifiche da celebrare. Un aspetto fondamentale della chiesa è l'attenzione per le arti visive come espressione di bellezza. In particolare per i cinesi della diaspora, non potendo nel paese d'origine esprimere visibilmente l'amore per il proprio Dio, nei paesi d'arrivo, tra il 2014 e il 2018 sono stati prodotti numerosi dipinti, video e film sulla religione. Sul sito ufficiale della Chiesa di Dio Onnipotente e sui vari canali social che si possono trovare online, si può avere accesso facilmente questo tipo di produzione, che è funzionale anche per l'educazione religiosa dei propri fedeli.

### 3.5 Persecuzione e richiesta di asilo

Veniamo quindi al motivo che ha costretto migliaia di fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente a fuggire dalla Cina: la persecuzione. Intensificatasi nel 2014 a causa delle *fake news* diffuse sull'omicidio nel McDonald's, molti fedeli sono stati costretti a scappare in Corea del Sud, Giappone, Europa o Stati Uniti e Canada. Per ora, la Svezia e il Canada sono le nazioni che hanno accettato più richieste di asilo. Altre nazioni, come la Corea del Sud e il Giappone, ma anche paesi europei come la Germania, la Francia e l'Italia faticano ancora a riconoscere l'esistenza di questa religione o che ci sia una vera e propria persecuzione. In generale vi è poca conoscenza del culto stesso ma anche di come funzionano alcune questioni in Cina. I punti su cui si obietta sono tendenzialmente gli stessi; il Canada è stato tra i primi paesi a svolgere delle ricerche approfondite al riguardo, nonostante molte fonti fossero propagandistiche a favore del governo cinese. Tra i fedeli che emigrano in altri paesi chiedendo l'asilo, alcuni hanno subito delle torture visibili, testimoniate sia durante l'audizione in commissione territoriale (Melting Pot, n.d.), sia in interviste pubblicate su libri e articoli. I fedeli vengono arrestati, trattenuti per giorni, picchiati, torturati in modi abominevoli. Tuttavia, vi è anche una fetta di persone appartenenti a questo culto che, dopo aver ricevuto minacce (spesso il governo cinese pubblica dei manifesti con la fotografia e il nome del fedele ricercato), e quindi prima che la persecuzione nello specifico avvenga, cominciano la fuga all'interno del territorio cinese. Secondo le testimonianze, è capitato che prima di essere effettivamente minacciati dalla polizia, alcuni i fedeli sono stati discriminati sul luogo di lavoro o all'interno di istituzioni pubbliche, come le scuole (A buon diritto, 2017). Non sentendosi poi al sicuro, temendo l'arresto o la tortura, e non potendo professare apertamente il proprio credo, sono scappati in altri paesi, possibilmente più lontani dalla Cina. In questo caso la tortura non è avvenuta, e durante la richiesta d'asilo risulta difficile dimostrare che si è stati vittime di minacce. Da ciò che è stato riscontrato, i fedeli fuggono da soli, lasciando in Cina le famiglie con cui non avranno più contatto, anche dopo l'arrivo in Italia: questo per non mettere in pericolo i propri familiari, monitorati dalla polizia cinese. Giunti in Italia (spesso con dei trafficanti, v.d. cap. 2.3.) solitamente con un visto turistico della durata di tre mesi, i fedeli cercano prima di tutto un alloggio presso connazionali (molti rifugiati dichiarano di avere già contatti prima dell'arrivo). Altri fedeli arrivano in Italia senza avere alcuna conoscenza; tuttavia, sul sito *huarenjie.net* (sito web per cinesi emigrati in

Italia) riescono a trovare appartamenti in cui stare e lavori da svolgere per sopravvivere nel frattempo.

Secondo le statistiche pubblicate dalla Chiesa di Dio Onnipotente stessa, dal 1990 più di trecentomila fedeli sono stati incarcerati; molti di questi sono stati torturati, e vi sono diverse morti ancora non spiegate. Sono fuggite dalla Cina diverse migliaia di persone, in particolare dal 2014, quando si è intensificata la repressione. In quell'anno le poche informazioni riguardanti la Chiesa provenivano da articoli su siti cinesi successivamente tradotti; questo significa che ciò che veniva diffuso era funzionale alla propaganda del partito, e metteva quindi in cattiva luce tutti i culti non riconosciuti dal governo cinese. Nel 2015, con la pubblicazione del libro di Emily Dunn "Lighting from the East" e i libri di Introvigne nel 2016 e nel 2017, è stato dato più spazio alla reale identità di questa religione e ai suoi seguaci. Tuttavia, il libro della Dunn è incompleto, in quanto l'autrice si è basata su informazioni trovate in internet o rilasciate dal governo cinese, senza avere effettivamente un dialogo e un confronto con i fedeli della chiesa; gli stessi hanno trovato delle inaccurately nel libro. Dal 2016, la Chiesa di Dio Onnipotente ha permesso che venissero svolti degli studi e che i fedeli venissero intervistati. Questo ha portato molti studiosi a pubblicare i propri scritti, che i fedeli stessi consegnavano ai propri avvocati per avere maggiori prove durante l'udienza. La chiesa ha cominciato inoltre ad inviare ad alcune organizzazioni umanitarie le prove della persecuzione e dei documenti confidenziali del Partito Comunista Cinese in cui veniva descritta la repressione contro la chiesa di Dio Onnipotente. Nel 2018, insieme agli altri membri dell'ONU, la Cina ha dovuto sottoscrivere un report riguardante la situazione dei diritti umani nel paese; molte ONG che avevano rapporti con la Chiesa di Dio Onnipotente hanno potuto inviare delle testimonianze della persecuzione in atto (Uscirf, 2020). Questi report sono pubblicati sul sito dell'Onu, e vengono periodicamente aggiornati (Uscirf, 2018). La Chiesa si è unita all' "International Religious Freedom Roundtables" dove, insieme ai rappresentanti di altre religioni o minoranze cinesi come Falun Gong, Uiguri, Buddhisti, Tibetani e altre chiese domestiche protestanti hanno potuto denunciare gli abusi che i fedeli continuano a subire in Cina (Introvigne & Soryte, 2020).

I paesi in cui i fedeli della chiesa emigrano sono principalmente la Corea del Sud e il Giappone; secondi vi sono gli Stati Uniti e il Canada, dove il Canada è il paese che accetta più richieste d'asilo, anche prima del 2015, anno in cui è stato possibile avere molte più informazioni riguardo a questo culto. Anche gli Stati Uniti accettano molte

richieste, tuttavia ottenere un visto è più difficile. Per quanto riguarda gli altri paesi di arrivo, in Europa vi sono l'Italia in primis, la Germania, la Francia e la Spagna. Le protezioni rifiutate, rispetto a quelle accettate, sono di gran lunga maggiori nei paesi europei, nonostante le ricerche e le informazioni svolte. I motivi dei dinieghi sono:

- Le commissioni si chiedono come il richiedente, essendo ricercato, sia riuscito ad ottenere i documenti necessari per la partenza (quindi visto e passaporto). Il dubbio è lecito in quanto, rispetto ad altri richiedenti asilo in Italia, le modalità di arrivo sono differenti (questa categoria di richiedenti asilo giunge in Italia tramite viaggio aereo). Tuttavia bisognerebbe cercare di capire meglio la realtà cinese. Innanzitutto, prima della partenza, molti di questi richiedenti già possiede un passaporto; se non fosse così, con la stessa procedura per ottenere il visto, si rivolgono a qualcuno che lavora nella polizia o ad un funzionario del governo. Questa modalità è diventata la prassi, anche perché la Chiesa, dopo anni di persecuzioni, ha predisposto delle soluzioni per i propri fedeli. Da ricordare anche che in Cina, nonostante il controllo del governo sulla popolazione (controllo che è possibile vedere in diversi modi, per esempio attraverso la tecnologia e la censura di internet, o tramite l'*hukou*, il sistema che classifica ogni cittadino cinese in base al luogo di nascita, Chan, 2013) la corruzione è un fenomeno diffuso (Wedeman, 2012); i fedeli della chiesa, come già scritto, si rivolgono a funzionari del governo che permettono loro di avere i documenti necessari per il viaggio; la stessa chiesa spesso predispone un accompagnatore (cosiddetto testa di serpente). Per questo, viene pagata una cifra piuttosto alta (circa 7000 dollari per il viaggio).
- Legato a questo primo punto, le commissioni si chiedono come i fedeli siano potuti fuggire se erano stati precedentemente schedati o arrestati; anche qui la risposta è collegabile alla questione della corruzione cinese, per cui negli aeroporti un funzionario, se corrotto precedentemente, permette il passaggio di qualsiasi persona. L'altra spiegazione è che non tutti i fedeli sono arrestati o schedati; pochi sono stati effettivamente identificati. E quando vengono trovati dalla polizia durante gli incontri di preghiera, molti scappano e non sono quindi schedati. Si nascondono anche per anni muovendosi di città in città, ospitati da altri fedeli, grazie ad una rete molto solida di confratelli pronte ad aiutare. Inoltre, le



affermazioni presenti nei documenti del governo cinese esagerano l'efficacia dei sistemi cinesi per la raccolta delle informazioni presenti all'interno dei database, per esempio sui riconoscimenti facciali o sulla catalogazione delle impronte. In realtà il sistema di controllo non è così impenetrabile (Introvigne, 2019).

- Soprattutto nei primi anni di arrivo dei richiedenti asilo in questione, quando venivano controllate le informazioni riguardanti la chiesa sui media cinesi, si trovavano notizie sui crimini commessi dalla Chiesa stessa; questo perché, nel progetto di repressione e persecuzione, il governo cinese ha diffuso anche questo tipo di informazioni per giustificarsi. Tuttavia, non ci sono prove dell'effettiva colpevolezza di fedeli della chiesa; e di sicuro i singoli richiedenti non sono personalmente accusati di un crimine.
- L'altra questione che viene discussa riguarda la conoscenza della fede professata; in questo caso, le commissioni non partono dal presupposto che si tratta di una religione non occidentale e che, nonostante si parli di Dio, di Gesù e abbia degli elementi in comune con le religioni cristiane, è necessario ricordarsi che ha una storia diversa e ci troviamo in una realtà culturale differente. Detto questo, molti fedeli non fornivano le risposte ritenute corrette dalle commissioni riguardo agli elementi della fede. Questo perché le fonti di cui disponevano le commissioni erano articoli tradotti dal cinese trovati sui media cinesi, e che quindi spesso non corrispondevano alla realtà. Questo è accaduto sia in Canada che in Francia (nonostante il Canada abbia comunque accettato la maggior parte delle richieste). Spesso viene contestato il fatto che i fedeli non conoscano il nome del proprio dio; la teologia stessa della chiesa di Dio Onnipotente insegna e afferma di non porre attenzione alla persona fisica di Dio Onnipotente, e che questo distrae dalla parola di Dio. Non viene nemmeno discussa la figura di Gesù, il cui nome non è scritto nei testi sacri, ma si parla di "fratello" o di "Uomo usato dallo Spirito Santo".
- La credibilità dei racconti, che risulta importante per le commissioni affinché dei migranti economici non fingano di essere fedeli della chiesa e quindi perseguitati (oppure nel caso ci fosse una situazione di tratta). Oggi la Chiesa di Dio Onnipotente ha sviluppato un sistema di certificazione dei fedeli. In molte nazioni le commissioni preferiscono comunque svolgere un proprio colloquio, non accettando queste certificazioni.

Vi sono poi altre problematiche documentate per i richiedenti asilo cinesi della chiesa di Dio Onnipotente; tra queste le traduzioni nei tribunali e nelle commissioni, che spesso erano di bassa qualità; solo di recente, in alcuni tribunali l'EASO (European Asylum Support Office) ha messo a disposizione dei mediatori. Da aggiungere che, nonostante la massiccia presenza di informazioni, molte commissioni non credono al richiedente, poiché notano delle contraddizioni nei racconti, nonostante la storia sia fondamentalmente vera; le commissioni non tengono conto della condizione di stress, timore e paura del richiedente. In più, come già affermato in precedenza, i richiedenti fuggono anche solo se hanno ricevuto minacce, e quindi prima che la persecuzione sia effettivamente avvenuta: non possono quindi portare prove materiali. Tuttavia, le commissioni dovrebbero ricordare dalla Convenzione di Ginevra che per ottenere lo status di rifugiato è sufficiente che sia presente timore fondato di persecuzione. La Chiesa di Dio Onnipotente si è attrezzata negli anni fornendo informazioni ai propri fedeli sulle modalità di ottenimento una protezione oppure nell'indirizzarli ad avvocati o mediatori culturali di fiducia. Ci sono comunque ancora tanti dinieghi, in parte anche perché alcune commissioni consultano delle C.O.I. ancora datate. Deduciamo che i motivi non sono totalmente riconducibili a mancanza di informazioni o alla non credibilità del richiedente, ma piuttosto a questioni riguardanti le politiche migratorie in generale.

### 3.6 Country of Origin Information (C.O.I.)

In diversi casi le commissioni o i tribunali, per avere più informazioni riguardo alla Chiesa di Dio Onnipotente hanno consultato delle C.O.I. (Barker, Eileen & Richardson, 2020) scritte dall'*Immigration and Refugee Board of Canada* nel 2014 (*National Documentation Packages*, 2014). Le C.O.I. in questione, nonostante il Canada abbia comunque accettato la maggior parte delle richieste d'asilo dei fedeli della chiesa, erano imprecise, poiché facevano affidamento su documenti governativi cinesi anti-sette; vi era persino scritto dell'omicidio del McDonald's, nonostante fosse stato dimostrato che i fedeli della chiesa non ne erano i responsabili. In Corea del Sud e in Italia le commissioni valutavano più che altro quanto diceva l'articolo 300 del codice penale cinese, che inseriva la chiesa di Dio Onnipotente (insieme al gruppo religioso degli *Shouters*) tra gli

*xie jiao*; le ambasciate cinesi inoltre contattavano ed informavano i *refugee boards* ricordando che l'articolo 300 del Codice Penale cinese vieta gli *xie jiao* poiché si tratta di culti maligni, i cui membri hanno commesso dei crimini. Fortunatamente nel 2019 Massimo Introvigne, lo studioso americano James T- Richardson e la diplomatica lituana Rosita Soryte hanno pubblicato uno studio sulle decisioni del tribunale cinese nei confronti di 200 membri della chiesa di Dio Onnipotente, in cui vi sono scritti i reali motivi dell'arresto: riunirsi per pregare, reclutare nuovi fedeli, tenere nelle proprie abitazioni brochure o libri del culto (Introvigne, Richardson & Soryte, 2019). È possibile quindi comprendere ciò che il partito cinese considera crimine in relazione al professare e diffondere un culto. Il problema dell'inaccuratezza di alcune C.O.I. ha causato un grande numero di dinieghi da parte delle commissioni; tuttavia gli studiosi si sono preoccupati di scrivere ai consigli per i rifugiati ed informarli: nel 2019, l'I.G.C. (*Inter-Governmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees*) ha tenuto un workshop relativo alle C.O.I. cinesi. Il Canada ha pubblicato nuove C.O.I. nel 2019; anche l'Italia nel 2019 ha prodotto due documenti C.O.I., condivisi poi nel database dell'Easo; nel 2020 i Paesi Bassi hanno scritto delle nuove C.O.I. sulla Chiesa di Dio Onnipotente (*Ministerie van Buitenlandse Zaken*, 2020).

## Capitolo 4.

### **Il sistema di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo in Italia**

Il sistema di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo in Italia è in continua trasformazione ed ha già subito diverse modifiche; da quando è entrata in vigore la Costituzione nel 1948, la prima vera legge sull'immigrazione fu approvata nel 1986 (legge 30 dicembre 1986, n. 943, in materia di “collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine”), mentre negli anni precedenti non vi era una materia unitaria sull'immigrazione. Erano presenti solamente poche leggi di derivazione fascista relative più che altro alla pubblica sicurezza; tutto ciò che riguardava l'immigrazione era regolato da circolari ministeriali. Questo *modus operandi* è stato adottato poi negli anni fino ad oggi: si è venuta a creare una disciplina giuridica regolata da fonti non legislative, vi è stato quindi un “sovertimento del rapporto tra leggi e prassi, con il prevalere di quest'ultima addirittura come fonte di diritto” (Pepino, Zanchetta 1989). Chiaramente utilizzare fonti non legislative è in contrasto con i principi della Costituzione, per la quale “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” (Art. 10 comma 3 della Costituzione Italiana). Il fatto che in Italia per la materia del diritto dell'immigrazione siano maggiormente utilizzati decreti e circolari, mostra come i governi italiani e i cittadini concepiscono il tema dell'immigrazione, la questione dei migranti in arrivo in Italia e la loro permanenza e accoglienza. Dagli anni 90', con i primi grandi numeri di albanesi sbarcati sulle coste italiane (Traglia, 2019), si è affrontata l'emergenza migranti prevalentemente attraverso decreti o circolari, che variavano a seconda dell'annata, del flusso migratorio o dalle scelte politiche dei governi in carica. Gli interventi che sono stati fatti negli anni hanno tendenzialmente seguito una logica emergenziale; un vero e proprio sistema che gestisse l'accoglienza è arrivato tardi, ed è comunque piuttosto complicato e disgregato tra pubblico e privato, nazionale e locale, di prima o seconda accoglienza. Per rendere più chiara la spiegazione, dividiamo innanzitutto in prima accoglienza e seconda accoglienza; è da specificare che la divisione non è netta e ben definita, ed ogni migrante o richiedente asilo svolge di fatto un suo percorso che può essere molto diverso da quello di altri.

## 4.1 Prima e seconda accoglienza

La prima accoglienza si svolge negli hot spot (art. 10ter del d.lgs. n. 286/98), posizionati all'arrivo degli sbarchi, e in centri collettivi governativi (ex art. 9 d.lgs. n. 142/2015), o di prima accoglienza, dove i migranti giunti in Italia ricevono le cure mediche necessarie, vengono foto-segnalati e possono fare la richiesta di asilo tramite la compilazione del modello C3 (Portale Immigrazione, n.d.). Gli hot spot in Italia sono quattro e si trovano a Lampedusa, Pozzallo, Messina e Taranto, mentre i centri di prima accoglienza sono nove (si parla del 2020, nel 2018 erano quindici e nel 2019 dodici) e si trovano in 5 regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Calabria e Sicilia. Prima di questi centri vi erano i CPSA (Centri di Primo Soccorso e Accoglienza) e i CDA (Centri di Accoglienza); mentre i CARA erano centri di "seconda accoglienza" (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo). I migranti dagli hot spot, dopo gli accertamenti medici, il foto segnalamento e dopo essere stati informati sulla possibilità di richiedere l'asilo in Italia, vengono trasferiti nei centri di prima accoglienza, dove le procedure di identificazione vengono completate. Se per prassi le tempistiche parlano di 48 ore per completare la richiesta di asilo ed essere trasferiti dagli hot spot ai centri governativi, in realtà i tempi sono estremamente lunghi, e si può arrivare anche a diverse settimane di attesa. Coloro che non fanno domanda di asilo e che non sono entrati in Italia "regolarmente" (secondo il d.lgs. n. 286/1998), quindi con un contratto di lavoro o con passaporto e visto, vengono trattenuti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR, ex art.14 d.lgs. 286/1998) ex CIE (Centri di identificazione ed espulsione), che si trovano a Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca d'Isonzo in Friuli, Macomer in Sardegna, Palazzo San Gervasio in Basilicata, Roma, Torino e Trapani (Ministero dell'Interno, n.d.). Qui i migranti considerati irregolari vengono trattenuti per un massimo di 90 giorni con il nuovo decreto Lamorgese (d. lgs. 21 ottobre 2020, n.130, in materia di "immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli art. 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale"). Il decreto sicurezza in vigore precedentemente (decreto Salvini, d.lgs. 4 ottobre 2018, n. 113, in materia di "protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”) e abrogato poi dal decreto Lamorgese, aveva invece esteso il trattenimento fino a 180 giorni.

Veniamo poi alla seconda accoglienza, quella diffusa. Dopo il decreto Salvini del 2018 (d.lgs. 113/2018), i progetti di seconda accoglienza si chiamano SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati); in essi non sono compresi i richiedenti asilo che rimarranno nei centri governativi di prima accoglienza oppure nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), che vedremo successivamente. Prima del decreto del 4 ottobre 2018 (d.lgs. 113/2018) la rete di accoglienza diffusa era chiamata SPRAR (Sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo). Entrambi i sistemi si rivolgevano a titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria e a minori stranieri non accompagnati; gli SPRAR accoglievano però anche i titolari di protezione umanitaria (Art. 5 comma 6 del T.U. 286/98), successivamente tolta a causa dei decreti sicurezza del 4 ottobre 2018, ed anche i richiedenti asilo. Con il decreto legge 130/2020 (decreto Lamorgese), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2020, il sistema di accoglienza viene di nuovo modificato, chiamandosi SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) il quale tornerà ad includere anche i richiedenti asilo.

Ad ogni modo, il sistema di accoglienza per come lo si conosce oggi ha subito dei cambiamenti: inizialmente si chiamava PNA (Programma Nazionale Asilo), ed era un’istituzione creata grazie all’idea e all’esperienza una rete di associazioni e organizzazioni non governative già presenti sul territorio. Nel 2001 il Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) hanno dato quindi vita e istituzionalizzato il PNA (Programma Nazionale Asilo), un programma pubblico diffuso su tutto il territorio, che coinvolgeva un servizio centrale e gli enti locali. Dal 2002, con la legge 189, (legge 30 luglio 2002, n. 189, “modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”) il PNA diventa un’istituzione chiamata SPRAR; il Ministero dell’interno, per coordinare la rete, crea il Servizio Centrale che fornisce canali di informazione, promozione, monitoraggio e supporto agli enti locali. Gli enti locali che partecipano accedono alle risorse del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. La partecipazione al programma SPRAR è volontaria; gli enti rispondono all’avviso pubblico del Ministero dell’Interno per ricevere i fondi per l’accoglienza; quando il ministero approva questo passaggio, gli enti

locali ricevono un finanziamento triennale per finanziare uno SPRAR. A quel punto ogni ente pubblicherà un bando per dare i fondi ricevuti ad un altro ente che li gestirà: dev'essere no profit, quindi cooperative o associazioni. L'organizzazione che ha il progetto migliore viene scelta poi per ricevere questi fondi, e sarà accompagnata e monitorata dai comuni di riferimento. L'accoglienza integrata e diffusa si mette in contatto con le associazioni del territorio (terzo settore, volontariato, aziende) al fine di poter includere il beneficiario nel territorio in cui si trova. Lo SPRAR fornisce ad ogni suo ospite un posto letto in appartamenti (dalle 15 a più di 30, ma non raggiungendo i numeri dei centri governativi); i beneficiari possono restare, da progetto, sei mesi, prorogabili di altri sei mesi o più in caso di esigenze comprovate. All'interno degli alloggi, i beneficiari hanno diritto a pulizia e igiene ambientale, vitto, attrezzature varie, abbigliamento e biancheria e, in base al territorio in cui ci si trova, l'abbonamento dei mezzi pubblici. Durante i mesi di permanenza gli ospiti seguono un percorso che si divide in più ambiti e fasi: fondamentale e primario è l'apprendimento della lingua italiana L2 con l'insegnante prevista dal centro; a questo si aggiunge il supporto per la ricerca lavoro e per l'inserimento nel mercato del lavoro italiano; verso il periodo dell'uscita dal progetto, si accompagna il beneficiario nella ricerca di un alloggio, teoricamente ad autonomia economica raggiunta. Durante tutto il percorso, gli operatori accompagnano il beneficiario anche nell'ottenimento della documentazione necessaria alla permanenza in Italia: iscrizione alla residenza nel comune, ottenimento del codice fiscale, iscrizione al servizio sanitario nazionale o altro. Da non dimenticare anche la presenza dell'operatore per il supporto legale: è doveroso aprire una parentesi riguardo al suo ruolo prima e dopo il d.lgs. 113/2018. Infatti se nei progetti SPRAR l'operatore legale assisteva i richiedenti asilo per la preparazione alla commissione, con il passaggio da SPRAR a SIPROIMI il suo ruolo cambia e deve riadattarsi ad un'altra tipologia di orientamento legale (esempio, per il ricongiungimento familiare). I progetti forniscono inoltre iscrizioni a corsi e attività socio-culturali e sportive e, per i minori, le iscrizioni alla scuola dell'obbligo. Durante la breve parentesi in cui lo SPRAR, a causa del d.lgs. 113/2018, è diventato SIPROIMI, non sono teoricamente cambiate le attività dei beneficiari; tuttavia, possono accedere al servizio solo i titolari di protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e i titolari di permesso di soggiorno per i seguenti motivi: protezione speciale, motivi di salute, calamità, atti di particolare valore civile e per casi speciali. Ad oggi, vi sono 795 progetti SIPROIMI (che diventeranno SAI con il d.lgs. 130/2020) attivi in tutta Italia; i

posti sono 30.682, e sono in calo rispetto agli anni precedenti (nel 2018 si parlava di 36 mila posti, e 33 mila nel 2019).

La scarsità di posti rispetto alle richieste e ai numeri di migranti giunti in Italia, in particolare dal 2014 (con la cosiddetta crisi globale dei rifugiati, UNHCR), ha fatto sì che nascessero i Centri di accoglienza straordinaria (CAS, d. lgs.18 agosto 2015, n.142, in materia di “norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.”) Per quanto inizialmente l’obiettivo di queste strutture fosse solamente quello di compensare alla mancanza di posti del sistema ordinario, sono diventate successivamente la prassi in sostituzione del sistema SPRAR/SIPROIMI. La gestione dei CAS stessi è problematica (InMigrazione, 2017): sono gestiti infatti da enti profit o no profit che fanno affidamento sulle prefetture, le quali vanno a creare le gare d’appalto per l’assegnazione dei fondi e dei posti. I finanziamenti provengono dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo come per la rete SIPROIMI. Si tratta di strutture molto grandi, che possono contenere anche centinaia di persone in hotel, caserme, o grandi strutture di diverso tipo; oppure di appartamenti più piccoli, che ospitano meno persone, e che garantiscono una maggiore attenzione ai singoli beneficiari rispetto alle grandi strutture. Come conseguenza al d.lgs. 113/2018, nei bandi di gara la prefettura ha imposto delle nuove voci di spesa, tagliando l’importo giornaliero destinato ai beneficiari dei centri di accoglienza straordinaria più piccoli (accoglienza diffusa in appartamenti) da 35 euro pro die pro capite a 21,35 euro, e 26,35 euro per i beneficiari presenti nei centri collettivi (con più di 20 beneficiari) e 25,25 euro per i CAS con 300 posti (InMigrazione, n.d.). La conseguenza è il taglio di servizi all’interno dei progetti: dai centri meno capienti a quelli più grandi si rinuncia all’insegnante d’italiano, all’infermiere e allo psicologo; tagli parziali avvengono per il lavoro degli operatori, per il mediatore culturale, per l’informativa legale e quindi per le spese di integrazione (ISPI, 2018). In questo modo, è molto più conveniente per un centro collettivo partecipare ai bandi delle prefetture, anche se i tagli imposti dal nuovo capitolato incidono enormemente sul personale di questi centri; secondo il rapporto di Inmigrazione nei centri collettivi il taglio si avrà sul 70% del personale. In questo caso, i gestori dei centri collettivi risparmieranno sul personale e garantiranno un servizio minimo (tuttavia carente). Per fare un esempio, nei centri da 50 posti non viene garantita la copertura di personale per la notte; la struttura rimane autogestita dagli ospiti. Nei grandi centri collettivi viene



invece garantita la copertura 24 ore su 24, ma con un solo operatore presente; l'assistenza medica 24 ore su 24 non sarà più prevista. Per i centri più piccoli il costo del personale incide molto di più sul finanziamento ricevuto, è per questo che i grandi centri collettivi riescono a sopravvivere a discapito di quelli più piccoli. Il personale che invece rimane assunto nelle strutture si vedrà diminuire le ore settimanali di lavoro.

## 4.2 Il percorso all'interno dell'accoglienza

Per riassumere, il percorso di accoglienza comincia con l'arrivo in Italia (via mare o via terra) e con la prima accoglienza in hot spot o nei centri di prima accoglienza; per richiedere la protezione internazionale bisogna essere identificati dalla polizia, solitamente ci vuole circa un mese prima che ciò avvenga; la stessa convoca il richiedente asilo per gli esami foto-segnalatici, e si verifica tramite il sistema Eurodac (regolamento UE n. 603/2013 del 26 giugno 2013, che istituisce una banca dati dell'Unione per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo) se la persona aveva già fatto richiesta d'asilo in un altro paese dell'Unione Europea. Se nella banca dati Eurodac risulta già una richiesta in un altro paese, la documentazione verrà mandata all'Unità di Dublino (ai sensi della cd. Normativa Dublino, attualmente del Regolamento (UE) 604/2013 in vigore dall'1 gennaio 2014 in combinato disposto con il regolamento Eurodac) che rimpatria il richiedente nel paese in cui precedentemente aveva richiesto l'asilo. Entro tre mesi dalla richiesta va formalizzata la presa in carico, ed entro due mesi dalla notifica, lo stato "interpellato" deve rispondere. Entro un massimo di sei mesi, dovrà essere inviato nello stato in cui ha fatto richiesta precedentemente. Nel caso non risultasse invece nella banca dati, la Questura convoca di nuovo il richiedente per la compilazione del modulo C3. In questo modello si richiedono diverse informazioni sull'identità del richiedente (se è in possesso di documenti, i membri della sua famiglia, la data in cui ha lasciato il paese d'origine, attraverso quali stati è passato) e sul motivo della richiesta di asilo. Durante la compilazione, vi è la possibilità di essere assistiti da un mediatore linguistico. Il richiedente può allegare il verbale della sua storia al modulo, insieme a prove che verifichino la veridicità del suo racconto. Una volta compilato il modello C3 il richiedente

di protezione internazionale riceve un permesso di soggiorno della durata di sei mesi come richiedente di protezione internazionale; questo permesso di soggiorno, alla scadenza, viene rinnovato nel caso non si è stati ancora convocati dalla Commissione territoriale per l'audizione. Con questo permesso è possibile iscriversi al servizio sanitario nazionale e ai centri per l'impiego (2 mesi dopo la presentazione della domanda). Il decreto del 4 ottobre 2018 sanciva che per i titolari di questo permesso di soggiorno non fosse possibile l'iscrizione anagrafica; con la sentenza 186/2020, pubblicata il 31 luglio 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 13 del decreto legge 113/2018 (Buzzi & Conte, 2020).

Dopo un lasso di tempo non definito (in media sono 252 giorni, ovvero 8 mesi, Giovannetti, n.d.) di attesa, la Commissione territoriale convoca il richiedente per l'audizione. La Commissione è composta da quattro membri: un rappresentante della prefettura, uno della polizia, uno di un ente locale e ancora uno dell'UNHCR. L'audizione può essere tuttavia svolta in presenza di un solo membro della Commissione territoriale (secondo l'articolo 5 del d.lgs. del 22 agosto 2014, n. 119, riguardante "disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno). In Italia vi sono 20 Commissioni Territoriali affiancate da 30 sezioni distaccate, ed hanno sede nelle Prefetture. L'esame per la domanda di protezione internazionale è svolto secondo la procedura definita dall'articolo 27 del d.lgs. del 28 gennaio 2008, n. 25 (in materia di "attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"). Il richiedente traduce la sua storia con l'aiuto di un mediatore (se necessario); la commissione ha l'obbligo di integrare alla dichiarazione del richiedente anche delle informazioni riguardanti il paese d'origine (Country of Origin Information, C.O.I., scritte dalla Commissione Nazionale secondo i dati dell'UNHCR o dell'EASO) e la possibilità di consultare esperti (art. 8 co. 3-bis d.lgs. 25/2008). Il richiedente dovrebbe portare il maggior numero di prove possibili in favore della sua testimonianza: per esempio i referti medici che dimostrano che la persona ha subito tortura fisica (secondo il Protocollo di Istanbul del 1999). Concluse le domande da parte della commissione, il mediatore ritraduce in forma scritta la testimonianza nella lingua madre del richiedente, cosicché possa essere controllato il tutto. Possono essere apposte delle aggiunte alla fine del verbale, o anche

successivamente (in caso di ottenimento di documentazione postumo). L'esito viene comunicato in media 64 giorni dopo l'udienza. A quel punto, la commissione può aver concesso la protezione internazionale, altre tipologie di protezione (umanitaria prima del d.lgs. 113/2018, e permessi per casi speciali definiti anch'essi dal decreto Salvini, e abrogato dal d.lgs. 130/2020 in sostituzione della protezione umanitaria), oppure il rigetto della domanda. Ciò può avvenire per due motivi: in primis perché il caso esaminato non rientra nei presupposti normativi per la protezione internazionale (d.lgs. 251/2007); o per infondatezza della domanda, quindi il richiedente ha dichiarato il falso, oppure ha presentato la domanda troppo tardi dopo aver soggiornato illegalmente sul territorio italiano, oppure il richiedente proviene da un paese di origine sicuro: la lista di paesi di origine sicuri è stata stilata dalla Commissione Europea, senza l'Italia e la Svezia, nel 2013, mentre il 7 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un elenco di paesi considerati sicuri per l'Italia (tra cui troviamo l'Albania, il Marocco, la Tunisia, l'Algeria, l'Ucraina e il Kosovo). Possono contribuire al rigetto anche la pendenza in procedimenti penali. Ad ogni modo, nel caso di diniego il richiedente può fare ricorso in primo grado entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito; si tratta dell'unico ricorso possibile dopo che il decreto legge del 17 febbraio 2017, n. 13, ovvero il decreto Minniti Orlando che tratta di "disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale", ha abolito il secondo grado di merito per le cause in materia di protezione internazionale. La presentazione del ricorso avviene in media 24 giorni dopo la notifica dell'esito; dopodiché il richiedente asilo attende quasi tre mesi (85 giorni) per la fissazione dell'udienza da parte del Tribunale competente. A questo punto, il ricorrente aspetta in media 138 giorni (più di quattro mesi) per l'attuazione dell'udienza di ricorso; infine, ad udienza svolta, di nuovo vi sono tre mesi di attesa circa per l'esito della decisione da parte del tribunale. Per il ricorso in tribunale il ricorrente chiede un avvocato difensore, richiedendo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In caso di risposta negativa al ricorso, i richiedenti asilo dovrebbero teoricamente lasciare il paese, recandosi nei CPR (Centri per il rimpatrio). Molti migranti rimangono tuttavia sul territorio italiano (Sala, 2017), anche perché i rimpatri organizzati sono un numero esiguo rispetto ai migranti senza documenti che restano in Italia (per esempio, nel 2016 ci sono stati 5715 rimpatri contro 38.000 persone senza documenti, European Migration Network, 2016).

### 4.3 Le protezioni concesse: la protezione internazionale

La protezione internazionale è stata introdotta con la Direttiva 2004/83/CE della normativa europea, modificata nel 2011 dalla Direttiva 2011/95/UE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante “norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolide, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”), e in Italia con il decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251 (“decreto qualifiche”) modificato poi con il decreto legislativo del 21 febbraio 2014 n.18 (d.lgs. del 21 febbraio 2014, n. 18, di attuazione della direttiva 2011/95/UE). La protezione internazionale comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Lo status di rifugiato è riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati. L’articolo 1 definisce che il termine rifugiato è applicabile “a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al primo gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”. Sono quindi quattro gli elementi per il riconoscimento dello status di rifugiato: il timore fondato, la persecuzione, l’impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di cittadinanza e/o di residenza e la presenza fuori dal Paese di cittadinanza o di residenza abituale. Approfondiamo meglio i primi due punti. Il timore fondato è il timore provato di essere perseguitati per la propria etnia, religione, per l’appartenenza ad un gruppo sociale, per la propria nazionalità e per le proprie opinioni politiche in caso di ritorno nel proprio paese di origine (o un altro paese nel caso dell’apolide). Si ha quindi l’elemento oggettivo, ovvero la fondatezza del timore, e quello soggettivo, il timore stesso. È compito delle commissioni territoriali valutare l’attendibilità e la credibilità del richiedente, verificando se il suo timore sia comprovato (UNHCR, 2016). È necessario inoltre esaminare le informazioni presenti sul paese d’origine secondo l’art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 25/2008. L’esame della domanda di protezione internazionale è individuale, bisogna quindi valutare attentamente

le informazioni del paese d'origine ma anche “la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave” (art. 3, co. 3, lett. c) del d.lgs. n. 251/2007). Si aggiunge che se le commissioni trovano pertinenza e plausibilità nella dichiarazione dei richiedenti e ciò che viene detto non è in contraddizione con le informazioni relative al suo caso, anche se non sono presenti prove, i fatti raccontati sono considerati veritieri (art. 3, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 251/2007). Questo passaggio si definisce “presunzione di buona fede del richiedente asilo”. Ciò significa che non è necessario che sia già avvenuta persecuzione, ma che potrebbe succedere in caso di ritorno o è già accaduto a familiari o persone dello stesso gruppo sociale (religioso, etnico, politico). Può accadere che la persecuzione sia avvenuta nel passato e non riaccada in futuro, ma anche questo può essere un elemento per il riconoscimento di protezione; se inoltre le persecuzioni subite in passato sono di particolare gravità, anche se ritenuto inverosimile che possano riaccadere in futuro, la persona colpita sarà riconosciuta come rifugiata (art. 1-C, n. 5 e n. 6 della Convenzione di Ginevra l'indicazione di “ragioni imperative derivanti da precedenti persecuzioni”). Per verificare la fondatezza del timore, il richiedente è “tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda ...” tra cui “le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti” (art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2007).

Veniamo quindi a descrivere il secondo punto della definizione di rifugiato, ovvero la persecuzione. La Convenzione di Ginevra elenca, come già scritto, i motivi per il riconoscimento: motivi di razza, di religione, di cittadinanza, di appartenenza ad un gruppo sociale e di opinione. La Convenzione di Ginevra non aggiunge la definizione di persecuzione, ma dall'articolo 1 comma 2 e 33 si evince che si parla di persecuzione quando si riceve una minaccia al diritto alla propria vita o alla libertà personale per le ragioni elencate prima; si tratta di persecuzione anche la violazione grave di diritti umani (UNHCR, 2016). La definizione è comunque variabile anche in base al tempo storico in cui avviene (per esempio in caso di conflitti, non prevedibili). I diritti umani sono definiti sia dalla Costituzione italiana che dalla Convenzione sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, 1950): il diritto alla vita (art.

2 CEDU), quello alla protezione dalla tortura, dalle pene e dai trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU), quello alla protezione dalla riduzione in schiavitù o servitù (art. 4, par. 1, CEDU), il diritto alla legalità ed irretroattività delle incriminazioni penali e delle pene (art. 7 CEDU), il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e religione (art. 9 CEDU) e il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU). L'articolo 7, co.2 del decreto legislativo 251/2007 espone gli atti di persecuzione riconosciuti: violenza fisica, psichica e sessuale (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, 2003); provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; il rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, co. 2. (Applicazione della Convenzione di Ginevra); atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia, UNHCR, 2003).

L'autore della persecuzione può essere lo Stato, i partiti che controllano lo stato o una parte di esso e soggetti non statali (per cui lo stato non è in grado di dare protezione, art. 5 del d.lgs. n. 251/2007). Riguardo ai motivi della persecuzione, bisogna tenere conto di due possibilità: si possono verificare i nessi interni, ovvero quando il richiedente possiede effettivamente le caratteristiche razziali, etniche, di cittadinanza, sociali o politiche che causano la persecuzione; oppure nessi esterni, quando il richiedente non possiede queste caratteristiche (o non le rivela), ma gli vengono attribuite dal persecutore (Art. 8, co. 2, d.lgs. n. 251/2007).

Approfondiamo quindi i diversi motivi di persecuzione. Nella definizione troviamo la persecuzione per motivi di razza, e per definirla è necessario fare riferimento alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale di New York del 21 dicembre 1965 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 13 ottobre 1975, n. 654, recante "ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), per cui costituisce una persecuzione "ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento,

il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica”.

La definizione di persecuzione religiosa è presente nella direttiva qualifiche, ripetuta poi dall'art.8, c.1, lett. b) del d.lgs. 251/2007; anzitutto per religione si intendono “le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritto”. Secondo le “Guidelines on International Protection No. 6 Religion-Based Refugee Claims” dell'UNHCR (2004) “La persecuzione religiosa è rilevabile in forme diverse, tra cui il divieto di celebrare un culto in pubblico o in privato, il divieto di appartenere ad una comunità religiosa, discriminare chiunque professi un culto, costringere alla conversione o ad alcune pratiche religione.” La Corte di Giustizia dell'Unione Europea riconosce una persecuzione se il richiedente, esercitando la sua libertà religiosa, corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti da parte di un persecutore.

La persecuzione per motivi di nazionalità si basa su trattamenti disumani o degradanti in base ad un'appartenenza ad un gruppo etnico, linguistico o culturale; il termine nazionalità viene quindi ampliato, e non riguarda solo ed esclusivamente la cittadinanza o l'appartenenza nazionale (art. 8, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 251/2007).

La persecuzione per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale lascia spazio a diverse interpretazioni in quanto definire un gruppo sociale è più complicato; l'art. 8, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 251/2007 definisce gruppo sociale “quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi” oppure “quello che possiede un'identità distinta nel paese di origine perché vi è percepito come diverso dalla società circostante”. Possiamo avere gruppi numerosi (esempio la categoria donne) o sottogruppi (esempio donne nubili). Piuttosto comune è la persecuzione per l'orientamento sessuale (art. 8, co. 1, lett d), seconda parte, d.lgs. n. 251/2007); vi sono altre categorie abitualmente perseguitate in alcuni paesi, come minori in determinate

condizioni (bambini con malattie, o bambini di strada o bambini reclutati dall'esercito, UNHCR, 2009) oppure persone con disabilità mentali (UNHCR, 2010).

Infine la persecuzione per motivi di opinione politica è definita dall'art. 8, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 251/2007 come “alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti”.

Lo status di rifugiato è quindi riconosciuto se si soddisfano i criteri del decreto legislativo 251/2007, il quale attua la direttiva 2004/83/CE. Possono esserci delle cause di diniego (art.12, d.lgs. N. 251/2007) se non sono presenti i presupposti della persecuzione e se non sono riconducibili alle categorie sopra elencate; oppure se il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza dello stato; o se lo stesso è un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, condannato definitivamente per i reati previsti dall'articolo 407 comma 2 del codice penale. Quest'ultimi punti devono essere però applicati tenendo conto del principio di *non refoulement*, quindi interpretati in modo più restrittivo, e tentare altre vie come la detenzione sul territorio italiano, l'inclusione in percorsi rieducativi e nell'inserimento sociale.

Il riconoscimento dello status di rifugiato permette allo straniero di ottenere un permesso di soggiorno rinnovabile della durata di cinque anni. Questo permesso garantisce: il divieto di espulsione (art. 20 d.lgs. n. 251/2007, che recepisce l'art. 21 della direttiva “qualifiche”, ribadisce il principio di non refoulement previsto dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra), se il rifugiato non commette atti per cui può essere ritenuto pericoloso per lo stato; il diritto all'unità familiare (l'art. 22 del d.lgs. n. 251/2007 tutela il diritto al mantenimento dell'unità familiare del beneficiario della protezione internazionale) e al ricongiungimento familiare (il diritto al ricongiungimento familiare del titolare dello status di rifugiato è disciplinato dall'art. 29 bis del d.lgs. n. 286/98, per come previsto dal d.lgs. n. 5/2007, adottato in recepimento della direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003); diritto di accesso al lavoro (art. 25, comma 1 d. lgs. n. 251/2007), all'assistenza sociale (art. 27, d.lgs. n. 251/2007) e all'assistenza sanitaria (art. 27, d.lgs. n. 251/2007, con l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale definito dall'art. 34 comma 1, lett. b) del d. lgs. 286/98); il diritto di accesso ad un'abitazione (art. 40, comma 6 d. lgs. n. 286/1998) di accesso all'istruzione (art. 26 del d.lgs. n. 251/2007) e al



riconoscimento dei titoli di studio (art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 251/2007): infine, il diritto di circolazione e soggiorno nei paesi europei dell'area Schengen (Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959).

La protezione internazionale comprende anche la protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria è definita dalla stessa direttiva 2011/95/UE ed è applicabile ad un «cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese». A differenza dello status di rifugiato, il timore di subire danno grave al ritorno non è collegato al motivo che lo origina, ma sono individuate delle situazioni (art. 14 del d.lgs. n. 251/2007) per le quali dev'essere riconosciuta la protezione sussidiaria: condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno ed internazionale. Il concetto di tortura, in particolare, è stato elaborato dalla Corte europea prendendo la definizione della Convenzione ONU contro tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984, ratificata e resa esecutiva con la legge del 3 novembre 1988, n. 498, come "ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984") per cui la tortura è "qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale". I responsabili del danno grave possono essere, come per le persecuzioni, lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte del suo territorio e soggetti non statuali.

È possibile l'esclusione dalla protezione sussidiaria, per motivi differenti dallo status di rifugiato, ovvero nel caso in cui il richiedente: abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi della Nazioni Unite (Art. 1 e 2 dello statuto delle Nazioni Unite); costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Una volta ottenuta la protezione sussidiaria, lo straniero ha un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, della durata di tre anni, rinnovabile e una serie di diritti ed obblighi connessi a questo status. Nel caso non gli fosse riconosciuta questa protezione, può impugnare la decisione della commissione territoriale e fare ricorso al Tribunale competente. La protezione sussidiaria garantisce il divieto di espulsione (a meno che non sussistano motivi per i quali lo straniero è ritenuto un soggetto pericoloso per lo stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato per un reato con conseguenza reclusione da un minimo di quattro a più di dieci anni). I diritti del titolare di protezione sussidiaria sono gli stessi del titolare dello status di rifugiato (v.d. status di rifugiato).

#### 4.4 La protezione umanitaria

Precedentemente al d.lgs. 113/2018, la tipologia di protezione più frequentemente utilizzata in Italia per coloro che non ottenevano la protezione internazionale era la protezione umanitaria, la cui definizione, presente nell'articolo 5 comma 6 del T.U. sull'Immigrazione (d.lgs. 286/1998) è la seguente: «il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione». Questa tipologia di protezione è residuale, e rispetta il principio di *non refoulement* (art. 33 della Convenzione

di Ginevra), ma non permette allo straniero di avere alcuni diritti che al contrario avrebbe con la protezione internazionale. I motivi di carattere umanitario possono essere: motivi di salute, catastrofi naturali, instabilità politica nel paese d'origine ed episodi di violenza nel paese d'origine. Il permesso per motivi umanitari ha durata dai 6 mesi ai 2 anni a seconda dei motivi e delle esigenze. Può essere rilasciato dalla questura a seguito di un esito negativo nella richiesta di protezione internazionale; o a richiesta del cittadino straniero, se ricorrono gravi motivi di carattere umanitario. È convertibile in permesso di lavoro alla scadenza. Permette l'accesso al lavoro, all'abitazione (quindi all'edilizia sociale residenziale) all'assistenza sanitaria e sociale, all'istruzione e alla formazione ma non al ricongiungimento familiare. Il d.lgs. 113/2018 ha abrogato la protezione umanitaria e il permesso di soggiorno per motivi umanitari; il governo (Conte I, dal 4 marzo 2018) riteneva che la protezione umanitaria, per definizione residuale e complementare alla protezione internazionale, venisse in realtà concessa nella maggioranza dei casi dalle commissioni territoriali. Il permesso per motivi umanitari viene quindi sostituito da un permesso di soggiorno per "protezione speciale" (all'art. 32, co. 3, d.lgs. 25/08, dunque nei casi riconoscimento dei presupposti di cui agli artt. 19, co. 1 e co. 1.1., d.lgs. 286/98) nel caso in cui il richiedente non possa essere espulso (poiché proviene da un paese cosiddetto "non sicuro" (individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) o più in generale, nel caso rischi una persecuzione o tortura nel paese d'origine. Questo permesso ha validità annuale, non può essere convertito in permesso per lavoro, ma può essere nuovamente concesso dalla commissione nel caso continuo a sussistere motivi per cui il richiedente non può essere rimpatriato. Al di fuori della procedura dell'asilo, il decreto 113/2018 sostituisce il permesso umanitario tre tipologie di permessi: il permesso per cure mediche per "agli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza". Ha validità di massimo un anno, si rinnova se vi sono i presupposti in base alle condizioni di salute, è valido solamente sul territorio italiano e non è esplicito se è possibile lavorare. La seconda tipologia di permesso è quella per calamità, concesso nel caso in cui "il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza". Ha validità di sei mesi solamente sul territorio italiano, permette l'accesso al lavoro ma non è convertibile in permesso per lavoro. Il

terzo caso è il permesso per atti di particolare valore civile nel caso in cui “il cittadino straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, cioè abbia esposto la propria vita ad un pericolo concreto per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per ristabilire l'ordine pubblico, per partecipare all'arresto di malfattori, per il progresso della scienza od in genere per il bene dell'umanità, o per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.” Il permesso ha validità due anni, permette l'attività lavorativa ed è convertibile in permesso per lavoro.

#### 4.5 Permessi sostitutivi al permesso per motivi umanitari

Il decreto 113/2018 modifica la dicitura “motivi umanitari” presente sul decreto 286/98 sostituendola con la dicitura “casi speciali”. Il primo permesso compreso nei casi speciali è quello per protezione sociale (art. 18, d.lgs. 286/98), concesso quando “nel corso di interventi dei servizi sociali o di operazioni di polizia o di indagini o di un procedimento penale per i reati di sfruttamento della prostituzione o di uno dei delitti indicati nell'art. 380 del codice di procedura penale, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno di tali delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.” Ha la durata di sei mesi, rinnovabile per un anno (in caso di accertamenti), permette l'attività lavorativa e formativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o per studio. Il secondo permesso per casi speciali è quello per vittime di violenza domestica (art. 18-bis, d.lgs. 113/2018), rilasciato nei casi in cui “nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento penale per determinati delitti, oppure nel corso di interventi assistenziali dei centri anti violenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di un cittadino straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.” Questo permesso dura un anno, consente l'attività lavorativa

e può essere convertito in permesso per lavoro o per studio. Il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo (art. 22 co. 12 quater d.lgs. 286/98) è rilasciato “al cittadino straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, nei casi di particolare sfruttamento lavorativo ... ovvero i casi in cui i lavoratori irregolarmente soggiornanti occupati siano in numero superiore a tre, o siano minori in età non lavorativa, o siano sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento previste al comma 3 dell'articolo 603-bis del codice penale” (Pala, 2011). Il permesso ha validità di sei mesi fino al rinnovamento di massimo un anno per il termine del processo, permette di lavorare e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

Con il decreto legge 130/2020 torna in vigore il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma con il nome di “protezione speciale”, avente la durata di due anni. Il permesso viene concesso agli stranieri che presentano seri motivi di carattere umanitario o “risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.

#### 4.6 L'accoglienza in Italia oggi

Nel 2019 la popolazione straniera in Italia, iscritta all'anagrafe, ammontava a 5,3 milioni (Dossier statistico immigrazione, 2020). 2,6 milioni sono cittadini di un paese europeo, dei quali il 20% circa appartiene ai paesi dell'Europa centro-orientale non UE. 1,2 milioni di stranieri residenti in Italia vengono da un paese dell'Africa (il 21,8%), mentre 1,1 milioni sono cittadini dell'Asia (21,2%) e 391mila sono cittadini americani (7,4%); i restanti sono stranieri provenienti dall'Oceania o sono apolidi. La presenza straniera sul territorio si concentra per lo più nel Centro-nord (83,1%), con la Lombardia prima regione per numero di stranieri. La popolazione romena è la più numerosa, e conta 1,2 milioni di residenti in Italia. Seguono i cittadini albanesi con 441mila residenti, i marocchini arrivano a 423mila e i cinesi a 305mila. I permessi di soggiorno concessi ai cittadini stranieri giunti in Italia si possono dividere in permessi di lungo periodo (posseduto dal 56,9% dei cittadini stranieri) e permessi a termine, posseduti dal 43,1% degli stranieri. Ci si concentrerà più nello specifico su questa seconda categoria. Tra i titolari dei permessi di soggiorno a termine abbiamo:

- 395.000 stranieri giunti per motivi di lavoro, pari al 25,5% dei 1.558.000 titolari di permessi “a termine” complessivi;
- quasi 835.000 soggiornanti per motivi di famiglia (nella maggioranza dei casi per ricongiungimento familiare), pari al 53,6%;
- 220.000 migranti titolari di un permesso legato a una qualche forma di protezione (richiesta asilo, titolari di protezione internazionale, ecc.), pari al 14,1%.

Bisogna prima di tutto ricordare che in generale l'Italia insieme all'unione europea, nonostante la percezione che ne hanno i cittadini, non presenta grandi numeri nell'accoglienza migranti rispetto ad altri paesi del mondo. In Africa subsahariana vi sono infatti 6,3 milioni di rifugiati, in Asia 4,2 milioni e in Medio-Oriente e Nord-Africa 2,6 milioni. Solo in Turchia sono accolti 4 milioni di rifugiati (Panico, n.d.). La tabella di seguito mostra il numero dei rifugiati o beneficiari di una protezione nei principali paesi di accoglienza europei al 2019:

<b>Paese</b>	<b>Valore assoluto</b>	<b>Numero ogni 1.000 abitanti</b>
Svezia	253.794	24,8
Malta	8.911	18,1
Austria	135.955	15,3
Cipro	12.325	14,1
Germania	1.146.685	13,8
Svizzera	110.168	12,9
Norvegia	53.888	10,1
Danimarca	37.540	6,5
Grecia	68.219	6,4
Francia	407.923	6,1
Paesi Bassi	94.430	5,5
Belgio	61.677	5,4
Italia	207.619	3,4

Tabella 1. Rifugiati/protetti, valori assoluti e incidenza per mille abitanti nei principali paesi di accoglienza (2019). Fonte: UNHCR.

Si noti che l'Italia è tra i paesi che accolgono meno rifugiati o beneficiari di protezione. Vediamo l'accoglienza in Italia più nello specifico. Nel 2019 i richiedenti asilo sono stati 43.783 (-18% rispetto al 2018). All'11% è stato riconosciuto lo status di rifugiato, al 7% la protezione sussidiaria e all'1% una protezione speciale. Vediamo di seguito una tabella che confronta i numeri dell'accoglienza dal 2017 al 2019 in Italia. Ci sono stati cali importanti (Daveri, 2019):

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Totale richiedenti	130.119	53.596	43.783
Pakistan	13.510	7.368	8.733
Nigeria	25.964	6.336	3.522
Bangladesh	12.731	5.026	2.951
Senegal	8.680	2.867	1.691
Ucraina	2.862	2.517	1.839
Mali	7.757	2.266	613
Gambia	9.085	2.101	932
El Salvador	1.407	1.735	2526
Marocco	1.852	1.734	1595
Costa D'Avorio	8.374	1.668	631
Guinea	7.777	1.421	-
Ghana	5.575	1.171	545
Georgia	550	1.086	974
Albania	492	1.002	1568
Venezuela	544	993	1549
Tunisia	436	895	741
India	519	843	1068
Iraq	1.661	838	945
Eritrea	4.979	818	-
Egitto	829	674	838
Somalia	2.055	621	407
Perù	131	601	2451
Kosovo	631	538	-

Colombia	223	493	881
Sri Lanka	335	468	392
Afghanistan	-	517	599
Cina	-	372	467
Turchia	-	454	459

Tabella 2. Fonte: Ministero dell'interno.

Si noti come il calo più importante sia avvenuto dal 2017 al 2018, continuando poi nel 2019 con una variazione più controllata.

Vediamo successivamente i dati sulle decisioni prese sulla richiesta di asilo. Confrontiamo qui di seguito i dati dal 2017 al 2019:

<b>Esiti</b>	2017	%	2018	%	2019	%
<b>Status di rifugiato</b>	6.827	8%	7.096	7%	10.711	11%
<b>Protezione Sussidiaria</b>	6.880	8%	4.319	5%	6.935	7%
<b>Protezione Umanitaria</b>	20.166	25%	20.014*	21%	-	-
<b>Diniego</b>	46.992	58%	63.742	67%	76.798	81%
<b>Protezione speciale</b>	-	-	-	-	616	1%
<b>Altri esiti</b>	662	1%	405	0%	-	-

Tabella 3. Fonte: Ministero dell'interno. \*Dato fino al 5 ottobre 2018 (prima del decreto del 4 ottobre 2018 n.113).

Si noti che la percentuale di dinieghi nel 2019 è aumentata vertiginosamente; il rapporto Aida (*Asylum Information Database*), evidenzia come sul territorio italiano, a differenza degli altri stati europei, sia sempre più difficile avere accesso ad una protezione. Il permesso per casi speciali o di protezione speciale, e l'eliminazione del permesso per motivi umanitari per il decreto 113/2018, non ha garantito l'acquisizione di una



protezione a molti dei richiedenti che ne avevano bisogno o diritto. Si parla di 101.600 irregolari in più in continuo aumento. I nuovi permessi introdotti sono appunto più difficili da ottenere ma anche da rinnovare. Il fatto inoltre di escludere i richiedenti asilo dal circuito SPRAR e il ridimensionamento dei fondi per i centri di accoglienza speciali hanno inciso sull'acquisizione di una protezione.

Alla fine del 2019 nel circuito di accoglienza (si parla sia di hot spot governativi che dei centri di seconda accoglienza) erano presenti 91.424 titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, corrispondenti allo 0,2% della popolazione italiana. Sono stati finanziati nel 2018 877 progetti SPRAR/SIPROIMI, nel 2019 erano 844 e nel 2020 795 (Rapporto Annuale SIPROIMI, 2019). I posti nel 2018 erano 35.881 mentre nel 2019 33.625 e nel 2020 30.682. Nel 2018 i migranti totali presenti nei centri di accoglienza erano 135.858, nel 2019 91.424 e nel 2020 84.445. Di questi, nel 2019 quelli accolti nei progetti SPRAR/SIPROIMI erano in tutto 24.388 mentre quelli accolti in altri centri di accoglienza erano 66.958, di cui solo 78 negli hot spot. L'accoglienza integrata e diffusa non riesce quindi a far fronte all'effettiva necessità, e i centri di accoglienza straordinaria rimangono la prassi.

## Capitolo 5.

### Presentazione delle interviste

Veniamo quindi alla presentazione delle interviste. Ne sono state svolte in tutto nove; l'obiettivo era quello di capire meglio la situazione dei richiedenti asilo e rifugiati cinesi e del sistema di accoglienza in cui si trovano, ascoltando le opinioni di professionisti che hanno lavorato sul campo e tenendo conto dei dati e della letteratura già presenti. Le domande sono state sottoposte a due mediatori culturali di lingua cinese, a tre avvocati, a due assistenti sociali e ad un'operatrice sociale che hanno lavorato con richiedenti asilo o rifugiati cinesi; infine, un'intervista è stata sottoposta ad una richiedente asilo cinese, fedele della Chiesa di Dio Onnipotente. Per le quattro categorie di persone (avvocati, operatori e assistenti sociali, mediatori culturali e richiedenti asilo) sono state preparate domande differenti; nel dialogo sono poi venute a galla questioni che non erano state prese in considerazione nelle domande (interviste semi-strutturate). Vediamo i dati in breve: nel 2014, 84 persone di nazionalità cinese facevano la richiesta d'asilo in Italia, per poi aumentare nel 2015 con 356 richiedenti e arrivando nel 2016 ad 871. Nel 2018 le domande sono state 372 e nel 2019 467. È la nazionalità che ha registrato un incremento maggiore nelle domande di asilo. Dei richiedenti asilo cinesi arrivati dal 2015 si segnalano casi isolati di cinesi appartenenti all'etnia uigura (Finnegan, 2020) a causa della persecuzione in corso in Cina (un milione e 600 mila uiguri vive fuori dalla Cina, emigrati in Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan, gruppi più piccoli in altri paesi tra i quali Afghanistan, Australia, Belgio, Canada, Germania, Norvegia, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Paesi Bassi, Turchia e Stati Uniti d'America, Amnesty International, 2020) e più numerosi casi invece di donne cinesi vittime di tratta (Sander, 2020) un fenomeno in continuo aumento ma difficile da studiare e poco visibile, Cologna, 2003). Tuttavia la maggior parte dei richiedenti asilo di nazionalità cinese appartiene, secondo i dati, alle chiese domestiche cinesi (ce ne sono diverse), e molti di loro sono fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente; anche le persone intervistate hanno dichiarato di essere venute in contatto nella maggioranza dei casi con persone cinesi fedeli di questo culto.

## 5.1 Il punto di vista di operatori e assistenti sociali

Sono state analizzate le interviste dividendole in quattro categorie in base alla professionalità e al ruolo dell'intervistato. Iniziamo dalla prima categoria: operatori e assistenti sociali. Le intervistate lavorano o hanno lavorato in tre province diverse del nord Italia. L'operatrice, che chiameremo con lo pseudonimo Emma, lavora in un progetto SPRAR/SIPROIMI; Alessia, una delle assistenti sociali, lavora tramite cooperativa per diversi CAS (sia accoglienza diffusa che in centri collettivi) e l'altra assistente sociale, Valentina, lavora a sua volta tramite una cooperativa, sia in centri SPRAR/SIPROIMI e CAS. Per i richiedenti asilo o rifugiati cinesi non è così frequente inserirsi nel circuito dell'accoglienza, sia SPRAR/SIPROIMI che CAS (A buon diritto, 2017). Le operatrici e le assistenti sociali intervistate hanno avuto un numero esiguo di beneficiari cinesi durante gli anni di lavoro; si parla di due o tre richiedenti asilo massimo per ogni centro preso in considerazione. In generale, pochi operatori o assistenti sociali hanno lavorato con richiedenti asilo o rifugiati cinesi nei centri di accoglienza. Le persone intervistate si sono dichiarate stupite all'incontro con beneficiari cinesi, situazione che, prima del 2015, non si era mai vista e di cui si sapeva ancora troppo poco. I richiedenti cinesi di cui parlavano le assistenti e l'operatrice sociale sono stati accolti prevalentemente tra il 2017 e il 2019. Tutti appartenevano alla Chiesa di Dio Onnipotente, eccezione fatta per il beneficiario di un centro che invece era di etnia uigura, e possedeva lo status di rifugiato. Due dei beneficiari erano ancora richiedenti asilo, agli altri quattro è stata invece negata una forma di protezione; una delle assistenti sociali ha ribadito che, nella provincia del nord Italia in cui operava, confrontandosi con i colleghi di altri centri, ai richiedenti asilo cinesi è stato dato sempre il diniego, mentre altri beneficiari di altre nazionalità, almeno dopo il ricorso in primo appello, ricevevano tendenzialmente lo status di rifugiato o la protezione umanitaria.

Le storie raccontate e riportate poi dall'operatrice e dalle assistenti sociali sono molto simili; i richiedenti raccontano di aver cominciato a pregare nel paese d'origine in forma privata, spesso in luoghi appartati (case di parenti o amici, oppure nei boschi) e che, dopo essere stati denunciati dal governo cinese, sono fuggiti; nel primo periodo tentavano di cercare rifugio in altre città della Cina, tramite una rete di confratelli. Poi, non potendosi più nascondere, decidevano di partire, in questo caso per l'Italia. Una delle richiedenti ha dichiarato all'operatore che, al momento della partenza, era già in possesso

di un passaporto, e che per il visto per arrivare in Italia aveva chiesto ad un amico funzionario del governo. Come già affermato precedentemente, questa è la situazione standard per chi fugge dalla Cina. Inoltre, molti cinesi sono riusciti ad arrivare facilmente in Italia in aereo, specialmente nel 2015, grazie all'expo, per cui quell'anno ottenere i visti è stato più semplice. I richiedenti cinesi non arrivano subito nei centri di accoglienza, ma inizialmente vengono ospitati da connazionali (in appartamenti condivisi). Questo perché, anche prima dell'arrivo in Italia, la chiesa ha già dei contatti con i richiedenti di nazionalità cinese, e loro stessi sanno di potersi recare da altri confratelli o da connazionali (probabilmente non dichiarando a questi ultimi di essere fuggiti dalla Cina per motivi religiosi, temendo di essere cercati dal governo cinese), soprattutto nella zona di Milano (nella Chinatown, in cinese 华人街 *huarenjie*, in via Paolo Sarpi). Quando poi arrivano nell'accoglienza (CAS o SPRAR), e dopo che il visto turistico (che dura tre mesi) scade, vengono accompagnati nella procedura per presentare la domanda di asilo. Le persone intervistate affermano che in generale i richiedenti asilo cinesi sono estremamente diffidenti; anche nel raccontare la loro storia all'avvocato o all'operatore legale sono molto cauti. Allo stesso tempo, si dimostrano rispettosi ed educati con gli operatori ma anche con i beneficiari, e cercano di fare il possibile per ottenere la protezione che meritano.

Le persone intervistate hanno potuto accompagnare i richiedenti all'udienza per la commissione e l'operatrice ha seguito un richiedente nel suo iter per il ricorso. I punti non chiari per le commissioni, e che hanno portato quindi al diniego dei richiedenti asilo cinesi, riguardano, come già individuato, l'ottenimento del passaporto o del visto; i controlli in uscita dalla Cina; la persecuzione, non registrata nella zona di provenienza dei richiedenti; e il racconto riguardante la fede e la conversione, non ritenuto credibile. Durante i colloqui precedenti all'udienza per il ricorso, gli avvocati chiedono spiegazioni ai richiedenti su questi punti. Emma, operatrice sociale, riferisce che durante l'incontro con l'avvocato per l'udienza per il ricorso (come regola dei progetti di accoglienza, l'operatore non potrebbe contattare un avvocato per un beneficiario, ma Emma riteneva fondamentale prestare aiuto al richiedente, che non aveva contatti di questo tipo e non avrebbe saputo come fare):

*il richiedente cinese che ho accompagnato è arrivato ad un crollo emotivo durante il colloquio per preparare il ricorso: il mediatore che avevamo chiamato (inviato da una cooperativa, n.d.r.) non era preparato a tradurre quello che veniva detto dal richiedente, per questo il suo racconto sembrava confuso e non sincero, ma*

*solo per colpa della traduzione, anche perché io la storia la conoscevo; l'avvocato si è innervosito, alzando molto la voce e arrabbiandosi. Finito l'incontro ho pensato di contattare un altro mediatore più preparato, per scrivere le "memorie" del richiedente, rispondendo ai punti non chiari segnalati dalla Commissione, e mandarle successivamente all'avvocato. Non è un lavoro che si fa di solito, ma le ho provate tutte.*

Le persone intervistate segnalano, chiaramente non solo per il caso dei richiedenti asilo cinesi, una lunga attesa per le convocazioni alle udienze o per la risposta della commissione. Gli esempi portati sono i seguenti: uno dei richiedenti asilo cinesi arriva nel centro di accoglienza ad aprile 2017 (era in Italia dal 2015); a luglio 2017 viene convocato in commissione per una prima udienza, la commissione vuole sentire il racconto una seconda volta nel dicembre 2017. Solo a dicembre 2018 arriva l'esito, negativo; si fa quindi domanda per il ricorso (obbligo di presentarla entro i tre mesi dal diniego), l'udienza è fissata ad ottobre 2021. Un altro richiedente arriva nel centro di accoglienza a luglio 2019, lo stesso mese ha l'udienza in commissione; l'esito negativo gli arriva a gennaio 2019, ha presentato poi il ricorso nei mesi successivi, l'udienza è stata fissata ad ottobre 2020 (l'operatore non conosce l'esito in quanto il richiedente è uscito dal progetto e non ha più dato notizie della sua situazione). Altri tre richiedenti sono arrivati nel centro di accoglienza nel 2017 e hanno avuto l'udienza in commissione nel 2019, con diniego ricevuto dopo poco; l'udienza per il ricorso, tuttavia, è fissata, per tutti e tre, nel 2023.

Tutte e tre le persone intervistate credevano fermamente al racconto presentato dai richiedenti asilo cinesi riguardante il motivo per cui erano fuggiti dalla Cina; hanno compreso l'intensità della fede di queste persone in primis vedendoli frequentare spesso gli incontri della chiesa (via internet o a casa di altri confratelli) e nel notare l'assiduità nel partecipare a conferenze o formazioni religiose (nella maggior parte dei casi online). Per giunta, i beneficiari erano scappati dalla Cina tagliando completamente i contatti con le proprie famiglie affinché non dovessero rinnegare la propria fede, e allo stesso modo per proteggere i propri cari da un'eventuale reazione, in caso di contatti sospetti, del governo cinese. Come già scritto, i richiedenti asilo cinesi appartenenti alla chiesa di Dio Onnipotente hanno molto timore del governo cinese e di quello che effettivamente potrebbe compiere nei loro confronti. Sono quindi molto diffidenti soprattutto nei confronti dei connazionali cinesi non confratelli. È piuttosto comune per questa tipologia

di beneficiari richiedere dei mediatori di lingua cinese non cinesi; o rifiutare tirocini o lavori perché non si sentono abbastanza sicuri temendo il governo cinese. Tutte e tre le persone intervistate ricordano per esempio che i beneficiari di nazionalità cinese nel centro in cui si trovavano insistevano per non essere filmati (durante dei laboratori o delle uscite di gruppo); o che è stato difficile trovare loro un tirocinio in quanto erano molto diffidenti, e hanno quindi rifiutati molte possibilità; oppure per i colloqui di lavoro (con la finalità di ottenere un contratto di lavoro, uno degli obiettivi principali dei centri SPRAR/SIPROIMI o CAS), ponevano molte domande per assicurarsi che fosse tutto veritiero e non fosse un altro modo per essere controllati dal governo cinese; o ancora chiedevano di essere accompagnati dall'operatore o dall'assistente sociale al colloquio, sempre per timore che qualcuno potesse far loro del male. Alessia afferma:

*ho accompagnato un beneficiario ad un colloquio di lavoro in un ristorante per la posizione di cuoco; sembrava tutto a posto, il lavoro era buono, ma dopo aver visto che la cucina era divisa dalla sala solamente da un vetro trasparente, il beneficiario cinese ha rifiutato il lavoro, avendo paura di essere visto e quindi spiato.*

Emma ricorda un'altra situazione comune riscontrata da lei e da altre operatrici nel suo centro di accoglienza:

*i beneficiari cinesi mi chiedevano, per tirocini o anche lavori, di avere orari ridotti, per seguire gli incontri della chiesa online o in presenza. Spesso risultava difficile accontentarli, proponevo quindi orari "standard", ma rifiutavano senza pensarci.*

Secondo le intervistate il primo interesse dei richiedenti asilo cinesi era in realtà quello di imparare al meglio la lingua italiana, richiedendo agli operatori e assistenti sociali anche corsi ulteriori rispetto a quelli interni ai progetti (per esempio tramite il CPA). Alcuni dei richiedenti asilo cinesi partecipavano ad attività extra (visite nei musei, incontri informali di vario tipo); altri erano molto più diffidenti. Emma, Alessia e Valentina ricordano comunque che, dato il costante timore per la possibilità di essere scoperti, la Chiesa e la comunità di fedeli rimane il loro vero e quasi unico punto di riferimento: per le informazioni la Chiesa rimane l'unica fonte attendibile; tendono a fidarsi solamente dei confratelli, e a passare la maggior parte del tempo con loro; ed anche per la ricerca lavoro si rivolgono ad esperti all'interno della Chiesa (comprensibile data la difficoltà nel

conciliare un'attività lavorativa con gli impegni religiosi). Emma segnala per esempio che i beneficiari cinesi del suo progetto frequentavano un corso presso una consorella; inoltre, quando necessitava di un mediatore per tradurre al meglio le memorie, il richiedente ha chiamato un fedele che potesse aiutarlo in quella situazione.

La seconda parte delle domande riguardava il d.lgs. 113/2018. Le persone intervistate hanno reso note diverse questioni e cambiamenti portati dal decreto Salvini nel 2018:

- il taglio ai fondi per l'accoglienza che ha causato la chiusura di alcuni CAS più piccoli (accoglienza diffusa negli appartamenti) per la riduzione da 35 euro a 21 euro pro die pro capite. Chiudere un centro di accoglienza significa tante cose: molti lavoratori (operatori e assistenti sociali, mediatori linguistici, personale medico) possono perdere il lavoro (Nardinocchi, 2019) o, nel migliore dei casi, essere trasferiti; i beneficiari precedentemente accolti dal centro devono essere spostati in altri centri, spesso si tratta di centri collettivi, i quali a discapito dei centri di accoglienza diffusa, riescono a sopravvivere anche dopo i tagli ai fondi. Nei centri collettivi, essendoci un numero elevato di persone, è più difficile assistere ogni beneficiario al meglio; allo stesso tempo, i beneficiari trasferiti rischiano di perdere i contatti acquisiti sul territorio, se il progetto in cui vengono spostati si trova molto lontano dal centro in cui avevano abitato precedentemente. Il taglio ai fondi ha portato a dover ridurre delle ore al personale oppure a doverlo tagliare completamente (insegnante d'italiano, operatore legale, medico o infermiere dei centri, mediatori). L'assistente sociale ricorda per esempio che, avendo necessità di mediatori ma non potendo assumerne, questa funzione era espletata dagli operatori, non preparati alla mansione.
- L'abolizione della protezione umanitaria, che non ha inciso più di tanto sui richiedenti asilo cinesi (i quali ricevono lo status di rifugiato o il diniego), ma che ha precarizzato la situazione di tanti richiedenti o beneficiari di questa protezione. Di fatto, ci sono stati molti più dinieghi (precedentemente la protezione umanitaria era quella più utilizzata). Per coloro che beneficiavano della protezione umanitaria o erano in attesa di ottenerla, si è creata una situazione di stallo: dovevano attendere che venisse valutata la loro condizione e nel caso avrebbero ottenuto una protezione speciale; oppure, poteva esserci la conversione in permesso di soggiorno per lavoro. Chi non risultava idoneo, si ritrovava senza alcun permesso.

Da decreto, un beneficiario avente la protezione umanitaria aveva il diritto a rimanere nel progetto fino alla scadenza del finanziamento del progetto stesso. L'assistente sociale ha portato l'esempio di molte donne con figli a carico, titolari di protezione umanitaria, le quali conseguentemente all'abolizione del permesso umanitario, non sono state tutelate adeguatamente nonostante la situazione di vulnerabilità e hanno dovuto lasciare il centro di accoglienza in cui risiedevano.

- La modifica allo SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), che diventa SIPROMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati). Questo ha comportato l'impossibilità per i richiedenti asilo di entrare nei progetti SIPROIMI ma non solo; anche i richiedenti asilo già presenti in questi progetti, sono stati trasferiti in centri di accoglienza straordinaria. Trasferire un richiedente da un progetto all'altro in breve tempo ne precarizza la situazione, essendo fondamentale la creazione di una rete sul territorio di residenza; allo stesso tempo, un richiedente asilo alla fine del percorso di prima accoglienza rimane senza la possibilità di passare ad un progetto di seconda accoglienza: il suo percorso di integrazione, perciò, si blocca. Per di più, come ricorda l'operatore durante l'intervista, al beneficiario di protezione umanitaria non sono stati dati dei rimborsi e non vi è stata possibilità di fornirgli l'autonomia alloggiativa (soldi all'uscita in modo da alleggerire i costi sulle spalle del beneficiario).
- L'impossibilità, per chi detiene un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di iscrizione anagrafica (Biarella, 2020). Come puntualizza una delle assistenti sociali intervistate, non poter procedere per l'iscrizione anagrafica ha svariato conseguenze nell'erogazione di servizi: risulta difficoltoso iscrivere i minori a scuola (è necessario lo SPID e quindi avere la carta d'identità); fare le carte bancarie; iscriversi ai Centri per l'impiego. Ci sono state tuttavia situazioni in cui veniva concessa l'iscrizione anagrafica o alcuni servizi come quelli sopra elencati anche ai richiedenti asilo, eludendo il sistema: l'operatrice sociale ha dichiarato che un operatore del comune ha permesso ad un richiedente asilo l'iscrizione anagrafica; oppure che era a conoscenza di un avvocato che ha sollecitato un centro per l'impiego ad iscrivere un utente anche senza la residenza. Inoltre, per i richiedenti asilo rimasti nei progetti SIPROIMI, in mancanza di posti in altri centri, non venivano più concesse le spese per l'integrazione (autonomia alloggiativa,



corsi di formazione professionale, borse tirocini, altre spese come la patente o attività culturali).

- Per ultimo un punto segnalato da Valentina, una delle due assistenti sociali: si tratta di un evento che l'intervistata ha tuttavia notato come standard nella sua provincia. Dopo il 4 ottobre 2018 la prefettura della provincia in cui si trovava il centro ha cominciato ad inviare controlli serrati per verificare le condizioni degli ambienti. Le persone mandate per queste ispezioni non erano competenti (non si comprendeva bene la loro funzione, ma l'assistente sociale sapeva che erano ex finanziari in pensione) e avevano un'idea politica a sfavore dei centri di accoglienza. Questi "controllori" hanno disposto numerose multe verso cui poi vi è stata contestazione. L'assistente sociale ammette di non sapere l'esito della contestazione, in quanto poi i centri che avevano ricevuto le multe sono stati chiusi.

Traspare chiaramente come il decreto Salvini 113/2018 abbia portato diversi cambiamenti, che, come dichiarato dagli intervistati, hanno peggiorato la situazione dell'accoglienza in Italia. Tuttavia, vi sono una serie di problematiche del sistema di accoglienza in sé. Innanzitutto a partire dalla valutazione della storia da parte delle commissioni e di conseguenza il grande numero di dinieghi; le tempistiche della commissione stessa o dei tribunali per fissare le udienze; in alcuni casi l'incompetenza di alcune figure (l'esempio precedentemente scritto riguardante il mediatore culturale); l'abuso nell'utilizzo dei CAS, e in particolare dei centri collettivi per accogliere i richiedenti o altri beneficiari.

## 5.2 La prospettiva dei mediatori linguistico-culturali

Veniamo quindi alla seconda "categoria" di persone, ovvero i mediatori linguistico-culturali, chiamati anche mediatori culturali (Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo, 2010). Il mediatore linguistico-culturale non ha solamente il compito di tradurre dalla lingua di origine a quella di arrivo, molte volte accompagna le persone straniere in luoghi come gli ospedali, le commissioni, le questure; conoscendo presumibilmente la storia e la cultura del paese d'origine del migrante, ha il compito di spiegare le differenze con il paese di arrivo, senza imporre però imporre le proprie

conoscenze e idee. Dovrebbe facilitare l'inserimento del cittadino straniero nel contesto sociale italiano. Le interviste sono state sottoposte a due mediatori: Giorgia lavora prevalentemente in province del nord Italia, mentre David in una provincia del centro-sud Italia. Entrambi operano con una cooperativa ma svolgono anche mansioni come lavoratori autonomi. Giorgia ha seguito in tutto cinque udienze di cinque richiedenti asilo cinesi in Commissione dal 2017 al 2018; ha poi svolto delle mediazioni con richiedenti asilo ospitati in centri di accoglienza. Il periodo in cui ha lavorato maggiormente è stato dal 2016 al 2018. Il secondo mediatore, David, ha svolto delle mediazioni con richiedenti asilo cinesi dal 2015 fino al 2020; dal 2015 al 2018 ha seguito diverse udienze in commissione (in tutto ha svolto cinquanta mediazioni con richiedenti asilo o rifugiati cinesi).

In generale, i due mediatori intervistati ritengono alcune testimonianze veritiere; hanno sentito tuttavia anche storie piuttosto assurde o situazioni ambigue. In ogni caso, come ripetono gli intervistati, un mediatore deve mantenere la propria professionalità e non dare giudizi. Giorgia ha portato l'esempio di una donna che in commissione dichiarava di essere stata perseguitata in Cina per motivi religiosi. Tuttavia, alle domande da parte della commissione più strettamente legate al credo religioso non sapeva rispondere o dava risposte poco credibili, come ad esempio che "il senso del Natale per i cristiani è che non si lavora". La mediatrice ha sospettato di essere di fronte ad un caso di tratta, in quanto la donna diceva di lavorare da sola, e non aveva, o non voleva fornire, nessun contatto di connazionali in Italia. La donna veniva inoltre dal Zhejiang, regione di provenienza di molti immigrati cinesi (per motivi economici) in Italia. Uno dei due mediatori ha inoltre fatto una mediazione in commissione con una richiedente asilo cinese per motivi di tratta; tuttavia, è una situazione molto rara, non vi sono dati specifici su donne cinesi che chiedono l'asilo per motivi di tratta. Come hanno ribadito gli intervistati, le storie narrate risultavano piuttosto simili: in Cina, i richiedenti venivano in contatto con questa fede tramite persone vicine a loro, o si recavano nelle parrocchie principali, per poi continuare a pregare in gruppi più piccoli, nei salotti a lume di candela per non essere scoperti. Non utilizzavano libri, ma imparavano le preghiere a memoria per non essere scoperti. Tuttavia venivano comunque trovati e subito denunciati; il governo cinese solitamente espone dei cartelli per strada scrivendo "se conosci o vedi questa persona, segnalalo alle autorità", così da rendere tutti i cittadini coinvolti nella ricerca. I richiedenti provenivano da diverse zone della Cina (i mediatori intervistati ricordano richiedenti

provenienti dal Dongbei, provincia nord-orientale della Cina, dal Sichuan, nel sud-ovest e dal Guandong, zona meridionale). Uno dei due mediatori ha parlato di un richiedente di ventuno anni che ha mostrato uno di questi cartelli; lo stesso richiedente ha scoperto le proprie ferite, piangendo molto durante la testimonianza; ha ammesso inoltre di essere stato in carcere. I richiedenti quindi scappano dal luogo in cui si trovano, vagano per diverse città in Cina in attesa di ricevere i documenti per fuggire. Molti di loro sono arrivati in Italia nel 2015, anno dell'expo, dove era più semplice ottenere i visti. Tutti arrivano con la cosiddetta "testa di serpente", il trafficante che li accompagna in Italia in aereo. Arrivati in Italia, sono ospitati da altri connazionali in appartamenti; se i connazionali non sono confratelli, non comunicano loro il motivo per cui sono giunti in Italia. I fedeli della Chiesa richiedono tendenzialmente mediatori italiani che parlino cinese. I mediatori ribadiscono che la maggior parte dei richiedenti che hanno assistito in commissione non risiedevano in un centro di accoglienza; tuttavia, i pochi ospitati da SPRAR o CAS risultavano più preparati per la commissione, per esempio portavano i certificati medici che attestavano traumi (fisici e psicologici). Sicuramente, anche essere accompagnati fisicamente in commissione territoriale, può aiutare il richiedente a livello psicologico e l'operatore può essere un riferimento in caso di difficoltà.

Per l'udienza in commissione, i mediatori arrivano nel luogo e all'ora prestabiliti e, senza alcun contatto precedente con il richiedente, svolgono la mediazione. Non sapranno mai l'esito dell'udienza. Come afferma Giorgia, l'ambiente è asettico, il richiedente non è sicuramente posto nelle condizioni di essere tranquillo e a suo agio; nelle commissioni seguite c'era solamente un commissario il quale teneva davanti a sé il computer. Entrambi gli intervistati affermano che le domande erano molto simili: prima di tutto necessitavano sapere i dati generali del richiedente, poi i motivi per cui era fuggito (non hanno chiesto troppo riguardo al viaggio) e gli elementi del credo religioso. Uno dei richiedenti ha recitato delle preghiere; un altro ha mostrato le ferite e il cartello su cui vi era scritto che era ricercato. Questi sono elementi importanti per le commissioni, che valutano quindi in positivo la richiesta. L'udienza dura molte ore (in media 4 ore e 30), è molto stancante sia per il mediatore che per il richiedente (da specificare che il mediatore deve tradurre in prima persona). In più, come ribadisce la mediatrice, la dimensione della mediazione è totalmente eliminata.

*La dimensione inesistente è proprio quella della mediazione, non vi è nessun margine per spiegare meglio alcuni concetti; un commissario non sa le particolarità di una lingua. In cinese non viene specificato il genere o il numero,*

*per questo io facevo delle domande al richiedente in modo da tradurre meglio (per esempio, se l'amico di cui parlava era femmina o maschio); ho trovato tuttavia commissari che si infastidivano per le domande che ponevo.*

Giorgia, la stessa mediatrice, critica inoltre il fatto che

*tramite le cooperative tutti possono svolgere la mansione di interpreti e mediatori; tuttavia bisognerebbe avere un buon vocabolario e un buon livello linguistico. Come interpreti e mediatori viene preso di fatto chiunque. Difficilmente può essere rifatta un'udienza in commissione; e in più, non vi è un colloquio che precede la commissione. Si arriva, si entra, e si va via.*

La mediazione avviene oralmente e il commissario scrive la testimonianza in italiano; il mediatore, al termine delle domande, deve scrivere la traduzione in lingua cinese di quanto segnato dal commissario; a quel punto, il richiedente può firmare il foglio. Tuttavia, molti richiedenti aggiungono elementi alla fine, che vengono inseriti alla voce "aggiunto in fase di rilettura". Non tutti i commissari, come ricordato dai mediatori, permettono questa aggiunta. Un problema importante segnalato dalle persone intervistate riguarda il lavoro di mediatore tramite cooperativa. In primis le cooperative stesse continuano a cambiare gli appalti, della durata di 6 mesi fino ad un anno (Riverso, 2019), non si crea quindi continuità con un progetto; e gli enti che appaltano selezionano le cooperative che presentano i costi più bassi. Il mediatore culturale all'interno della cooperativa è quindi pagato molto poco (10 euro all'ora netti), nonostante abbia una mansione importante e rischiosa da svolgere. Come già scritto precedentemente, il lavoro è pesante e faticoso a livello fisico e psicologico, e il mediatore culturale ha responsabilità enorme.

### 5.3 La testimonianza di una richiedente asilo cinese

Un'intervista è stata sottoposta anche ad una richiedente asilo cinese, che chiameremo con lo pseudonimo Chiara. Come già scritto nella sezione "metodologia" (v.d. Capitolo 1), l'obiettivo era di intervistare diversi richiedenti asilo cinesi appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente; non è stato possibile poiché tutti quelli contattati avevano timore della possibilità che il governo cinese potesse arrivare a loro. Anche Chiara è stata estremamente cauta; prima dell'intervista si è assicurata che non venissero scritti il suo nome, dove visse in questo momento e da quale provincia della Cina provenisse. Non solo, si è voluta assicurare che tipo di tesi si stesse scrivendo e a quale scopo. Dopodiché, ha richiesto di essere intervistata online, attraverso un'applicazione di teleconferenza (Meet Beta) consigliata da lei stessa; durante l'intervista non ha mai acceso la videocamera e si è registrata con un nome falso. Nella prima parte dell'intervista, Chiara ha raccontato il motivo della sua fuga dalla Cina. Ha detto di essere arrivata in Italia perché il governo cinese, in particolare dopo l'elezione di Xi Jinping a segretario del Partito Comunista Cinese, ha intensificato la persecuzione nei confronti delle Chiesa domestiche, in particolare della Chiesa di Dio Onnipotente; in Cina tantissimi cristiani sono stati perseguitati, arrestati e picchiati violentemente. L'intervistata continua dicendo che in Cina, insieme ad altri "fratelli e sorelle" della chiesa si incontravano nelle case, e dovevano stare molto attenti e non essere scoperti. Una sera (nell'aprile 2018), si trovava nella casa di una sorella a pregare; il figlio della sorella è tornato da un'altra città e, scoperti i fedeli durante la preghiera, ha immediatamente chiamato la polizia per denunciarli. Chiara ha ammesso di aver avuto paura e di essere scappata; dopo la fuga, ha scoperto che la sorella dalla quale si era recata per pregare era stata arrestata. In più, avevano appeso delle foto segnaletiche che scrivevano che era ricercata; ha chiesto rifugio in una città limitrofa a casa di un'altra consorella che l'ha aiutata ad ottenere il visto per l'Italia, essendo già in possesso del passaporto. Chiara afferma che la situazione era molto urgente, e che fortunatamente ottenere un visto turistico per l'Italia era relativamente semplice in quel periodo; dopo due mesi è quindi riuscita ad arrivarci da sola. Alla domanda relativa alla sua famiglia, l'intervistata, con esitazione risponde:

*i miei familiari (mia madre, mio padre, mio fratello e mia sorella) sono tutti cristiani della Chiesa di Dio Onnipotente ma frequentavano riunioni diverse dalle mie. Anche loro sono stati denunciati dai vicini di casa, e per questo sono scappati; nei due mesi prima che di arrivare in Italia non li ho incontrati, perché stavano già scappando. Da quel momento non li ho più visti e nemmeno chiamati.*

È stato inoltre chiesto a Chiara il motivo per cui non avesse scelto una meta più prossima alla Cina; la risposta è stata che temeva che per il governo potesse essere semplice raggiungerla in un paese troppo vicino (è stato fatto l'esempio di Taiwan).

Nella seconda parte dell'intervista, Chiara prosegue dicendo che è arrivata in aereo ed è atterrata a Milano; è quindi andata in via Paolo Sarpi (华人街, *huarenjie*, dove sapeva esserci altri connazionali); ha abitato in una foresteria per un mese, pagando una cifra esigua per ogni notte. Si è recata poi alla questura di Milano dove ha richiesto il permesso di soggiorno, ma le hanno comunicato che avrebbe dovuto aspettare altri tre mesi; il visto le sarebbe presto scaduto, non sapeva quindi come fare. Dichiarò che in ha incontrato un ragazzo africano che le ha consigliato di andare in un'altra città del nord Italia, e che lì sarebbe stato più semplice ottenere un permesso di soggiorno essendo la città più piccola. Chiara è quindi andata via da Milano, nonostante nella nuova città non avesse amici o altri connazionali che potessero aiutarla. Appena arrivata ha cercato un alloggio; ha chiesto informazioni per strada e anche in questo caso un ragazzo africano le ha suggerito di domandare in comune. Lì ha raccontato il motivo per cui si trovava in Italia e che necessitava di un posto per dormire; le hanno consigliato di domandare presso la Caritas della città di riferimento. Alla Caritas l'intervistata è rimasta due mesi; gli operatori le hanno consigliato di fare richiesta per lo status di rifugiato in questura portando la dichiarazione di ospitalità. In questura le hanno dato quindi il permesso temporaneo. Alla Caritas non hanno mai chiamato un mediatore di cinese, tranne quando la richiedente ha compilato il modulo C3. Chiara afferma di aver parlato inglese nonostante lo conoscesse poco, oppure, nella maggioranza dei casi, di aver usato, con molte difficoltà, Google traduttore. Il centro Caritas apriva solamente di notte, quindi la richiedente durante il giorno sostava nei parchi, in biblioteca o per strada. Successivamente le hanno comunicato che non poteva più rimanere a dormire perché il progetto prevedeva un tempo definito di due mesi e non oltre; le hanno dato ancora una settimana come limite massimo.

*Continuavo ad andare nel comune ogni giorno a chiedere dove potevo andare a dormire, ma mi rispondevano che non c'era nessun posto libero. Quindi sono dovuta andare via dalla Caritas; di giorno stavo nei parchi, mentre la notte andavo a dormire nell'ospedale di Treviso. Una notte delle persone si sono accorte che dormivo lì e mi hanno detto di andare via. Il giorno dopo sono andata*

*a dormire in un altro ospedale vicino, ma lì faceva freddo, e le sedie non erano comode.*

Per tre settimane la richiedente asilo intervistata è rimasta in questa situazione; si è recata spesso sia in comune che in prefettura, ma veniva ignorata. Molti operatori non credevano alla sua storia di persecuzione, per il fatto che fosse arrivata in Italia in aereo. Finalmente un giorno, dopo essersi recata alla prefettura, dall'ufficio le hanno comunicato che le avevano trovato un posto; un'operatrice l'ha quindi accompagnata nella struttura (un centro di accoglienza straordinaria) che l'avrebbe ospitata.

Al suo interno vi erano altre 20-30 persone; la richiedente è rimasta da dicembre 2018 a luglio 2019. Continuava nel frattempo ad aspettare la chiamata per la commissione. Successivamente il centro in cui era ospitata ha dovuto chiudere (a causa del d.lgs. 113/2018); è quindi stata spostata in un altro piccolo centro di accoglienza straordinaria. Nel primo centro vi era l'insegnante di italiano, nel secondo non era presente. Dopo tre mesi, anche il secondo centro ha chiuso, ed è stata spostata in un terzo centro di accoglienza straordinaria. Anche qui non era presente l'insegnante di italiano poiché il centro non disponeva di risorse per pagarne una. Chiara, descrivendo i due centri afferma che nessuno all'interno parlava cinese, eccezione fatta per un'altra beneficiaria di nazionalità cinese, consorella, con cui si è fortunatamente trovata e confrontata. Con lei Chiara seguiva anche le riunioni online della chiesa; durante le riunioni "incontravano" altri fedeli che si trovavano in Italia, fuggiti dalla Cina perché appartenenti ad una chiesa domestica. Mentre la richiedente si trovava nel secondo centro, a settembre 2019 è stata convocata dalla commissione; con lei c'era un mediatore italiano che parlava cinese, ma non era competente e non riusciva a tradurre bene. È stata quindi convocata una seconda volta ma in quel momento non stava bene; l'hanno riconvocata la terza volta, con un mediatore di nazionalità cinese (la richiedente non ha avuto problemi al riguardo). Chiara afferma che in commissione le hanno fatto molte domande, ma tutto sommato l'hanno tranquillizzata. Tuttavia, i commissari non sembravano conoscere effettivamente la situazione cinese e le persecuzioni religiose da parte del governo; le hanno posto diverse domande su come fosse riuscita ad uscire dalla Cina e ad ottenere il visto. In generale, lei ritiene non le credessero. Ad oggi (febbraio 2021) non le hanno ancora comunicato l'esito della richiesta di asilo; è ancora in possesso del permesso per richiedente asilo, il quale si rinnova ogni sei mesi. Durante la permanenza nei centri, non ha avuto nessun aiuto dal

punto di vista legale e non è stata seguita da nessun avvocato. Sta continuando a studiare l'italiano per trovare lavoro in futuro.

Sono diversi i punti su cui riflettere. Innanzitutto riguardo alle tempistiche per essere chiamati dalla commissione, per ricevere l'esito della risposta. La lentezza delle istituzioni nel dare una risposta per un alloggio è un'altra questione importante. E il fatto che la richiedente sia dovuta rimanere per strada è un altro problema del sistema di accoglienza. Inoltre le domande della commissione fanno presupporre che non ci sia stata particolare ricerca dei motivi per cui l'intervistata facesse richiesta di asilo. È importante notare come nel suo percorso Chiara abbia potuto beneficiare di un mediatore culturale solamente per la compilazione del modulo C3 e durante la commissione; e che solamente in un centro di accoglienza avesse potuto seguire le lezioni di italiano con un'insegnante.

#### 5.4 Il ruolo degli avvocati

La quarta categoria di intervistati comprende: l'avvocato Francesco Damiano Portoghese dell'associazione "A Buon Diritto" di Roma; l'avvocato Livio Neri di Milano, membro del consiglio direttivo dell'Asgi, e un'avvocata che pratica a Roma, che andremo a chiamare con lo pseudonimo Alice. Tutti e tre gli avvocati affermano che in generale per i richiedenti asilo cinesi vi è una maggioranza di dinieghi in commissione; gli stessi seguono poi i richiedenti per il ricorso avverso la decisione della Commissione. Mentre l'avvocato L. Neri della zona di Milano non ha visto esiti positivi nella fase giudiziale, l'avvocata Alice, dei diciotto casi seguiti nel ricorso, ha avuto esiti positivi. Questo presuppone un'ampia differenza tra i territori, che forse non dipende dalla storia raccontata dai richiedenti ma dai tribunali stessi. I primi richiedenti sono arrivati nel 2015 perché in quell'anno vi erano sia l'expo che il giubileo, era quindi più semplice ottenere dei visti per l'Italia. L'avvocato L. Neri ha inoltre assistito tra il 2015 e il 2016, un gruppo di persone di nazionalità cinese nell'istituzione e nel riconoscimento giuridico del loro gruppo religioso in Italia. I fedeli insieme all'avvocato hanno scritto lo statuto e fondato l'associazione della Chiesa di Dio Onnipotente con sede a Milano. Nel 2015 si sapeva poco o niente di questa tipologia di richiedenti asilo e dei motivi della fuga; i report sono stati poi riscritti e sono state aggiunte nuove informazioni sui richiedenti asilo cinesi e



sulla situazione cinese in generale. Le persone intervistate credono alle storie raccontate dai richiedenti asilo cinesi che hanno seguito, per questo si stupiscono nel vedere così tanti dinieghi. Inoltre, le regioni di provenienza di queste persone non erano quelle da cui tradizionalmente partivano gli immigrati cinesi giunti in Italia per motivi lavorativi (Zhejiang o Fujian); in più i richiedenti partivano da soli, lasciando nel paese d'origine la propria famiglia, senza aver più alcun contatto per il timore di creare loro problemi con il governo cinese. L'avvocato F. D. Portoghese afferma comunque che la maggioranza delle richiedenti è donna, perciò il dubbio che ci fossero delle situazioni di tratta è sorto; tuttavia né gli avvocati né le commissioni hanno individuato elementi rilevatori di tratta.

Inizialmente i richiedenti asilo cinesi, se non ricevevano il diniego, venivano dichiarati titolari di protezione umanitaria o, successivamente, di protezione sussidiaria; raramente si vedeva lo status di rifugiato. Le richieste delle commissioni sono cambiate nel tempo. Quello che generalmente mettono in dubbio è la credibilità del richiedente; le vicende narrate sono in astratto meritevoli di ricevere lo status di rifugiato. Tuttavia le ricostruzioni risultano poco credibili e creano perplessità nelle commissioni e nei tribunali. Come afferma l'avvocata Alice:

*i primi anni i commissari insistevano particolarmente sul culto, in un'ottica occidentale e poco vicina alla realtà cinese. Le commissioni si stupivano quindi che i richiedenti non conoscessero il nome del loro dio; o che non si battezzassero e non conoscessero i sacramenti; o che non tenessero dei testi sacri. La spiegazione a tutti questi dubbi è semplice: innanzitutto, utilizzando un'ottica occidentale, non si possono comprendere alcune problematiche della Cina e della presenza di religioni in Cina. La religione in questione è più spontanea, meno strutturata. Per quanto possa avere degli elementi comuni con la religione cristiana, ha origine in un contesto culturalmente diverso. Le commissioni non si rendono conto che per i fedeli cinesi è impossibile stampare testi alla luce del sole, e per questo molti richiedenti hanno imparato i testi sacri a memoria.*

Le commissioni inoltre sono sospettose del fatto che le storie siano molto simili e per questo non credibili. Più di recente invece le commissioni hanno insistito maggiormente sulla modalità di fuga dal paese: ci si chiede come le persone abbiano ottenuto visto e passaporto; se le persone erano state arrestate, come sono potute scappare in Italia, e se non erano invece state arrestate, allora in realtà non vi era un effettivo timore di persecuzione. Anche in questo caso, come già scritto in precedenza, queste perplessità possono essere spiegate: la corruzione dei funzionari in Cina è un fenomeno molto presente; molti richiedenti possedevano già il passaporto; i controlli non sono così stretti

e non è detto che la polizia abbia già identificato il fedele che scappa. Un punto che sfavorisce i richiedenti cinesi è che difficilmente riescono a portare prove materiali della persecuzione; nella maggioranza dei casi non sono stati arrestati o torturati (o se è successo, non vi sono prove scritte poiché le procedure sono arbitrarie da parte della polizia cinese). Ciò che andrebbe considerato, ma che, come afferma l'avvocato L. Neri, solo una sentenza della Corte di Cassazione ha valorizzato, è l'adesione in Italia ai culti considerati proibiti in Cina: le commissioni dovrebbero per legge verificare che il richiedente sia iscritto all'associazione della Chiesa di Dio Onnipotente in Italia, come fatti sopravvenuti per il rifugiato nel territorio di accoglienza. Chiara, l'avvocata di Roma, a questo proposito, ha aggiunto che è capitato che un giudice del tribunale di Roma chiamasse anche la responsabile dell'associazione della Chiesa di Dio Onnipotente in Italia, per verificare che il documento di conversione presentato dal richiedente fosse veritiero.

Se l'esito del ricorso in tribunale risulta nuovamente negativo, teoricamente le persone dovrebbero essere rimpatriate. L'avvocato F. D. Portoghese segnala che al Centro Per il Rimpatrio (CPR) Ponte Galeria di Roma, nel 2018, vi era una consistente presenza di donne cinesi. L'avvocato L. Neri afferma invece che, dei richiedenti seguiti a cui è stato dato il diniego, nessuno è stato rimpatriato, e ritiene che queste persone continuino comunque a rimanere sul territorio italiano svolgendo lavori in nero senza particolari prospettive di integrazione. Da sottolineare che le persone di nazionalità cinese che giungono in Italia possono contare su una buona rete di conoscenze. Il rischio potrebbe comunque essere lo sfruttamento lavorativo o di altro genere nel caso non si ricevano i documenti necessari per il soggiorno in Italia.

I richiedenti asilo o rifugiati cinesi incontrati dai tre avvocati, nella maggioranza dei casi non vivevano all'interno dei centri di accoglienza; come già scritto precedentemente, i cinesi si rivolgono ad altri connazionali oppure, per sentirsi ancora più sicuri, ai confratelli. Tendono inoltre a preferire i centri di accoglienza più piccoli, perché ritenuti più sicuri; oppure, soprattutto se arrivati di recente, si rivolgono ad associazioni, per non essere inseriti nel percorso di accoglienza formale.

Prima di parlare degli effetti negativi che ha portato il decreto Salvini, tutti e tre gli avvocati intervistati ricordano come anche il d.lgs. 13/2017, conosciuto come decreto Minniti-Orlando, abbia inciso negativamente sulla condizione dei richiedenti asilo in

Italia, poiché non dà più la possibilità che i giudizi in materia di protezione internazionale possano ricorrere secondo grado di merito in appello. Come afferma l'avvocato L. Neri per permettere di comprendere meglio la situazione

*Un cittadino, se volesse per esempio impugnare una multa ha tre gradi di giudizio; un richiedente asilo ne ha solamente due. Anche da qui è possibile dedurre come lo stato considera coloro che chiedono asilo in Italia.*

Anche secondo l'opinione degli avvocati il decreto Salvini ha portato dei profondi cambiamenti al sistema di accoglienza in generale; non è stato tuttavia di così forte impatto per i richiedenti asilo e i rifugiati cinesi. In primis perché l'abolizione dell'umanitaria ha creato grosse problematiche ad alcune nazionalità e ha precarizzato la situazione di molti stranieri in Italia, ma non per i cinesi, che tendenzialmente non la ricevevano. Ad ogni modo, nessuno degli intervistati ha visto rilasciare protezioni speciali da parte delle questure. La modifica da SPRAR a SIPROIMI è stato un altro enorme cambiamento, ma anch'esso ha toccato solo in parte i cinesi in quanto pochi si trovano nel circuito dell'accoglienza. Tuttavia, l'impossibilità di iscriversi all'anagrafe ha portato ancora più instabilità per tutti i richiedenti asilo, e ciò comprende anche i cinesi. Una delle conseguenze più visibili del decreto riguarda l'aumento di 100.000 persone irregolari in Italia, oltre ai tagli dei fondi per l'accoglienza. Secondo gli avvocati il decreto ha avuto, oltre che degli effetti rilevabili da dati certi, anche un effetto culturale: una sempre più profonda stigmatizzazione dei richiedenti asilo in Italia e quindi di possibili rifugiati, nella negazione dei loro diritti.

## **Capitolo 6.**

### **Analisi delle interviste: i limiti del sistema di accoglienza in Italia**

Dalle interviste e dalle opinioni delle persone intervistate è possibile cogliere alcune caratteristiche del sistema di accoglienza in Italia; le domande riguardavano più nello specifico i rifugiati e richiedenti asilo cinesi, tuttavia i ragionamenti fatti interessano l'argomento in generale. L'immigrazione in Italia è un tema studiato ed estremamente dibattuto sia nella letteratura accademica che nella produzione giornalistica. Soprattutto per quanto riguarda il racconto mediatico intorno all'argomento, le informazioni da sapere sono molte, vi è un bombardamento di dati che possono confondere; inoltre i fenomeni subiscono cambiamenti veloci e repentini. Sia dal punto di vista normativo che nell'accoglienza, la materia non è unitaria e risulta frammentata e quindi poco chiara. Si cercheranno quindi di analizzare i punti critici individuati dagli intervistati, assicurandone l'obiettività attraverso i riferimenti alla legislazione italiana in tema di immigrazione e asilo e alla letteratura accademica presente.

Uno dei problemi rilevati riguarda il numero delle risposte negative da parte delle commissioni, in questo caso dei richiedenti asilo cinesi. Tuttavia, questa casistica specifica di richiedenti non fa eccezione e anzi conferma la tendenza delle Commissioni in Italia a dare risposte negative alle domande di asilo. Se nel 2018 il 67% dei richiedenti asilo ricevevano un diniego, nel 2019 si arriva all'81% e nel 2020, consultando i dati di ogni mese a partire da gennaio, i dinieghi risultano intorno al 75% (80-81% fino a giugno, 70-73% da giugno a novembre), nonostante le richieste di asilo siano diminuite, da 53.596 a 43.783 (Ministero dell'Interno, confronto delle richieste di asilo presentate, 2018-2019). Per il ricorso di primo grado in tribunale, almeno nel 2019, la percentuale dei dinieghi diminuisce, ma rimane in ogni caso molto alta, ovvero circa il 64%. Rispetto agli altri paesi europei, l'Italia è tra le nazioni che presentano più dinieghi nelle commissioni; e nel 2019 la situazione è andata peggiorando. Si può intuire da questi dati che uno dei motivi di un così alto numero di dinieghi sia stata l'abrogazione della protezione umanitaria, la quale, prima del 5 ottobre 2018, era la protezione più utilizzata. Basti pensare che nel 2017 è stata data la protezione umanitaria al 25% dei richiedenti, all'8% è stato dato lo status di rifugiato e allo stesso modo ad un altro 8% di richiedenti ha ricevuto la

protezione sussidiaria; nel 2018 il 21% dei richiedenti asilo ha ricevuto la protezione umanitaria, contro il 7% che ha ricevuto lo status e il 5% titolare di protezione sussidiaria. Come già definito nei precedenti paragrafi del capitolo, il decreto 113/2018 ha introdotto dei nuovi permessi (v.d. cap. 4.3), che tuttavia hanno requisiti precisi e poco generici che non permettono di coprire tutte le casistiche della protezione umanitaria. La conseguenza è oggettivamente visibile dai dati precedentemente citati: i dinieghi in commissione sono la maggioranza, viene richiesto il ricorso al primo grado di appello; ed anche in questo caso le risposte negative comunque prevalgono. Tuttavia, anche prima del decreto 113/2018, circa dal 2015, che i dinieghi in Commissione territoriale rimangono la maggioranza rispetto agli esiti positivi, arrivando ad un 60% di risposte negative. Non è così semplice determinare i motivi di un numero così alto di dinieghi; una spiegazione immediata, ma non esaustiva può trovarsi “nell’ideologia delle politiche europee e nazionali, le quali ritengono che la maggior parte dei richiedenti asilo siano migranti economici” (Ciniero, 2016).

La spiegazione di fondo è da ricercare nel concetto stesso di asilo, ed al significato che ha assunto storicamente. In generale con l’eliminazione dell’asilo cristiano e la definizione dei confini statali “l’asilo diventa un segno dell’esistenza dello stato, del suo potere esclusivo all’interno del territorio di sua competenza e della sua indipendenza dalle altre entità sovrane” (Mastromartino, 2012); È lo stato che quindi decide se dare la possibilità di ricevere una protezione, e quindi concedere una serie di libertà e di diritti. «L’accertamento della veridicità della narrazione nel processo penale diventa l’unico processo negli Stati costituzionali di diritto deputato alla gestione della libertà personale ...» (Giolo, 2019). Nella pratica quindi lo stato incarica le commissioni territoriali, i cui membri sono nominati dal Ministero dell’Interno, di decidere in merito alle richieste di asilo; è da ricordare sicuramente che i criteri per stabilire chi è meritevole di status di rifugiato e protezione sussidiaria sono vaghi e generici. Detto questo, arriviamo dunque ad un’altra problematica individuata dagli intervistati: la discrezionalità nel decidere se un richiedente merita o meno una protezione. Prendendo come esempio i richiedenti asilo cinesi studiato in questa ricerca, abbiamo visto come, dal 2015, le commissioni hanno modificato l’assetto di domande, concentrandosi su alcune problematiche piuttosto che su altre (come citava l’avvocato di Roma, tra il 2015 e il 2017 le domande riguardavano la fede religiosa, più di recente le commissioni si concentrano sulla modalità di fuga dalla Cina). Come hanno dichiarato gli intervistati, in molte

occasioni le commissioni mostrano di non conoscere la situazione cinese (in questo caso), e nonostante ciò, la decisione dell'esito è nelle loro mani. "È noto del resto il fatto che all'interno delle Commissioni non vi sia sempre personale altamente qualificato, con una formazione specifica (di studi antropologici, di mediazione culturale, di storia e geopolitica, con competenze mediche e psicologiche e così via)" (Giolo, 2019). Infatti, eccezione fatta per il rappresentante dell'UNHCR, gli altri membri della Commissione territoriale non sono esperti in materia di asilo; e non vi è una persona esperta del contesto di provenienza del richiedente (Davola, 2014). Succede perciò che non si comprendano determinate problematiche, come è accaduto inizialmente per i primi richiedenti asilo cinesi giunti in Italia. Prima di avere una certezza sulla situazione in corso in Cina, ci sono voluti anni di ricerche, che hanno portato in certi casi a rifiutare richieste di protezione effettivamente valide solamente perché non si era a conoscenza del fenomeno. La verifica rispetto alla persecuzione religiosa è sicuramente più complicata e necessita di un'analisi approfondita, in particolare per verificare l'appartenenza ad un certo culto perseguitato; allo stesso modo, approcciarsi con "un occhio occidentale", come afferma l'avvocata di Roma, non può essere la soluzione e non permette di comprendere la complessità di certi fenomeni. Sicuramente anche le informazioni presenti nelle C.O.I., da consultare dopo aver ascoltato la testimonianza del richiedente, possono essere determinanti per la valutazione della domanda di asilo (anche se non bastano); continuare ad aggiornarle e a cercare periodicamente nuove informazioni sarebbe necessario e utile.

Il risultato è che i pochi che hanno ricevuto una protezione o un permesso hanno in ogni caso aspettato diversi anni; coloro che hanno ricevuto un secondo diniego dovrebbero teoricamente essere rimpatriati. Tuttavia, nel 2019 solamente 7054 persone sono state effettivamente rimpatriate (Caritas & Migrantes, 2020); le restanti sono rimaste irregolarmente sul territorio italiano, e dal giugno 2018 a dicembre 2020 vi sono 137 mila nuovi irregolari (ISPI, 2018). Se l'obiettivo del d.lgs. 113/2018 era, almeno quanto dichiarato pubblicamente (Migranti, Salvini: "Per clandestini finita pacchia. Ong, no vice scafisti nei porti", 2018), quello di diminuire il numero di "clandestini", vocabolo per identificare la parte più problematica di persone che giunge in Italia (Solano, 2011), ecco che in realtà è stato ottenuto l'effetto contrario. Se lo straniero in Italia in generale si trova in una situazione di fragilità (per il fatto che arriva in un territorio totalmente nuovo, o perché è fuggito da una situazione di violenza, o perché ha dovuto lasciare nel paese d'origine i propri affetti), la persona senza documenti è ancora più vulnerabile (Martini,

2016), per la paura e il timore di non essere riconosciuta, di essere rimpatriata e di subire di nuovo violenza. I migranti irregolari sono sfruttabili prima di tutto a livello lavorativo, dai datori di lavoro che necessitano di manodopera a basso costo (Scotto, 2016); e poi dalle reti criminali (Spiezia, 2016): e spesso questi due livelli si intrecciano. “Il lavoro nero sembra essere stata la condizione prevalente per gli immigrati, e la forzata clandestinità cui sono spesso stati costretti ha finito per consolidare questo modello.” (Macioti, Pugliese, 2003). Con clandestinità si intende una situazione di irregolarità effettiva al presente, ma anche la possibilità di arrivare alla suddetta irregolarità in caso di scadenza di un permesso di soggiorno, oppure di rifiuto di protezione da parte delle Commissioni. In generale, i settori in cui è stato riscontrato maggiore sfruttamento sono quello dell’agricoltura, dei servizi (in particolare quelli domestici) e dell’industria. Oggi come oggi definire i confini dello sfruttamento lavorativo potrebbe essere difficile, dato il contesto di flessibilità del mercato del lavoro, a partire dalla tipologia dei contratti. Essere sfruttati sul luogo di lavoro significa essere totalmente ricattabile; vuol dire non avere un contratto e quindi non avere delle tutele. Per esempio dal punto di vista sanitario, dove gli infortuni sul lavoro sono molto comuni, ma anche economico. Il caso dei lavoratori immigrati occupati nel settore agricolo è emblematico: è qui che si verifica più spesso il fenomeno del caporalato, spesso legato alla criminalità organizzata, dove il caporale diventa un vero e proprio “padrone” per i lavoratori stranieri, ai quali sottrae il 50% della paga. Il sociologo Marco Omizzolo ha studiato il caso della comunità indiana nei campi di Latina; i lavoratori in questione venivano pagati 20-25 euro al giorno per 10-14 ore di lavoro, vivevano in caserme o in case abbandonate vicino ai campi in cui lavoravano, in condizioni di malsanità (Omizzolo, 2017). È chiaro che in questo modo per il migrante non vi è margine di “integrazione” o più semplicemente di socializzazione al di fuori dell’ambiente lavorativo. (Dolente, 2010).

Nel caso del lavoro domestico, spesso svolto da donne, non sono rari i casi di abusi sessuali da parte del “datore di lavoro”: tuttavia la donna straniera, in alcuni casi senza documenti, oppure il cui permesso di soggiorno è legato al contratto di lavoro, non ha possibilità di rivolgersi a qualcuno senza che vi siano conseguenze sulla sua permanenza sul territorio. Il decreto sicurezza 113/2018 non ha portato alcun miglioramento in questo senso; anzi, ha permesso l’aumento di stranieri irregolari (già presenti in Italia in gran numero) e quindi la possibilità per queste persone di essere ancora più sfruttati e cadere in mano alla criminalità. Il fenomeno era chiaramente già presente e va di pari passo con

la flessibilizzazione e precarizzazione del mercato del lavoro, in Italia come in Europa. Nonostante le denunce e la conoscenza di questo fenomeno, casi di questo tipo persistono: la manodopera a basso costo è richiesta e risulta comoda per molti datori di lavoro, e gli stranieri irregolari sono i primi ad esserne le vittime.

Il Ministero degli interni, prima di pubblicare il d.lgs. 113/2018, aveva già inviato ai presidenti della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale una circolare in cui richiedeva una stretta sul rilascio della protezione umanitaria; dopodiché nel disegno legge viene spiegato il motivo della necessità dell'abrogazione della protezione: l'eccessivo utilizzo di un istituto teoricamente residuale, a cui hanno fatto ricorso i cittadini stranieri, i quali secondo il Ministero dell'Interno non erano meritevoli di alcuna protezione. Il Ministero aggiunge che la protezione non ha permesso in realtà l'integrazione degli stessi beneficiari, in quanto poi non è stato rinnovato in permessi di lavoro o di famiglia. È chiaro da questa affermazione come la "colpa" alla mancata integrazione venga totalmente attribuita al cittadino straniero e non allo stato di "accoglienza" e alle istituzioni che intervengono. Il significato di integrazione per lo stato italiano è possibile trovarlo nella Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione (2006) e nell'accordo di integrazione del pacchetto sicurezza della legge del 15 luglio 2009, n. 94 ("disposizioni in materia di sicurezza pubblica"), per cui integrazione è "quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società". L'accordo prevede che la persona straniera firmi un documento, conosciuto come "permesso a punti", per ottenere un permesso di soggiorno; questi punti sono gli obiettivi specifici per l'integrazione, che comprendono la conoscenza della lingua italiana, la frequenza di un corso di educazione civica e di conoscenza dei principi costituzionali, l'obbligo di istruzione dei minori a carico e assolvere gli obblighi fiscali e contributivi. Nel caso di mancato adempimento, si può ricorrere ad espulsione. Gli obblighi per le persone straniere previsti dall'accordo dovrebbero teoricamente essere rispettati anche da ogni cittadino italiano; tuttavia questi ultimi non possiedono un permesso a punti che potrebbe non essere rinnovato. Si può notare subito una prima differenziazione tra i doveri delle persone straniere e quelli dei cittadini italiani, per cui i primi si trovano a dover soddisfare dei requisiti per essere ritenuti degni di "accoglienza". L'altra questione problematica,



come già affermato in precedenza, è il fatto che maggiori fondi si sottraggono ai servizi, meno possibilità le persone immigrate hanno di “integrarsi” come lo stato richiede. Con il decreto 113/2018 sono stati ridotti i fondi per i centri di accoglienza speciali più piccoli (v.d. par. 4.1), e molte di queste strutture sono state costrette a tagliare le ore del personale, tra cui anche all’insegnante di italiano. Ci si chiede quindi come può una persona immigrata imparare l’italiano senza risorse.

Il piano d’integrazione pone i luoghi di lavoro, la famiglia e l’associazionismo come luoghi per l’integrazione: ma cosa accade se la persona immigrata non ha lavoro, è giunta in Italia senza famiglia, e non ha occasioni per conoscere delle realtà associative, oppure non viene incluso dalla cittadinanza? L’unico modo quindi per permettere alla persona straniera di integrarsi e di rispettare gli accordi di integrazione, è quello di investire sulle politiche pubbliche, mettendo a disposizione le risorse dello stato ma anche dall’Europa, promuovendo dei buoni percorsi grazie alle competenze di chi lavora in associazioni, terzo settore ed enti locali. Con il decreto 113/2018 sono stati fatti dei passi indietro; tuttavia, anche anni prima del decreto Salvini, erano state rilevate delle lacune nel sistema di accoglienza e di integrazione, per cui non vi era “un quadro strategico di programmazione e pianificazione delle politiche di integrazione ... nonché la mancanza di un chiaro impegno finanziario da parte dello stato con conseguente ricaduta dei costi a livello territoriale su regioni ed enti locali.” (Biondi Dal Monte, Rossi & Vrenna, 2013) Ad oggi la situazione pare non essere cambiata: persiste la richiesta allo straniero, da parte dello stato, di integrarsi come definito dai punti sopra citati, per cui “l’integrazione da diritto diventa un dovere” (Biondi Dal Monte, Rossi & Vrenna, 2013), e per la persona immigrata “in generale si tratta di un percorso d’integrazione obbligatorio introdotto per via legislativa, che induce lo straniero che desidera vivere ed integrarsi in Italia ad adempiere ad alcuni obblighi per non incorrere, nei casi più gravi, nella sanzione dell’espulsione”; dall’altra parte lo stato non crea le basi per intraprendere un percorso di integrazione, in particolare per alcune categorie di stranieri, tra cui i richiedenti asilo. Vi è quindi un’asimmetria tra il dovere dello stato e quello del cittadino straniero nel rispetto di questo accordo.

Un'altra questione trattata nelle interviste riguarda la figura del mediatore culturale:

*“Essere un buon mediatore interculturale significa non trattare i richiedenti asilo e, più in generale, i migranti come bambini bisognosi di cure, incapaci o addirittura indegni di prendere la parola, inabili a fare qualcosa autonomamente. Significa, anche, non reprimere l'identità culturale del soggetto migrante e richiede la volontà di andare loro incontro quando è possibile e di richiamarli all'ordine in caso di non rispetto di alcune regole fondamentali del vivere civile; e significa favorire incontri con la popolazione autoctona al fine di creare buone occasioni di interculturalità, evitando l'utilizzo di tattiche repressive o poliziesche.” (Sahbani, 2018).*

È necessaria una riflessione intorno alla figura del mediatore linguistico-culturale ed alla sua importanza nel percorso di accoglienza, che in molti casi viene data per scontata (si veda nell'intervista con la richiedente asilo cinese, dove in rare occasioni ha potuto avere un mediatore a disposizione). Il mediatore linguistico-culturale accompagna il richiedente asilo dai primi momenti dell'arrivo in Italia, e lo assiste anche in incontri piuttosto intimi (per esempio dal medico, o con gli psicologi, e soprattutto durante l'udienza in commissione); conosce la sua storia ed i motivi della fuga. La sua figura funge da ponte tra il richiedente asilo stesso (o in generale la persona straniera) e la società di arrivo; può consigliare il richiedente rispetto alle sue esigenze e quello che effettivamente i servizi possono offrire. La mediazione linguistico-culturale è un elemento fondamentale per il percorso di accoglienza e integrazione degli stranieri in Italia. Tanto più per i richiedenti asilo: soprattutto all'inizio del percorso o all'arrivo in Italia, prendendo il caso dei richiedenti asilo cinesi, necessitano di una persona che possa assisterli, essendo la lingua madre estremamente difficile e lontana dall'italiano, e non conoscendo nella maggioranza dei casi l'inglese o il francese. Tuttavia, non sono ancora stati definiti il percorso formativo collegato a questa professione e l'inquadramento professionale del mestiere (Breggia, n.d.).

*“È vero che si tratta di un destino purtroppo comune a molte professioni del terzo settore, che dal sistema del welfare mix sono uscite consapevoli tanto della loro importanza effettiva, quanto della precarietà e dell'indebolimento del proprio status; rispetto alla mediazione linguistico-culturale sembra però permanere*

*un'ulteriore difficoltà, nata forse dalla stessa natura "ponte" di questa figura, che si colloca a metà tra utenza e servizi, e dal suo carattere trasversale, che la porta ad attivarsi negli ambiti più disparati, dalle scuole ai servizi per l'impiego e l'imprenditoria, alle questure, ai servizi sanitari, agli sportelli di quartieri e comuni" (Albertini & Capitani, 2010).*

Non essendoci un albo di categoria, ma nemmeno un registro di iscrizione, utilizzabile anche per avere un controllo sui mediatori in servizio, e soprattutto senza una tariffa standard di pagamenti, molti mediatori linguistico-culturali lavorano con contratti a progetto, i quali, come ricordato dal mediatore intervistato, dipendono dagli appalti pubblici vinti dalle organizzazioni. Anche Giovanna Zaldini, responsabile dell'agenzia di mediazione del Centro Alma Mater di Torino, afferma "Il rischio è che, se gli appalti vengono vinti al ribasso, ossia assegnati a chi chiede meno soldi per gestire un servizio, i mediatori vengano pagati sempre meno". Di fronte ad una tale precarietà lavorativa (Rossi, 2004), svolgere un lavoro di qualità risulta difficile, e questo influisce chiaramente sulla mediazione e sui servizi offerti a richiedenti asilo e rifugiati. In più si continua ad economizzare su questa tipologia di servizi; sicuramente il decreto 113/2018 ha contribuito a far sì che, almeno nei centri di accoglienza straordinaria più piccoli, non vi fosse a disposizione un mediatore all'interno struttura. I centri di accoglienza, pur di garantire un servizio, permettono che "la traduzione delle narrazioni sia prevalentemente affidata a personale di fortuna, recuperato nelle cooperative ospitanti i rifugiati o tra le conoscenze delle prefetture e delle questure" (Giolo, 2019), oppure non è così raro che assumano del personale tramite conoscenze, tra cui persone senza una laurea in mediazione linguistica; o allo stesso modo personale laureato ma che non possiede una conoscenza del contesto del luogo di origine del richiedente. Come poi scrive Luciana Breggia (n.d.) nella rivista *Questione Giustizia* "interpreti qualificati sono raramente disponibili, anche per l'irrisorio compenso e le persone che, di fatto, svolgono la traduzione sono sovente prive di quella alta qualificazione professionale che richiederebbe il compito arduo di tradurre da mondi lontanissimi dal nostro". Come già scritto in precedenza (par. 4.2), la trascrizione del verbale delle commissioni risulta incompleta, poco precisa, per cui non viene per esempio specificato il genere delle persone di cui si sta parlando, oppure non si evincono degli elementi peculiari della religione. E gli intervistati hanno raccontato di aver avuto esperienze dirette o indirette con mediatori non sufficientemente preparati; ma in un contesto come quello della

commissione, l'incompetenza può determinare l'espulsione di un richiedente. Per quanto riguarda inoltre il caso specifico dei mediatori linguistico-culturali nelle commissioni, potrebbe essere utile dedicare più attenzione a questa figura, organizzando meglio la mediazione, come segnalava il mediatore intervistato: per esempio, permettere un incontro tra mediatore e richiedente prima della commissione, verificare le conoscenze del mediatore, o ancora studiare dei termini precisi riguardanti la religione dei richiedenti; e sicuramente sarebbe auspicabile affidare la gestione delle mediazioni ad enti pubblici che regolarizzino appieno la professione, per avere personale effettivamente qualificato come in altri ambiti.

Dalle interviste sono state evidenziate inoltre altre difficoltà più pratiche che in questo caso il richiedente asilo può incontrare nel suo percorso di "accoglienza" in Italia: tra queste vi è la lunghezza delle tempistiche per le decisioni in merito alla richiesta di asilo. La normativa e la prassi non coincidono per alcuna tempistica: la fissazione dell'udienza in commissione, l'esito della decisione, la fissazione dell'udienza per il ricorso in caso di esito negativo, la comunicazione dell'esito del ricorso, l'accesso ai posti all'interno dell'accoglienza (Giovannetti, n.d.). Il richiedente, che già si trova in una situazione di fragilità e vulnerabilità per il proprio vissuto, di cui rivive il trauma tutte le volte che è costretto a raccontare i motivi della fuga (El-Nagib, Giacco & Priebe, 2016), e trovandosi in un luogo completamente nuovo, senza i propri affetti, deve attendere nell'incertezza. Ciò si ripercuote sulla sua salute psicologica, che è già a rischio: molti rifugiati o richiedenti asilo sono affetti da Disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS), il quale "colpisce le persone che hanno vissuto un'esperienza traumatica e non è da riferirsi a una particolare epoca o a un determinato contesto, ma che, al contrario possono esserne vittime nel corso di tutto il ciclo vitale, coinvolgendo uomini, donne e bambini" (Caroppo, Del Basso, & Brogna, 2014). Ci si trova davanti una persona già fragile, la cui situazione non migliora se è costretta ad attendere nella paura di essere rimpatriato, e che molto spesso vive in strutture collettive sovraffollate, isolate rispetto ai centri abitati. Dal rapporto pubblicato da Medici senza Frontiere (2017) è possibile leggere una testimonianza esempio portata da un richiedente asilo (residente in un CAS):

*"Non riesco a dormire. Il tempo non aspetta nessuno e scorre inesorabile, devo pianificare una vita migliore per il mio futuro ora, prima che sia troppo tardi. Non posso passare una vita seduto qui dentro, lasciar passare un giorno dopo l'altro, senza vedere nessuno, senza avere i documenti, mangiare, dormire, senza*

*nessun cambiamento, senza alcun progresso. Questi documenti sono la nostra vita, quando li avremo tutto sarà finito, tutto andrà meglio. Senza documenti non sei nessuno... Non sei nessuno di fronte ai tuoi amici, alla tua famiglia... Quasi 2 anni persi, senza alcun documento... a volte mi sembra di diventare matto.”*

Oppure, un altro richiedente asilo dichiara:

*“Siamo molto frustrati, alcuni di noi sono qui ormai da 2 anni e siedono in questo centro senza fare niente. Mettiti nei miei panni, in quanto uomo di famiglia come molti altri qui dentro, ho lasciato mia moglie e i miei 3 figli nel mio Paese, dipendono tutti da me. Vorresti dare loro il meglio, una buona educazione e un futuro brillante... E io siedo qui, senza prospettive da 2 anni. Un giorno mia moglie mi ha chiamato e mi ha detto: domani non abbiamo cibo con cui sfamarci... che cosa ti aspetti che io possa dirle o fare? Cosa posso dire a mia moglie in queste circostanze? Se non sono protetto in Italia e non posso avere i documenti, come posso fare? Questo ti fa sentire male, inutile come uomo e padre.”*

Il rapporto di Medici Senza Frontiere ha studiato un campione di richiedenti asilo che ammettono di avere dei problemi (che sfociano in patologie psichiche tra cui DPTS, disturbi di ansia e depressione) per:

*“il sentimento di incertezza e di paura per il futuro, la preoccupazione per la famiglia rimasta a casa, i conflitti all'interno del CAS, il timore del respingimento della richiesta di asilo, la sensazione di sentirsi trascurati, l'incapacità di integrarsi e sentirsi integrato, i prolungati tempi di attesa per gli esiti della Commissione, la mancanza di attività quotidiane, un senso di solitudine e noia, ... altre difficoltà quali un senso diffuso di ingiustizia e un sentimento di incapacità di controllo degli eventi”.*

È chiaro come l'attesa di alcuni mesi ma che può arrivare anche ad anni, nell'incertezza normativa ma anche psicologica e sociale può peggiorare la condizione psichica del richiedente. Nell'intervista svolta con la richiedente asilo cinese, lei stessa ha sottolineato la frustrazione nel non ricevere un alloggio, e quindi di essere stata costretta a rimanere nei parchi o in ospedali di notte, nel non essere creduta e del fatto che nessuno parlava cinese. È fondamentale che sia quindi presente, all'interno di ogni centro di accoglienza, uno psicologo/a, che lavori in coordinazione con gli enti del territorio come il Centro di

Salute Mentale (CSM) e altri servizi pubblici. Tuttavia, vi è una mancanza di risorse umane che sappiano trattare l'etno-psichiatria, e allo stesso tempo risorse finanziarie per poter offrire questa tipologia di servizi, in particolare nei centri di accoglienza straordinaria. Se invece prendiamo in considerazione i centri di accoglienza governativi o i centri di accoglienza straordinaria che ospitano centinaia di persone, è chiaramente impossibile garantire un servizio adeguato ed un'attenzione alla persona (Ghizzi Gola, 2015); da aggiungere che il d.lgs. 113/2018, ha imposto dei tagli al personale socio-psicologico all'interno dei centri di accoglienza straordinaria più piccoli, che devono rinunciare quindi ad una figura di supporto socio-psicologico per il richiedente asilo.

Il problema delle tempistiche per conoscere l'esito della richiesta di asilo, insieme a tutte quelle operazioni che comportano lunga attesa per i richiedenti asilo, riguardano per lo più la burocrazia italiana in generale. Un intervento immediato, almeno per accorciare l'attesa per ottenere la protezione internazionale, potrebbe essere l'aumento del numero di commissioni sul territorio ed un potenziamento del personale. Tuttavia, il governo italiano ha pensato ad altre soluzioni. Superato il primo ostacolo della commissione, in caso di diniego, il richiedente può optare per il ricorso in primo grado al tribunale, per cui dovrà attendere ancora a lungo (per la fissazione dell'udienza e per conoscerne l'esito). Il 17 febbraio 2017 viene approvato il d. lgs. 13/2017, Minniti Orlando; nel decreto sono presentate «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale». Al richiedente asilo non è più concesso il secondo grado d'appello nel caso di rifiuto (sia in commissione che in primo grado di appello) della richiesta di asilo (Savio, 2017). Oltre a porre una riflessione sull'incostituzionalità della riforma (Asgi, n.d.), smentita dalla Corte di Cassazione (2018), gli avvocati intervistati ricordano che i tre gradi di merito vengono garantiti anche nel caso di risoluzioni per questioni di poco conto. Da ciò possiamo dedurre l'importanza e il peso che viene dato alla condizione del richiedente asilo e alla sua richiesta di protezione.

*“La riduzione dei gradi di giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale, presentata come una misura che ha l'obiettivo di garantire, più rapidamente e paritariamente, la sicurezza dei richiedenti asilo e quella dei cittadini, sembra, realisticamente, un'iniziativa orientata ad accelerare i tempi di espulsione, penalizzando indubbiamente chi chiede accoglienza a vantaggio di chi la concede.” (Gargiulo, 2018).*

La soluzione trovata dai ministri per l'accelerazione delle tempistiche ha in realtà peggiorato la situazione dei richiedenti asilo, non ritenuti più "meritevoli" del secondo grado di appello per il ricorso.

Il d.lgs. 113/2018 ha peggiorato enormemente la situazione dei richiedenti asilo in quanto lo SPRAR è diventato SIPROIMI (v.d. par. 4.1), e i richiedenti asilo sono stati trasferiti nei CAS. Nei SIPROIMI rimangono i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati. Il trasferimento in sé comporta un'interruzione del percorso precedentemente iniziato nello SPRAR e la discontinuità per quanto riguarda l'integrazione del richiedente asilo, il quale aveva teoricamente cominciato l'apprendimento della lingua italiana, oppure aveva iniziato un tirocinio formativo, o ancora era in possesso di un contratto di lavoro. Non è infatti prassi che il centro in cui si viene trasferiti si trovi vicino allo SPRAR in cui si alloggiava precedentemente. Oltre a questo, all'interno degli SPRAR ai richiedenti asilo era fornito un supporto legale, che permetteva una migliore organizzazione delle proprie memorie per avere un esito positivo in commissione territoriale. Stando all'interno di molti CAS questo supporto non è possibile riceverlo; queste persone avranno meno possibilità di ottenere una protezione in questo modo. Al momento del trasferimento, le possibilità per il richiedente asilo sono due: il richiedente viene trasferito in centri di accoglienza straordinaria diffusa, per cui può essere seguito meglio dagli operatori (Sacchi & Sorgoni, 2019), sempre nei limiti del budget finanziario della struttura; tuttavia, conseguentemente ai tagli imposti dal decreto stesso (Openpolis, 2019), molti centri di accoglienza straordinaria più piccoli, e quindi denominati di accoglienza diffusa sono stati costretti a chiudere. I bandi precedenti prevedevano un budget di 35 euro pro die pro capite, mentre ora per i centri grandi o medio grandi si passa a 26 euro, mentre per quelli ancora più piccoli 21 euro; i tagli incidono maggiormente sui centri più piccoli, in particolar modo per i costi del personale (v.d. par. 4.1). I centri che vorrebbero dare un servizio dignitoso chiudono perché le spese sono troppo alte; oltre al fatto che migliaia di operatori sociali hanno perso il lavoro. Rimangono alcuni CAS piccoli con le risorse ridotte al minimo: non saranno più presenti l'insegnante di italiano, il mediatore linguistico-culturale della struttura, lo psicologo, e non sarà più possibile attivare corsi di formazione e tirocini a spese della struttura. Gli appalti delle prefetture vengono quindi concessi maggiormente alle grandi strutture, che permettono un risparmio sui costi, ma che sono sprovviste di servizi sociali, linguistici, giuridici e che non garantiscono le adeguate tutele alla dignità della persona. All'interno

di queste strutture gli operatori, ridotti al minimo rispetto al numero elevato di ospiti accolti, non possono garantire un servizio dedicato, come succede invece nei centri di accoglienza straordinaria più piccoli o negli SPRAR. E in più “le condizioni di vita con sovraffollamento dei migranti, trattamento assistenzialista, ghettizzazione sociale, attesa infinita dell’iter per il riconoscimento della protezione, mostrano tutti i limiti dell’approccio umanitario organizzato in grossi centri semi-militarizzati” (Altin, 2019). Si permette quindi l’esistenza di un mercato dell’accoglienza, per cui strutture private *for profit* entrano nel circuito per guadagnare alle spalle di rifugiati e richiedenti asilo, senza alcuna competenza nell’accoglienza e non garantendo i servizi minimi della struttura. Diversi articoli hanno denunciato per esempio la società svizzera ORS, che nell’assegnazione dell’appalto a gennaio 2020 era arrivata prima, prevedeva una riduzione dei costi del 14%, per una cifra non permette di fornire servizi adeguati, a discapito della Onlus Ics Rifugiati (Cavallito, 2020). Fortunatamente, i giudici hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato Gianfranco Schiavone, annullando l’aggiudicazione dell’appalto, per poi ridarlo alla Onlus Ics Rifugiati. Rimangono molte strutture non adatte all’accoglienza, ed è in questi luoghi che il richiedente dovrebbe cominciare un percorso di integrazione, per poi essere chiamato dalla commissione territoriale per decidere se merita una protezione.

Come afferma Daniela Di Capua, direttrice del servizio centrale SPRAR, la situazione ideale sarebbe quella di prendere in carico il richiedente non da quando riceve una protezione (se la riceve), ma dall’inizio, per seguirlo al meglio nel percorso di accoglienza. Inoltre, nelle grandi strutture, come appena scritto, difficilmente si può organizzare un’assistenza ad personam, quindi i richiedenti rimangono senza supporto (il risultato sono nuove persone in condizioni di marginalità sociale e rafforzamento di lavoro nero e criminalità). Senza dimenticare il fatto che il richiedente asilo, senza possibilità di iscrizione all’anagrafe (quindi per il rilascio del certificato di residenza e del documento di identità), non può godere di alcuni diritti come: l’accesso ad alcuni servizi pubblici e sociali, l’accesso all’edilizia pubblica, la concessione di sussidi, l’erogazione di servizi da parte di enti privati come banche, datori di lavoro, proprietari di case, scuole guida. Anche se ora, con il d.lgs. 130/2020 è stata ridata la possibilità ai richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe, la situazione non è così migliorata: i tagli sono stati fatti e hanno inciso molto sulla qualità dell’accoglienza; i richiedenti asilo non stanno ancora ricevendo alcuni servizi di cui avevano beneficiato in precedenza, e la situazione



è tale dal 2017 (anno in cui il ministro dell'interno Minniti ha approvato lo schema di capitolato per la gestione dei centri di accoglienza). È da ricordare che i centri di accoglienza straordinaria, come definisce il nome stesso, sono stati aperti in risposta alla mancanza di posti negli SPRAR, regolarizzati dal d.lgs. 142/2015; tuttavia, sono diventati parte della modalità di accoglienza ordinaria e anzi, le strutture in questione sono più numerose sul territorio e spesso più capienti: riescono quindi a sopperire alla mancanza di posti negli SPRAR. Il d.lgs. 113/2018 ha inoltre portato un altro grande cambiamento per i richiedenti asilo. L'articolo 13 del decreto in questione è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale solo il 31 luglio 2020 (sentenza 186/2020). Il suddetto articolo non permetteva ai richiedenti asilo, in attesa di protezione, di ottenere l'iscrizione anagrafica. La norma era stata contestata da subito per la sua incostituzionalità di fondo, poiché viola l'articolo 3 della Costituzione, il quale recita "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"; l'articolo del decreto sicurezza 113/2018 è infatti illegittimo, ingiusto, comporta uno stigma e lede la dignità sociale di una fetta di stranieri presenti in Italia. Da sottolineare che l'articolo è di fondo incoerente rispetto all'obiettivo che il decreto intero (decreto sicurezza, per l'appunto), si era posto in principio: senza l'iscrizione anagrafica risulta pressoché impossibile un monitoraggio di questa parte di popolazione straniera sul territorio, non si possono quindi svolgere indagini o raccogliere informazioni. Per questo l'obiettivo non era, forse, quello securitario, come risultava dalle dichiarazioni del leader del partito promotore del decreto. L'intento in generale è stato quello di stigmatizzare e minorare ancora di più la condizione della parte di popolazione straniera più precarizzata: i richiedenti asilo. Chiaramente, la condizione di queste persone è resa precaria dalle *policies* attuate, oltre che dal discorso pubblico intorno a questa categoria, che viene continuamente declassata. In Italia l'iscrizione all'anagrafe, oltre a rappresentare un diritto costituzionale (art. 3 Cost. e art. 16 Cost. "ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche"), permette l'accesso ad una serie di servizi fondamentali per la persona. Tra questi vi sono il rilascio della carta d'identità e di certificazioni anagrafiche, la possibilità di ottenere la patente italiana o di convertire quella estera, l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (le cure urgenti sono chiaramente garantite, secondo l'art. 35 del T.U.

sull'immigrazione), l'accesso all'assistenza sociale e quindi la possibilità di ottenere sussidi, la possibilità di partecipare all'amministrazione locale oppure ottenere dei servizi da privati, come le carte bancarie, e infine iscriversi ai centri per l'impiego, una questione molto importante e molto cara ai richiedenti asilo, sia per una questione economica che sociale, legata all'integrazione sul territorio italiano. Con l'articolo 13 del d.lgs. 113/2018 queste operazioni sono rese impossibili o molto più difficili. Ciò colpisce diversi aspetti della vita di una persona, dalla sfera pubblica a quella economica e sociale. Alcuni diritti, come l'istruzione per i minori e le cure urgenti, come già scritto, rimangono garantiti; tuttavia, come affermava una delle assistenti sociali nell'intervista, la procedura diventa molto più complicata. Bisogna ricordare sempre che questo tipo di interventi legislativi hanno delle conseguenze a livello pratico e quotidiano che solo attraverso delle testimonianze dirette è possibile vedere. Si pensi per esempio ad un richiedente asilo che lavora, e che ha un contratto con un datore di lavoro, il quale necessita di trasferire lo stipendio sulla carta bancaria del lavoratore: anche un'operazione così banale diventa problematica. Inoltre le commissioni valutano spesso positivamente l'iscrizione anagrafica in un certo comune, come conseguenza di una buona integrazione per il richiedente asilo, che ha più possibilità di ottenere una protezione (SPRAR, 2014).

Il decreto perciò colpisce indirettamente anche coloro che sarebbero meritevoli di protezione internazionale o di altre tipologie di protezione. L'incostituzionalità del decreto è stata dichiarata tale dopo circa due anni; le assistenti sociali e l'operatrice intervistate hanno fortunatamente dichiarato di aver visto frequentemente come molti legislatori, oppure gli operatori comunali, o le segreterie delle scuole non abbiano considerato la norma in vigore, intuendo l'ingiustizia che portava. Bisogna anche pensare agli effetti psicologici che può produrre una tale precarizzazione dei propri diritti: si è parlato in precedenza della lunga attesa per ricevere una risposta alla richiesta di protezione internazionale; si provi ad immaginare ciò che può comportare per un richiedente attendere un anno senza godere di alcun servizio sul territorio. Tuttavia, l'articolo 13, e più in generale il decreto, ha avuto delle conseguenze più che altro a livello culturale, tra le quali, come ammette l'avvocata di Roma intervistata, Chiara, «la stigmatizzazione dei richiedenti asilo in Italia»; e nel caso specifico dei richiedenti asilo, l'avvocata del Foro di Bologna Nazzarena Zorzella, socia dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) ammette che il decreto Salvini «se ha perso in termini giuridici, il provvedimento governativo è comunque riuscito a inoculare un virus culturale.

Il messaggio pubblico che è passato è l'assenza del diritto alla residenza, tradotto automaticamente nella negazione di ogni diritto, con 'chiusure' sempre più frequenti da parte dei datori di lavoro o delle banche" (Facchini, 2019). Ad ogni modo, il problema dell'iscrizione all'anagrafe era già stato rilevato in precedenza, anche prima del decreto Salvini. Torniamo quindi all'assunto di fondo di questo lavoro di ricerca: il decreto 113/2018 ha peggiorato le condizioni dello straniero in Italia, le quali in realtà, anche in precedenza, non potevano essere considerate ideali. Secondo diversi testi e rapporti, negli ultimi anni, in particolare a causa di alcune modifiche all'ordinamento, tra cui la legge del 15 luglio 2009, n. 94 ("disposizioni in materia di sicurezza pubblica"), o alcune circolari ministeriali conseguenti al decreto legislativo 28 marzo 2014 (decreto Lupi, recante "misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"), vi sono stati diversi casi di esclusione e di decisioni arbitrarie da parte dell'amministrazione comunale nei confronti di alcune categorie di persone (Avallone, 2018).

La legge del pacchetto sicurezza del 2009 dava la possibilità non vincolante all'amministrazione comunale di effettuare controlli igienico-sanitari per completare la procedura di iscrizione anagrafica; sono state poi diffuse circolari ministeriali che hanno dato la possibilità ai comuni di scegliere chi "meritava" la residenza: per esempio al momento della domanda per l'iscrizione anagrafica, la persona richiedente doveva dichiarare il motivo per il quale si trovava in una certa abitazione. Si selezionano quindi coloro ritenuti più meritevoli di rimanere su un territorio comunale; la residenza non è più un diritto. Secondo il rapporto dell'associazione LasciateCIEntrare (2018), diversi comuni hanno applicato le norme vigenti in modo discrezionale nei confronti di rifugiati e richiedenti asilo, chiedendo requisiti in più rispetto a quelli previsti dalla norma statale. Inoltre, molte questure, per il rinnovo del permesso di soggiorno, chiedevano la residenza o la dichiarazione di ospitalità; si è venuto a creare quindi un circolo vizioso, dove è negata la residenza e tutti i diritti che garantisce, in questo caso, ai richiedenti asilo. Come affermato all'inizio di questo paragrafo, l'obiettivo di queste politiche, come dell'articolo 13 del decreto 113/2018, è quello di separare ancora di più le persone indesiderate, allontanarle da un territorio comunale e renderle invisibili. In generale, "l'illegittimità e l'opacità di tali procedure, pertanto, costituiscono una minaccia alla democraticità di processi decisionali che, seppur condotti a livello locale, incidono sui diritti fondamentali delle persone." (Gargiulo, 2018).

Per quanto sia il d.lgs. 13/2017 che il d.lgs. 113/2018 siano stati accolti con stupore e indignazione, in generale in Italia “le leggi sull’immigrazione si sono distinte nel tempo per la loro spiccata tendenza all’esclusione formale e sostanziale degli stranieri” (Gjergji, 2016); negli ultimi anni la condizione delle persone straniere, ed in particolare di rifugiati e richiedenti asilo è stata ancor più precarizzata.

*“Fino al 1990 l’Italia non ha affrontato l’immigrazione con norme di rango primario, cioè le leggi, bensì con un coacervo di circolari amministrative che per loro natura lasciano ampio spazio all’ambiguità e all’arbitrio. In questa fase ha così preso avvio un processo di amministrativizzazione delle politiche migratorie, espressione con cui si intende la specifica gestione dell’immigrazione da parte delle istituzioni statali attraverso circolari amministrative. Questa modalità di espressione della politica migratoria ha avuto conseguenze molto negative sulla vita delle popolazioni immigrate, a cominciare dal dato simbolico implicito di non ritenerle degne di essere destinatarie di leggi di rango primario” (Perocco, 2012).*

La tendenza qui descritta è visibile nei decreti legge o circolari approvate dal governo negli ultimi anni (dagli anni 2000 ad oggi), e di cui si riscontra un aumento nell’utilizzo. I decreti sono strumenti attraverso cui è possibile interpretare la disciplina dell’immigrazione, dati anche i repentini cambiamenti delle rotte migratorie, tenendo sempre come prima fonte la Convenzione di Ginevra (secondo l’articolo 10 della Costituzione). Questo sistema di governo per circolari, di per sé incostituzionale, permette invece un’instabilità normativa, e la materia dell’immigrazione non viene trattata in modo unitario, continuativo e con interventi strutturati, ma piuttosto attraverso un sistema normativo instabile, mutevole e precario. Questa frammentazione della materia crea anche spazi di discrezionalità e di “libertà” nell’applicazione: la persona straniera è in balia delle decisioni di funzionari che in modo discrezionale compiono determinate decisioni.

*“La discrezionalità lasciata al personale delle questure e dei consolati favorisce gli episodi di corruzione. La discrezionalità lasciata alle questure locali comporta anche un altro fenomeno, che ... caratterizza la politica dell’immigrazione in Italia: la differenziazione territoriale. Cosa implica tutto questo in termini di diritti politici? Che essi si ottengono più facilmente in certi posti che in altri, che*

*ad essi si arriva per passaggi discrezionali talvolta inquinati dalla corruzione...”*  
(Zincone, 1994).

Il decreto 113/2018 è la chiara applicazione di questo sistema per circolari. Il decreto in questione interviene giustificando la necessità di agire per contrastare l'emergenza che ha portato un aumento di richiedenti o in generale di stranieri irregolari sul territorio; emergenza in realtà non comprovata, come sostenuto dai dati presenti (Pasquini & Pira 2018). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene abolito poiché abusato; in realtà esso offriva una tutela ai richiedenti asilo che non avevano i requisiti per ottenere la protezione internazionale ma che non potevano di fatto essere rimpatriati (art. 33 della Convenzione di Ginevra, divieto di *refoulement*). I nuovi permessi introdotti dal d.lgs. 113/2018, essendo troppo specifici per determinate casistiche (v.d. par. 4.3.), non permettevano una tutela come quella garantita dalla protezione umanitaria. E infatti, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la percentuale di dinieghi è aumentata, e solo l'1% dei richiedenti ha ricevuto una protezione speciale. Come conseguenza diretta vi è l'aumento di stranieri senza documenti, ovvero quella fetta di popolazione che, per coloro che hanno proposto il decreto, è da rimpatriare (ciò non è avvenuto, se consultiamo i dati dei rimpatri nel 2018). Il d.lgs. 113/2018 è stato abrogato dopo due anni e sostituito con il d.lgs. 130/2020, il quale permette un ritorno alle condizioni precedenti, almeno per i punti analizzati dalla ricerca: iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, ritorno ad un sistema simile allo SPRAR, ovvero il SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), reintroduzione della protezione umanitaria. È stato utile sicuramente comprendere che il d.lgs. 113/2018 abbia fallito su diversi punti. Tuttavia questi continui cambiamenti non beneficiano innanzitutto il lavoro dei funzionari pubblici che si trovano a dover apportare dei cambiamenti nelle operazioni di tutti i giorni, e in alcune situazioni non sanno effettivamente come agire; e di conseguenza anche lo straniero rimane in balia delle applicazioni della normativa non avendo la certezza del percorso che dovrebbe compiere.

## Conclusioni

Il lavoro di ricerca è stato svolto con l'obiettivo di analizzare il caso dei richiedenti asilo e dei rifugiati cinesi, soffermandosi sugli ultimi cambiamenti portati dal d. lgs. 113/2018, per poi ampliare la critica a tutto il sistema di accoglienza italiano. I numeri di richiedenti asilo cinesi, e nel caso studiato quelli per motivi religiosi, sono ovviamente bassi rispetto a richiedenti provenienti da altre nazionalità come i nigeriani, i bengalesi o i pakistani. Tuttavia è importante svolgere una ricerca al riguardo, nonostante le statistiche non rendano il tema così rilevante. Ho ritenuto giusto parlare di una "minoranza" tra i richiedenti asilo e rifugiati, poco trattata a livello mediatico, per dare una prospettiva diversa e sottolineare che le narrazioni e le storie delle persone migranti sono estremamente diverse tra loro, anche se la condizione giuridica può essere la stessa; e affinché si possa prendere spunto per situazioni simili che potrebbero accadere in futuro.

Dalle interviste somministrate agli avvocati è stato possibile riscontrare una differenza tra la zona di Milano e Roma; e l'assistente sociale della provincia del nord Italia ha riportato testimonianze di esiti negativi per i richiedenti asilo cinesi residenti nella provincia in cui lavorava. Ciò che è mancato maggiormente all'interno della ricerca sono sicuramente altre interviste a richiedenti asilo cinesi, per capire meglio il percorso migratorio in particolare in Italia, più che in Cina (essendo le storie della partenza piuttosto simili tra loro); l'unica intervista ottenuta è stata possibile grazie all'instaurazione di un rapporto di fiducia che ha permesso alla richiedente di sentirsi al sicuro. Altrimenti, per tutti gli altri casi di richiedenti contattati, la diffidenza era troppa, non essendoci una conoscenza pregressa tra intervistatore e possibile intervistato. Partecipare ad un incontro religioso del culto sarebbe stato ancora più prezioso; ma anche in quel caso, sarebbe servito un tramite tra i fedeli, oppure più tempo per poter creare un legame fiduciario. La situazione presente di pandemia ha complicato maggiormente le cose; molti degli intervistati hanno comunicato l'estrema paura dei richiedenti asilo e rifugiati cinesi rispetto al Covid-19; difficile sarebbe stato quindi incontrarsi e conoscersi di persona, per togliere ogni dubbio. A questo proposito, sicuramente la modalità online delle interviste non permette una vera e propria condivisione soprattutto a livello emotivo che possono esserci nello scambio di idee o di opinioni ma anche nell'ascolto di un/una professionista o di una persona che racconta la propria esperienza di migrazione (con tutto

il dolore che porta con sé) riguardo un argomento non semplice da affrontare ma importante da diffondere e da capire.

La ricerca ha evidenziato diversi punti critici nel sistema di accoglienza italiano per rifugiati e richiedenti asilo o persone con altre tipologie di protezione. Con accoglienza potremmo anche intendere quella degli stranieri in generale in Italia (quindi anche i migranti giunti in Italia per “motivi economici”): le due categorie possono essere collegate, poiché possono riscontrare difficoltà molto simili. In questo caso ci riferiremo a rifugiati e richiedenti asilo e al sistema di accoglienza in cui sono inseriti. L’immigrazione cinese in Italia è sempre stata di tipo “economico”, attraverso una rete familiare che permetteva ad altri cinesi di arrivare man mano in Italia, gestire un’impresa o lavorare per un datore di lavoro cinese; negli ultimi anni molti cinesi sono stati anche assunti da datori italiani. A livello mediatico in pochi sanno dell’esistenza dei richiedenti asilo e rifugiati cinesi in Italia (ma anche in Europa e nel mondo) e di quello che effettivamente accade in Cina; ha fatto molto scalpore il genocidio uiguro, tuttavia continuano ad esserci discriminazioni e problemi gravi con altre etnie o gruppi religiosi presenti sul territorio cinese. Risulta difficile trovare delle fonti che trattino di questi argomenti, sicuramente a causa della censura applicata dalla Cina, che con molta difficoltà permette alle informazioni di uscire dal paese; ma anche dalla visione eurocentrica che caratterizza le notizie diffuse in Italia. Dal 2015, come già scritto, sono arrivati i primi richiedenti asilo cinesi per motivi religiosi, appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente, e i numeri sono aumentati esponenzialmente negli anni. Le ricerche accademiche non sono così facili da reperite, ma sono presenti; fortunatamente la rivista *Cesnur* e il sociologo Massimo Introvigne insieme al blog *Bitter Winter* continuano ad occuparsene aggiornando i materiali; ci sono invece pochi altri giornali o articoli che trattano dell’argomento se non in modo generale e poco approfondito.

Nella ricerca sono state rilevate diverse questioni, che riguardano vari aspetti del sistema di accoglienza in Italia, a partire dalla modalità in cui viene accettata o negata la domanda di asilo. Nella presentazione delle interviste è stata scritta una panoramica delle risposte degli intervistati e le loro opinioni in merito a diversi argomenti. È stata lasciata molta libertà per permettere alla persona intervistata di aggiungere informazioni; anche questo è stato molto utile per spaziare rispetto alle domande che erano state poste. Sicuramente i richiedenti asilo e i rifugiati cinesi per motivi religiosi incontrano problematiche diverse nell’accoglienza rispetto ad altre nazionalità; possono essere in

certi casi più “fortunati”, poiché i cinesi che arrivano in Italia sono spesso aiutati da altri confratelli, anche perché si sta costruendo a poco a poco una buona rete di fedeli della chiesa di Dio Onnipotente pronti ad aiutarsi e a testimoniare in favore dell’altro. In più, il viaggio migratorio è più breve rispetto a quello di persone provenienti da paesi come Nigeria, Afghanistan, Pakistan costrette a passare per la Libia o per la rotta Balcanica a piedi. Per accordi tra la Cina e l’Italia, e grazie alla corruzione di alcuni funzionari (v.d. par. 3.2), i richiedenti asilo cinesi riescono ad arrivare in Italia in aereo tramite un visto turistico, ottenibile senza grandi difficoltà. Tuttavia, molto spesso non conoscono un’altra lingua oltre al cinese, e la comunicazione con gli autoctoni o con altri migranti può risultare difficile; come si è potuto rilevare i mediatori linguistico-culturali di lingua cinese, in alcuni casi, non sono all’altezza del compito di mediazione all’interno delle commissioni territoriali. Tutto ciò può diventare molto problematico per i richiedenti asilo cinesi; in più, a differenza di altri richiedenti, sono costretti a lasciare i propri famigliari e chiudere con loro ogni tipo di comunicazione, per evitare di metterli in pericolo. Sicuramente questo non rende facile il loro percorso migratorio.

L’esperienza dei rifugiati e richiedenti asilo cinesi sembra essere simile a quella dei rifugiati di altre nazionalità, per quanto riguarda alcune problematiche presenti nel sistema di accoglienza; molte di queste sono state affrontate nelle interviste. La materia migratoria, come mostrato nel capitolo precedente, viene trattata attraverso circolari o decreti, anziché attraverso norme di rango primario; questo rivela il tipo di trattamento a cui sono destinati i migranti e l’importanza che viene data alla loro accoglienza. Un esempio è il d. lgs. 113/2018, che è stato uno degli argomenti centrali nelle domande delle interviste. Il decreto ha avuto solo in parte un impatto su richiedenti asilo e rifugiati cinesi; infatti, la protezione umanitaria era poco utilizzata per questa categoria e le commissioni tendenzialmente concedevano loro lo status di rifugiato, quando questo non veniva loro negato. In più, pochi cinesi affrontano il percorso di prima e seconda accoglienza, preferendo affidarsi alle reti di confratelli o connazionali. Tuttavia, come conseguenza del decreto, i pochi richiedenti asilo cinesi presenti nel circuito SPRAR sono stati trasferiti, non permettendo la continuazione di un percorso già iniziato; e coloro che erano residenti nei centri di accoglienza straordinaria, a causa del taglio ai fondi, non hanno potuto beneficiare di alcuni servizi all’interno del proprio centro di accoglienza, per esempio l’insegnante di italiano. L’impossibilità per i richiedenti asilo di ottenere l’iscrizione anagrafica e di accedere ad alcune prestazioni ha complicato la loro



situazione, rendendoli di conseguenza ancora più invisibili. Se già i richiedenti asilo o rifugiati cinesi sono, come è stato detto dagli intervistati, molto timorosi e diffidenti, e faticano ad integrarsi con gli altri beneficiari o con persone non cinesi, il taglio dei fondi, e quindi anche la riduzione per le spese di integrazione (v.d. par. 4.1), non può permettere un miglioramento e un'apertura maggiore. Di fatto tutte le conseguenze del d. lgs. 113/2018 hanno portato peggioramenti al sistema di accoglienza italiano in generale; il decreto in questione è l'espressione più chiara di tutte quelle politiche migratorie frammentate ed emergenziali organizzate negli anni, che non hanno mai voluto trovare soluzioni definitive e ben strutturate. Il d. lgs. 13/2017 ne è un esempio: è stato approvato per alleggerire la procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ma in realtà discrimina i richiedenti asilo e ha tolto loro il diritto di avere il secondo appello in tribunale, una possibilità di cui qualunque cittadino italiano può servirsi. Altre problematiche rilevate riguardano le tempistiche troppo lunghe di attesa per i richiedenti asilo, a partire dal colloquio per l'udienza in commissione fino alla chiamata per conoscere l'esito, insieme alla poca competenza delle commissioni e la lentezza nel reperire informazioni riguardanti il contesto socio-economico del luogo da cui proviene il richiedente.

I problemi riscontrati non riguardano solamente le politiche strettamente relative all'immigrazione e all'accoglienza, ma si intersecano con altri ambiti: questo rende la situazione ancora più complicata da gestire. Tra questi vi sono la flessibilizzazione all'interno del mercato del lavoro, per cui sono permessi i contratti precari (stagionali o di poche ore), non adeguatamente retribuiti e senza tutele. O la criminalità organizzata, che approfitta dei lavoratori stranieri e li introduce nei propri affari attraverso il lavoro agricolo o la tratta; ma anche qualunque datore di lavoro o caporale che si avvantaggia della manodopera a basso costo. L'altro ambito trattato riguarda le società che vincono gli appalti al ribasso, le quali non offrono un servizio adatto alle minime esigenze o che pagano poco i propri dipendenti (nel caso dei mediatori culturali); la poca collaborazione tra gli enti sul territorio in favore delle persone accolte (si parlava per esempio del CSM o dell'ASL per quanto riguarda il trattamento della salute mentale delle persone migranti); e infine il mancato riconoscimento del lavoro sociale in generale, e di conseguenza i pochi fondi destinati ad alcuni progetti che non possono produrre guadagno.

La tematica dell'accoglienza e delle politiche migratorie è molto ampia e necessiterebbe ulteriori analisi su molte altre tematiche, anche piuttosto importanti, che

non sono state trattate, con l'obiettivo di concentrarsi solo su alcuni aspetti ed orientarsi meglio sugli argomenti di cui si è parlato nelle interviste. Le criticità sono numerose e molte sono difficili da risolvere, anche perché coinvolgono più ambiti che possono avere delle problematiche intrinseche (come quelli già elencati prima); o richiederebbero delle riforme strutturate, che necessitano di tempo ma anche investimento, nelle politiche migratorie e nei decreti che le regolano. Sicuramente una migliore comunicazione e collaborazione tra i servizi del territorio potrebbe essere un buon passo per permettere al richiedente o al rifugiato (o in generale alla persona straniera) di avere più occasioni per sentirsi accolto nel territorio in cui è arrivato: tradotto, significa fornire assistenza dove è necessario ma permettere alla persona di inserirsi con le proprie tempistiche e mettendo a disposizione le già acquisite conoscenze pratiche e teoriche nella società di arrivo. Tutto questo è da accompagnare ad un'educazione all'interculturalità e ad una maggiore consapevolezza e conoscenza del fenomeno migratorio e delle persone migranti. Il tema dell'accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo interseca quello dell'accoglienza degli stranieri in generale, ed è sicuramente partendo dalla scuola e dai luoghi dell'educazione che è possibile diffondere un messaggio positivo di apertura verso l'altro.

I punti da cui partire per poter portare un cambiamento in positivo sono piuttosto chiari ma alcuni rimangono di difficile applicazione. A livello politico, la direzione in cui si sta andando non è rassicurante; per quanto il decreto 113/2018 sia stato abrogato, e sostituito dal decreto 130/2020 che concede di nuovo alcuni diritti che erano stati precedentemente tolti, alcune questioni spinose rimangono; il sistema complessivamente risulta poco incline a dare valore e significato all'accoglienza. Gli accordi con la Libia e la Turchia sono la chiara dimostrazione che l'Italia, insieme all'Europa, preferisce investire le proprie risorse sui respingimenti piuttosto che su un coordinamento tra gli stati comunitari; questo a discapito dei diritti umani, che vengono messi in secondo piano rispetto alla volontà di mantenere un ideale nazionalista e tenere chiuse le frontiere.

Vi sono anche punti positivi da riconoscere, riscontrabili attraverso le interviste svolte, ma anche grazie alle letture di ricerche che trattano il tema dell'immigrazione: tra questi, il lavoro di molti professionisti che continuano a spendersi a favore di una buona accoglienza e per il rispetto dei diritti delle persone in quanto tali. È stato possibile capire l'ottimo lavoro che svolgono gli/le avvocati/e, che criticano e contrastano un sistema che non garantisce il diritto d'asilo a coloro che ne sono effettivamente meritevoli; i/le mediatori/mediatrici linguistico-culturali, che nonostante vengano sottovalutati e spesso

non riconosciuti, comprendono l'importanza del proprio lavoro a contatto con richiedenti asilo e rifugiati, senza mai giudicare la veridicità delle loro storie; le assistenti e le operatrici sociali che con la loro professionalità ed estrema empatia, si preoccupano della situazione di ogni richiedente asilo o rifugiato non solo come beneficiario di un centro di accoglienza, ma come persona con le proprie potenzialità e capacità che purtroppo la società di "accoglienza" fatica a riconoscere. Una vera e propria rivoluzione delle *policies* risulta ora come ora piuttosto difficile e le prospettive sono scoraggianti; ma una "rivoluzione quotidiana" che possa promuovere un esempio di accoglienza della persona come tale, al di fuori di ogni categoria normativa definita, diventa necessaria prima di tutto per coloro che lavorano in questo campo, e di conseguenza per tutti, affinché si possa creare una cittadinanza più inclusiva.

## Bibliografia

- Albertini, V. Capitani G. (2010). *La mediazione linguistico culturale. Stato dell'arte e potenzialità*. CESVOT, Firenze. <http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-ericerche/CESVOT%20MEDIAZIONE%20CULTURALE.pdf>
- Algostino, A. (2018) Il decreto sicurezza e immigrazione (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e diseguaglianza. *Iris Torino*, 167-199.
- Altin, R. (2019). *Sostare ai margini: Richiedenti asilo tra confinamento e accoglienza diffusa*. ANUAC, 7-35.
- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. (2003). *Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni*. [https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/3sgbv\\_italiano\\_1\\_.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/3sgbv_italiano_1_.pdf)
- Avallone, G. (2019). *Il sistema di accoglienza in Italia. Esperienze, resistenze, segregazione*. Orthotes, Napoli-Salerno.
- Avogaro, A. (2020). *Il colloquio di raccolta delle memorie delle persone richiedenti asilo. Preparazione all'audizione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale* (Bachelor thesis, Università Ca'Foscari Venezia). <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/17039/966787-1238055.pdf?sequence=2>
- Australia. Refugee Review Tribunal. (2007) *China: An update on the current treatment of followers of "The Shouters" in the Fujian province in China*. <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4b6fe175d>
- Barker, E., & Richardson, J. T. (Eds.). (2020). *Reactions to the Law by Minority Religions*. Routledge, New York.
- Becucci, S. (2011). La criminalità cinese in Italia. Network transnazionali versus gruppo mafioso. *Quaderni di sociologia*. 43-65.
- Biondi Dal Monte, F., Rossi, E., Vrenna, M. (2013). *La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze*. Il Mulino, Bologna.
- Bonetti, P., Morandi, N. (Cur.) (2012). *La protezione sussidiaria*. Asgi. <http://file.asgi.it/protezione.sussidiaria.morandi.bonetti.11.marzo.2012.pdf>
- Bonetti, P., Morandi, N. (Cur.) (2013). *Lo status di rifugiato*. Asgi. [http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1\\_013\\_scheda\\_rifugiato\\_asgidocumenti.pdf](http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf)
- Bravo, A. (2013). *La conta dei salvati: Dalla Grande Guerra al Tibet: storie di sangue risparmiato*. Gius. Laterza & Figli Spa, Bari.

- Brinis, V., Portoghese, F. D. & Siliotti, C. (Cur.) (2017). *Manicomio religioso. I richiedenti asilo cinesi in Italia*. A buon diritto Onlus.  
<file:///C:/Users/cecil/Downloads/Rapporto%20Cinesi%20-%20A%20buon%20Diritto.pdf>
- Calvani, Cristina. (2019). *I richiedenti asilo cinesi in Italia per motivi religiosi: il caso dei rifugiati della Chiesa di Dio Onnipotente*. (Master degree thesis, Università degli studi di Perugia). [https://cesnur.net/wp-content/uploads/2019/06/tjoc\\_3\\_3\\_supp\\_calvani\\_ita.pdf](https://cesnur.net/wp-content/uploads/2019/06/tjoc_3_3_supp_calvani_ita.pdf)
- Campani, G., Carchedi, F., Tassinari, A., (Cur.) (1994). *L'immigrazione silenziosa. Le comunità cinesi in Italia*. Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino.
- Caritas. (2006). *Rapporto annuale 2006*.  
[https://www.caritas.it/materiali/Pubblicazioni/libri\\_2007/rapp\\_annuale2006/rapporto2006.pdf](https://www.caritas.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2007/rapp_annuale2006/rapporto2006.pdf)
- Caritas & Migrantes. (2020). *XXIX Rapporto Immigrazione 2020*.  
[https://www.migrantes.it/wp-content/uploads/sites/50/2020/10/RICM\\_2020\\_DEF.pdf](https://www.migrantes.it/wp-content/uploads/sites/50/2020/10/RICM_2020_DEF.pdf)
- Catania, G. (2013). *Guanxi: quando la tradizione diventa corruzione* (Bachelor thesis, Università Ca' Foscari Venezia).  
<http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/3624/822099-1174151.pdf?sequence=2>
- Caruso, J. A. (1951). The Pan American Railway. *The Hispanic American Historical Review*. Duke University Press. 31, no. 4, 638-39.
- Ceccagno, A. (2014). Migranti cinesi a Prato: roghi e successo imprenditoriale. *Inchiesta*. 80-96.
- Ceccagno, A. (2003). *Lingue e dialetti dei cinesi della diaspora: I Cinesi di prima generazione a Prato*. Giunti editore, Firenze.
- Ceccagno, A., Huang, H. (1998). *Cinesi d'Italia. Storie in bilico tra due culture*. Manifesto libro srl, Roma.
- Ceccagno, A., Rastrelli, R. (2008). *Ombre cinesi? Dinamiche migratorie della diaspora cinese in Italia*. Carrocci editore, Roma.
- Cecchini, C.L., Leo, L., Gennari, L. (Cur.) (2018). *Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 286/98*. Asgi. [https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/2018\\_6\\_permesso\\_soggiorno\\_motivi\\_umanitari.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/2018_6_permesso_soggiorno_motivi_umanitari.pdf)
- Chan, K. W. (2009). The Chinese hukou system at 50. *Eurasian geography and economics*. 197-221.
- Chang, H., Dong, X. Y., & MacPhail, F. (2011). Labor migration and time use patterns of the left-behind children and elderly in rural China. *World Development*. 2199-2210.
- CIES, Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo. (2010). *Ricerca sulla strutturazione e l'impatto della mediazione linguistico-culturale all'interno dei progetti integrati nello SPRAR*. [http://www.migrantitorino.it/wp-content/uploads/2011/05/Monitoraggio\\_mediazione\\_Cies\\_SPRAR-2010.pdf](http://www.migrantitorino.it/wp-content/uploads/2011/05/Monitoraggio_mediazione_Cies_SPRAR-2010.pdf)

- Cohen, R. (1994). *Notions of Diaspora: Classical, Modern and Global*. [Relazione a convegno] Third International Conference on Global History. Robert Black College, University of Hong Kong.
- Cologna, D. (2002). Bambini e famiglie cinesi a Milano. *Materiali per la formazione degli insegnanti del materno infantile e della scuola dell'obbligo*. Franco Angeli, Milano.
- Cologna D. (2003). *Asia a Milano. Famiglie ambienti e lavori delle popolazioni asiatiche a Milano*. Università degli Studi dell'Insubria, Milano.
- Corradi, E., Emmi, V., Villa, M. (2018). *Migranti: la sfida dell'integrazione*. ISPI online. [https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/paper\\_ispi-cesvi\\_2018.pdf](https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/paper_ispi-cesvi_2018.pdf)
- Corte Suprema di Cassazione. (2018). *Rassegna delle recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di diritto di asilo e protezione internazionale dello straniero: questioni sostanziali e processuali*. <https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel108-2018.pdf>
- Costantini, D., Perocco, F., & Zagato, L. (2015). *Trasformazioni e crisi della cittadinanza sociale*. Edizioni Ca' Foscari, Venezia.
- CREIFOS, Centro di ricerca sull'Educazione Interculturale e sulla Formazione allo Sviluppo, (2004). *Mediazione e mediatori in Italia*. [http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/CREIFOS\\_MediazioneMediatoriItalia.pdf](http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/CREIFOS_MediazioneMediatoriItalia.pdf)
- Davola, A. (2014). *La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale: problematiche e spunti di riflessione sul ruolo delle Commissioni territoriali*. 121-136.
- Della Rocca, P. M. (Cur.). (2015). *Immigrazione, asilo e cittadinanza*. Maggioli Editore, Roma.
- Dolente, F. (2010). Il lavoro gravemente sfruttato degli immigrati. Una ricerca condotta a Roma e nell'Agro Pontino. *Italies. Littérature-Civilisation-Société*. 95-110.
- Du, J. (2020). Endurance, identity, and temporality: the ethnic labor market and labor process of Chinese migrant workers in France. *The Journal of Chinese Sociology*. 1-22.
- Dunn, E. (2015). *Lightning from the East: Heterodoxy and Christianity in contemporary China*. Brill, Boston.
- European Commission. (n.d.). An EU "Safe Countries of Origin" list. [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2\\_eu\\_safe\\_countries\\_of\\_origin\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_en.pdf)
- European Migration Network. (2016). *Country Factsheet: Italy 2016*. [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/15a\\_italy\\_country\\_factsheet\\_2016\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/15a_italy_country_factsheet_2016_en.pdf)
- Farina, Patrizia. (2000, 4-5 aprile). I cinesi nel mondo e in Italia. In Lanciotti, L., (Cur.), *Conoscere la Cina* [Relazione a convegno] Fondazione Giovanni Agnelli, Torino.

Fazzari, N. (2019). La censura in Cina e il modello del Genitore Premuroso: analisi di un corpus. In *Dalla trasmissione dei saperi alla manipolazione del discorso. Prospettive linguistiche, letterarie e glottodidattiche* (Vol. 27, No. 2, pp. 137-152). Università Cattolica del Sacro Cuore.

Finnegan, C. (2020). The Uyghur Minority in China: A Case Study of Cultural Genocide, Minority Rights and the Insufficiency of the International Legal Framework in Preventing State-Imposed Extinction. *Laws*. 1-22.

Folk, H. (2017). 'Cult Crimes' and Fake News: Eye-Gouging in Shanxi. *The Journal of CESNUR*, 1(2), 96-109. [https://cesnur.net/wp-content/uploads/2017/12/tjoc\\_1\\_2\\_5\\_folk.pdf](https://cesnur.net/wp-content/uploads/2017/12/tjoc_1_2_5_folk.pdf)

Folk, H. (2018). Protestant Continuities in The Church of Almighty God. *The Journal of CESNUR*, 2(1), 58-77. [https://cesnur.net/wp-content/uploads/2018/02/tjoc\\_2\\_1\\_4\\_folk.pdf](https://cesnur.net/wp-content/uploads/2018/02/tjoc_2_1_4_folk.pdf)

Fondazione Migrantes. (2019) *Il diritto d'asilo, Report 2019*. <file:///C:/Users/cecil/Downloads/DirittodAsilo2019.pdf>

Gargiulo, E. (2016). *La residenza come campo di tensioni: i conflitti sull'iscrizione sull'iscrizione anagrafica e la loro rilevanza per lo studio delle migrazioni interne*. In Fornasin, A. Lorenzini, C. (2016). *Per una storia della popolazione italiana nel Novecento*. Forum Edizioni.

Gargiulo, E. (2018). [Slide PowerPoint della nona lezione del corso "Profughi, rifugiati e richiedenti asilo"] Università Ca' Foscari di Venezia.

Gargiulo, E. (2018). Una filosofia della sicurezza e dell'ordine. Il governo dell'immigrazione secondo Marco Minniti. *Meridiana*. 151-173.

Gatta, G. (2012). *Luoghi migranti. Tra clandestinità e spazi pubblici*. Luigi Pellegrini Editore, Cosenza.

Ghizzi Gola, E. (2015). Analisi sociologica dell'impatto delle politiche di accoglienza. *ADIR-L'altro diritto*. <http://www.adir.unifi.it/rivista/2015/ghizzi/cap3.htm>

Giolo, O. (2019). Sul diritto fondamentale di asilo. Sviluppi recenti e preoccupanti del rapporto tra diritto e narrazione in Italia. *Ragion pratica*. 517-534.

Gjergji, I. (2016). La cittadinanza degli stranieri: una trama scaturita dai 'laboratori segreti della pubblica amministrazione. *La cittadinanza molteplice. Ipotesi e comparazioni*. <http://hdl.handle.net/10316/87568>

Grim, B. J., & Finke, R. (2010). *The price of freedom denied: Religious persecution and conflict in the twenty-first century*. Cambridge University Press, Cambridge.

Immigration and Refugee Board of Canada. (2014). *National Documentation Packages, China*. <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/ndp/Pages/index.aspx?pid=6699>

InMigrazione. (2017). *Accoglienza rifugiati: un'ordinaria emergenza*. [https://www.inmigrazione.it/UserFiles/File/Documents/187\\_Dossier%20Accoglienza.pdf](https://www.inmigrazione.it/UserFiles/File/Documents/187_Dossier%20Accoglienza.pdf)

- InMigrazione. (n.d.) *Invece si può. Storie di accoglienza diffusa*.  
[https://www.inmigrazione.it/userfiles/file/oxfam\\_invece%20si%20pu%C3%B2\\_paper%20accoglienza\\_web.pdf](https://www.inmigrazione.it/userfiles/file/oxfam_invece%20si%20pu%C3%B2_paper%20accoglienza_web.pdf)
- Introvigne, M. (2019). *Alla scoperta della Chiesa di Dio Onnipotente. Il movimento religioso più perseguitato in Cina*. Elledici, Torino.
- Introvigne, M. (2018). Fake News! La mobilitazione delle risorse cinesi contro la Chiesa di Dio Onnipotente come fenomeno globale. *The Journal of CESNUR*. 21-40.
- Introvigne, M. (2020). *Inside the Church of Almighty God. The Most Persecuted Religious Movement in China*. Oxford University Press, Oxford.
- Introvigne, M. (2018). Xie Jiao as ‘Criminal Religious Movements’: A New Look at Cult Controversies in China and Around the World. *The Journal of CESNUR*. 13-32.
- Introvigne, M., Richardson, J. T., & Šorytè, R. (2019). Would the Real Article 300 Please Stand Up? Refugees from Religious Movements Persecuted as Xie Jiao in China: The Case of the Church of Almighty God. *The Journal of CESNUR*. 3-86.
- Introvigne, M., & Šorytè, R. (2020). Religious persecution and refugees. *Reactions to the Law by Minority Religions*.
- Kanazawa, M. (2005). Immigration, Exclusion, and Taxation: Anti-Chinese Legislation in Gold Rush California. *Journal of Economic History*. 779-805.  
<https://www.jstor.org/stable/3875017>
- Lanzani, A. S., Breveglieri, L., Farina, P., & Cologna, D. (1997). *Cina a Milano. Famiglie, ambienti e lavori della popolazione cinese a Milano*. Abitare Segesta Cataloghi, Milano.
- Latorre, S. (2011). *Le Comunità Cattoliche nella Repubblica Popolare Cinese. Sviluppo Storico e Condizioni Sociali e Politiche*. (Master thesis, Università Ca' Foscari Venezia). <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1886/806476-1156012.pdf?sequence=2>
- Lee, E. (2002). The Chinese exclusion example: Race, immigration, and American gatekeeping, 1882-1924. *Journal of American Ethnic History*. 36-62.
- Loda, Francesca. (2014). *La comunità cinese nel Veneto e a Venezia*. (Bachelor thesis, Università Ca' Foscari Venezia).  
<http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4154/823025-1174366.pdf?sequence=2>
- Lollato, M. (2018). *La Cambogia di Pol Pot ascesa al potere, persecuzioni e fallimento del regime*. (Bachelor degree thesis, Università degli studi di Padova).  
[http://tesi.cab.unipd.it/61295/1/Mattia\\_Lollato.pdf](http://tesi.cab.unipd.it/61295/1/Mattia_Lollato.pdf)
- Maciotti, M. I., Pugliese, E. (2003). *L'esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia*. Edizioni Laterza. Roma-Bari.
- Marsden, A. (2011). Imprenditoria cinese in Italia e processi di integrazione sociale. *Quaderni di sociologia*. 7-21.



- Mastromartino, F. (2012). *Il diritto di asilo. Teoria e storia di un istituto giuridico controverso*. G. Giappichelli Editore, Torino.
- Medici senza frontiere. (2017). *Traumi ignorati. Richiedenti asilo in Italia: un'indagine sul disagio mentale e l'accesso ai servizi sanitari territoriali*.  
[https://archivio.medicisenzafrontiere.it/pdf/Rapp\\_Traumi\\_Ignorati\\_140716B.pdf](https://archivio.medicisenzafrontiere.it/pdf/Rapp_Traumi_Ignorati_140716B.pdf)
- Ministerie van Buitenlandse Zaken. (2020). *Country of origin information report China*.  
[https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/2020\\_07\\_MinBZ\\_NLMFA\\_COI\\_Report\\_China\\_Algemeen\\_Ambtsbericht\\_China.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/netherlands/PLib/2020_07_MinBZ_NLMFA_COI_Report_China_Algemeen_Ambtsbericht_China.pdf)
- Ministero dell'interno. (2006). *Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione*.  
[http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/carta\\_dei\\_valori\\_pagina\\_html\\_in\\_italiano.pdf](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/carta_dei_valori_pagina_html_in_italiano.pdf)
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (2017). *La comunità cinese in Italia. Rapporto annuale sulla presenza dei migranti*.  
[http://www.integrazionemigranti.gov.it/rapporতিরercaimmigrazione/Rapporti%20Nazionali/2017RCCina.pdf](http://www.integrazionemigranti.gov.it/rapporতিরicercaimmigrazione/Rapporti%20Nazionali/2017RCCina.pdf)
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (2018). *La comunità cinese in Italia. Rapporto annuale sulla presenza dei migranti*. <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Rapporti%20annuali%20sulle%20comunit%C3%A0%20migranti%20in%20Italia%20-%20anno%202018/Cina-rapporto-2018.pdf>
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (2019). *La comunità cinese in Italia. Rapporto annuale sulla presenza dei migranti*. <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Rapporti%20annuali%20sulle%20comunit%C3%A0%20migranti%20in%20Italia%20-%20anno%202019/Cina-rapporto-2019.pdf>
- Ministero dell'Interno. (2017). *Le iniziative di buona accoglienza e integrazione dei migranti in Italia - Modelli, strumenti e azioni*.  
[http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1142/Rapporto\\_annuale\\_Buone\\_Pratiche\\_d\\_i\\_Accoglienza\\_Italia\\_31\\_maggio\\_2017.pdf](http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1142/Rapporto_annuale_Buone_Pratiche_d_i_Accoglienza_Italia_31_maggio_2017.pdf)
- Ministero dell'interno. (2019) *Confronto richieste di asilo presentate nel 2018 e nel 2019*.  
[http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/confronto\\_dati\\_2018\\_-\\_2019\\_0.pdf](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/confronto_dati_2018_-_2019_0.pdf)
- Ministero dell'interno. (2019). *Rapporto annuale Siproimi*. <https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2020/12/ATLANTE-SIPROIMI-2019.pdf>
- Naughton, B. (1993). Deng Xiaoping: the economist. *China Quarterly*. 491-514.  
<https://www.jstor.org/stable/654099>
- Omizzolo, M. (2017). *Tratta internazionale nell'area del Mediterraneo e sfruttamento lavorativo: il caso della comunità indiana in provincia di Latina*. EUT Edizioni Università di Trieste.  
[https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/15248/1/BSA3\\_17-Omizzolo.pdf](https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/15248/1/BSA3_17-Omizzolo.pdf)
- Onnis, B. (2012). The Scourge of Prostitution in Contemporary China: The " Bao Ernai" Phenomenon. *Asian Culture and History*, Vol. 4, n. 2.

- Openpolis. (2019). *La sicurezza dell'esclusione*. [https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2020/02/CentridItalia\\_La-sicurezzadellEsclusione.pdf](https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2020/02/CentridItalia_La-sicurezzadellEsclusione.pdf)
- Pasquini, M., Pira, V. (a cura di). (2018). *Dossier Statistico Immigrazione*. IDOS, Roma.
- Pepino, L., Zanchetta, P.L. (1989). L'Italia degli stranieri: Il controllo amministrativo e penale. *Questione giustizia*, Bari.
- Perocco, F. (2012). *Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze: Il caso italiano*. FrancoAngeli, Milano.
- Priebe, S., Giacco, D., & El-Nagib, R. (2016). *Public health aspects of mental health among migrants and refugees: a review of the evidence on mental health care for refugees, asylum seekers and irregular migrants in the WHO European Region*. World Health Organization. Regional Office for Europe.  
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326308/9789289051651-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rastrelli R. (2001), *L'immigrazione cinese e la società d'accoglienza: riflessioni metodologiche sul fenomeno criminale*, in Becucci S. e Massari M. (a cura di), *Mafie nostre. Mafie loro. La criminalità organizzata italiana e straniera nel Centro-Nord*, Torino, Edizioni di Comunità, pp. 134-186.
- Rojek, D. G. (1989). Social control in the People's Republic of China. *Criminal Justice Review*. 141-153.
- Rossi, A. (2004). Le situazioni-problema nella mediazione culturale: il punto di vista degli intervistati. *CREIFOS (Centro di ricerca sull'Educazione Interculturale e sulla Formazione allo Sviluppo)*. <http://www.creifos.org/pdf/mediazione.pdf>
- Sabattini, M., Santangelo, P. (2005). *Storia della Cina*. Laterza. Roma-Bari.
- Sacchi, P., Sorgoni, B. (2019). Il monitoraggio dei Centri di Accoglienza Straordinaria. Esperienze a confronto. *Celid*.  
<https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1731650/589429/Sacchi-Sorgoni-CELID2019.pdf>
- Samarani, G. (2017) *La Cina del Novecento: Dalla Fine dell'Impero ad Oggi*. Einaudi, Torino.
- Santoro, M. (n.d.). *L'imperialismo informale e le Guerre dell'Oppio. Cultura, tecnologia e sfera pubblica*. Elaborato per il C.I. in *Profili di Storia Globale*.  
<https://www.homologos.net/wp-content/uploads/2018/12/Limperialismo-informale-e-le-Guerre-dellOppio.pdf>
- Salvatore, A.M. (2014). *Le Commissioni Territoriali e la loro centralità nel sistema d'asilo italiano*. (Bachelor thesis, Università di Pisa).  
<https://core.ac.uk/download/pdf/79616928.pdf>
- Sassen, S. (1988). *Migranti, coloni, rifugiati: dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa*. Feltrinelli, Milano.
- Savio, G. (Cur.) (2017). La legge 13 aprile 2017 n. 46 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché il

- contrasto dell'immigrazione illegale. *Asgi*. [https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/07/Scheda-pratica-legge-Minniti-DEF\\_2.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/07/Scheda-pratica-legge-Minniti-DEF_2.pdf)
- Sander, C. (2020). Human Trafficking of Chinese Women to Europe: Understanding the specific circumstances and facilitating the process of integration. *INTAP*. [https://intap-europe.eu/wp-content/uploads/ResearchReport\\_Chinese\\_SoT.pdf](https://intap-europe.eu/wp-content/uploads/ResearchReport_Chinese_SoT.pdf)
- Servizio centrale SPRAR. (2016). *I percorsi di inserimento socio-economico nello SPRAR - Metodologie, strategie, strumenti*. [https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2017/03/Percorsi-inserimento-SPRAR-TU-Integrazione\\_agg2017.pdf](https://www.siproimi.it/wp-content/uploads/2017/03/Percorsi-inserimento-SPRAR-TU-Integrazione_agg2017.pdf)
- Servizio centrale SPRAR. (2009). *La procedura di asilo tra norma e prassi*. [https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2017/02/04-Quaderno-SC-Procedura-asilo\\_norma-e-prassi.pdf](https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2017/02/04-Quaderno-SC-Procedura-asilo_norma-e-prassi.pdf)
- Servizio centrale SPRAR (2019). *La tutela della protezione internazionale e altre forme di protezione internazionale*. <https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2019/11/La-tutela-della-protezione-internazionale-e-altre-forme-di-protezione.pdf>
- Scotto, A. (2016). Tra sfruttamento e protesta: i migranti e il caporalato agricolo in Italia Meridionale. *REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana*. Vol. 24, num. 48, 2016, pp. 79-92
- Smith Finley, J. (2020). Why Scholars and Activists Increasingly Fear a Uyghur Genocide in Xinjiang. *Journal of Genocide Research*. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14623528.2020.1848109?needAccess=true>
- Snow, D. A., Zurcher Jr, L. A., & Eklund-Olson, S. (1983). Further thoughts on social networks and movement recruitment. *Sociology*. 17, 112–120.
- Solano, G. (2014). Da extracomunitario a clandestino: l'immigrato nei discorsi dei media. *Media e migrazioni. Etica, estetica e politica del discorso umanitario*. 109-122. In P. Musarò, & P. Parmiggiani (a cura di), *Media e migrazioni. Etica, estetica e politica del discorso umanitario*. Franco Angeli, Milano.
- Šorytè, R. (2018). Religious Persecution, Refugees, and Right of Asylum: The Case of The Church of Almighty God. *The Journal of CESNUR*. 82-105.
- Tong, J. W. (2009). *Revenge of the Forbidden City: The Suppression of the Falungong in China, 1999-2005*. Oxford University Press, Oxford.
- UNHCR (2010). *Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Colombia*. <https://www.refworld.org/pdfid/560011fc4.pdf>
- UNHCR. (2014). *Global Trends Forced Displacement in 2014*. <https://www.unhcr.org/556725e69.html>
- UNHCR (2004). *Guidelines on International Protection No. 6 Religion-Based Refugee Claims*. <https://www.unhcr.org/40d8427a4.pdf>
- UNHCR (2009). *Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims*. <https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html>

- UNHCR. (2016). *La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l'operatore*. [https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR\\_manuale\\_operatore.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf)
- US Commission on International Religious Freedom (Uscirf). (2018). *China*. [https://www.uscirtf.gov/sites/default/files/Tier1\\_CHINA.pdf](https://www.uscirtf.gov/sites/default/files/Tier1_CHINA.pdf)
- US Commission on International Religious Freedom (Uscirf). (2020). *China*. [https://www.uscirtf.gov/sites/default/files/China\\_0.pdf](https://www.uscirtf.gov/sites/default/files/China_0.pdf)
- Walder, A. G. (2015). *China under Mao: A revolution derailed*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. London, England.
- Wedeman, A. H. (2012). *Double paradox: Rapid growth and rising corruption in China*. Cornell University Press, New York.
- Zamperin, M. (2017). *Flussi migratori e soggetti economici cinesi a Venezia: Evoluzione in corso*. (Bachelor thesis, Università Ca' Foscari Venezia). <http://hdl.handle.net/10579/9906>
- Zhou, M. (2009). *Contemporary Chinese America: Immigration, ethnicity, and community transformation*. Temple University Press, Philadelphia.
- Zincone, G., Lostia, A., & Tomaino, G. (1994). *Uno schermo contro il razzismo: per una politica dei diritti utili* (Vol. 8). Donzelli Editore, Roma.

## Sitografia

Amnesty International. (2020, 21 febbraio). *Cina, Amnesty International denuncia campagna di intimidazione contro gli uiguri all'estero*. <https://www.amnesty.it/cina-amnesty-international-denuncia-campagna-di-intimidazione-contro-gli-uiguri-allestero/> [consultato in data 20.02.2021]

Biarella, L. (2020, 10 luglio). Decreto sicurezza, incostituzionale negare iscrizione anagrafica a richiedenti asilo. *Altalex*. <https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/10/decreto-sicurezza-incostituzionale-negare-iscrizione-anagrafica-a-richiedenti-asilo> [consultato in data 07.02.2021]

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2013, October 21). *Chinoiserie*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/art/chinoiserie> [consultato in data 7/03/2021]

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2011, November 22). *Coolie*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/coolie-Asian-labourer> [consultato in data 5/03/2021]

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2014, May 23). *Diaspora*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/diaspora-social-science> [consultato in data 8.02.2021]

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2020, January 28). *Indochina*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/place/Indochina> [consultato in data 14.02.2021]

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2016, May 23). *Manchuria*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/place/Manchuria> [consultato in data 06/01/2021]

Buzzi, A., Conte, F. (2020, 30 agosto). Cade il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo del “Decreto Salvini”: irrazionale anche nelle intenzioni. *laCostituzione.info*. [urly.it/3brej](http://urly.it/3brej) *Internazionale*. <https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2021/03/02/italia-soldi-fermare-migranti> [consultato in data 01.04.2021]

Cavallito, M. (2020, 31 gennaio). Dai timori alla realtà: «I centri-migranti sempre più ghetti senza servizi». E a Trieste rispunta ORS. *Valori*. <https://valori.it/migranti-bandi-trieste-ors/> [consultato in data 26.02.2021]

China Tribunal, Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China. (n.d.) <https://chinatribunal.com/> [consultato in data 26.02.2021]

Ciniero A. (2016, 22 agosto). Migranti economici e migranti politici: retoriche di una distinzione. *MigrAzioni*. <https://migr-azioni.blogspot.com/2016/08/migranti-economici-e-migranti-politici.html> [consultato in data 28.02.2021]

- Daveri, F. (2019, 8 gennaio). L'effetto Salvini sugli sbarchi conta metà dell'effetto Minniti. *Lavoce.info* <https://www.lavoce.info/archives/56884/leffetto-salvini-sugli-sbarchi-conta-meta-delleffetto-minniti/> [consultato in data 06.02.2021]
- Facchini, D. (2019, 2 ottobre). “Decreto sicurezza”, un anno dopo. Che cosa è accaduto ai diritti. *Altraeconomia*. <https://altreconomia.it/decreto-salvini-un-anno-dopo/> [consultato in data 09.03.2021]
- Giovannetti, M. (n.d.). Riconosciuti e “diniegati”: dietro i numeri le persone. *Questione Giustizia*. [https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/riconosciuti-e-diniegati-dietro-i-numeri-le-persone\\_533.php#:~:text=L'audizione%2520da%2520parte%2520della,64%2520giorni%2520dopo%2520l'audizione](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/riconosciuti-e-diniegati-dietro-i-numeri-le-persone_533.php#:~:text=L'audizione%2520da%2520parte%2520della,64%2520giorni%2520dopo%2520l'audizione) [consultato in data 09.03.2021]
- Guang, L. (2019, 2 agosto). Multe esorbitanti ai proprietari dei luoghi di culto. *Bitter Winter*. <https://it.bitterwinter.org/multe-esorbitanti-ai-proprietari-dei-luoghi-di-culto/> [consultato in data 06.02.2021]
- Haiping, W. (2020, 7 maggio). Chiuse più di 160 Chiese domestiche, l'anno scorso, nella provincia dello Jilin. *Bitter Winter*. <https://it.bitterwinter.org/chiuse-piu-di-160-chiese-domestiche-nella-provincia-dello-jilin/> [consultato in data 06.02.2021]
- International Religious Freedom Roundtable. (n.d.) <https://www.irfroundtable.org/> [consultato in data 14.02.2021]
- Introvigne, M. (2018, 6 novembre). La lista degli xie jiao, uno dei principali strumenti della persecuzione religiosa. *Bitter Winter*. <https://it.bitterwinter.org/the-list-of-the-xie-jiao-a-main-tool-of-religious-persecution/> [consultato in data 20.02.2021]
- Introvigne, Massimo. (2018, 8 novembre). Lo Yiguandao, il primo degli xie jiao. *Bitter Winter*. <https://it.bitterwinter.org/yiguandao-the-original-xie-jiao/> [consultato in data 20.02.2021]
- Kingdom Salvation. (n.d.) <https://www.kingdomsalvation.org/it/testimonies-categories/testimonies-of-life-experiences.html> [consultato in data 14.02.2021]
- La Chiesa di Dio Onnipotente. (n.d.) <https://www.youtube.com/channel/UCGZDPkHNRyuyNlpDujFMdSQ> [consultato in data 28.02.2021]
- LasciateCIEntrare. (2018, 15 giugno). *La residenza: un diritto a esercitare altri diritti*. <https://www.lasciatecientrare.it/la-residenza-un-diritto-a-esercitare-altri-diritti-il-convegno-formativo-on-line/> [consultato in data 02.03.2021]
- Luguang, Y. (2020, 9 luglio). Fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente torturati per la loro fede. *Bitter Winter*. <https://it.bitterwinter.org/fedeli-della-chiesa-di-dio-onnipotente-torturati-per-la-loro-fede/> [consultato in data 20.02.2021]
- Martini, G. (2016, 27 ottobre). Senza asilo ma non rimpatriati. Ecco l'esercito dei migranti fantasma. *La Stampa*. <https://www.lastampa.it/cronaca/2016/10/27/news/senza-asilo-ma-non-rimpatriati-ecco-l-esercito-dei-migranti-fantasma-1.34795163> [consultato in data 06.02.2021]

Melting Pot. (n.d.). *Cina*. <https://www.meltingpot.org/+Cina-+.html> [consultato in data 03.03.2021]

Mingzhe, Z. (2020, 10 agosto). Chiese domestiche saccheggiate per costringerle ad aderire alla Chiesa ufficiale. *Bitter Winter*. <https://it.bitterwinter.org/chiese-domestiche-saccheggiate-per-costringerle-ad-aderire-alla-chiesa-ufficiale/> [consultato in data 03.03.2021]

Nardinocchi, C. (2019, 17 dicembre). Decreto sicurezza, così il 'Prima gli italiani' ha bruciato più di 5mila posti di lavoro. *La Repubblica*. <https://video.repubblica.it/cronaca/decreto-sicurezza-cosi-il-prima-gli-italiani-ha-bruciato-piu-di-5mila-posti-di-lavoro/350434/351010?ref=twlv> [consultato in data 09.03.2021]

Pala, M. (2011, 9 settembre). Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. *Altalex*. <https://www.altalex.com/documents/news/2011/11/22/il-nuovo-reato-di-intermediazione-illecita-e-sfruttamento-del-lavoro> [consultato in data 06.02.2021]

Panico, A. (n.d.) L'accoglienza dei rifugiati in Turchia: un fallimento annunciato. *Meltingpot*. [https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/io\\_non\\_ho\\_sogni\\_l\\_accoglienza\\_dei\\_rifugiati\\_in\\_turchia\\_un\\_fallimento\\_annunciato.pdf](https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/io_non_ho_sogni_l_accoglienza_dei_rifugiati_in_turchia_un_fallimento_annunciato.pdf) [consultato in data 01.03.2021]

Portale Immigrazione. (n.d.) <https://portaleimmigrazione.eu/modulo-c3-protezione-internazionale/> [consultato in data 06.02.2021]

Qingshan, W. (2020, 11 luglio). Chiese domestiche soppresse e arresti a Chongqing. *Bitter Winter*. <https://it.bitterwinter.org/chiese-domestiche-soppresse-e-arresti-a-chongqing/> [consultato in data 03.03.2021]

Redazione. (2018, 2 giugno). Migranti, Salvini: "Per clandestini finita pacchia. Ong, no vice scafisti nei porti". *Il fatto quotidiano*. <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/02/migranti-matteo-salvini-per-i-clandestini-e-finita-la-pacchia-nessun-vice-scafista-nei-porti/4400109/> [consultato in data 06.02.2021]

Riverso, R. (2019, 30 aprile). Cooperative spurie ed appalti: nell'inferno del lavoro illegale. *Questione giustizia*. [https://www.questionegiustizia.it/articolo/cooperative-spurie-ed-appalti-nell-inferno-del-lavoro-illegale\\_30-04-2019.php](https://www.questionegiustizia.it/articolo/cooperative-spurie-ed-appalti-nell-inferno-del-lavoro-illegale_30-04-2019.php) [consultato in data 03.03.2021]

Sala, D. (2017, 26 ottobre). Dove finiscono le persone a cui è stato negato l'asilo? *Open Migration*. <https://openmigration.org/analisi/dove-finiscono-le-persone-a-cui-e-stato-negato-lasilo/> [consultato in data 06.02.2021]

The American Heritage Dictionary Editors. (2018). *Sinophobia*. In *The American Heritage Dictionary*. [Ahdictionary.com](https://ahdictionary.com/word/search.html?q=Sinophobic) <https://ahdictionary.com/word/search.html?q=Sinophobic> [consultato in data 22/03/2021]

Traglia, D. (2019, 31 maggio). La storia del 430 mila albanesi immigrati in Italia e il valore dell'accoglienza. *The Vision*. <https://thevision.com/attualita/albanesi-immigrati/> [consultato in data 09.03.2021]

Torrisi, C., Zitelli, A. (2020, 24 gennaio). Gli effetti del decreto sicurezza di Salvini sulla vita delle persone e sul paese. Valigia blu. <https://www.valigiablu.it/decreto-sicurezza-salvini-effetti/> [consultato in data 03.03.2021]

Treccani, Editori Treccani (2017.) *Eterodossia. Vocabolario Treccani*. <https://dizionari.repubblica.it/Italiano/E/eterodossia.html>. [consultato in data 27.12.2020]

Villa, M. (2018, 18 dicembre). I nuovi irregolari in Italia. *ISPI online*. <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/i-nuovi-irregolari-italia-21812> [consultato in data 20.03.2021]

Zhe, T. (2020, 14 luglio). Distrutti o chiusi più di 400 luoghi di culto protestanti a Shangrao. *Bitter Winter*. <https://it.bitterwinter.org/distrutti-o-chiusi-piu-di-400-luoghi-di-culto-protestanti-a-shangrao/> [consultato in data 09.03.2021]



## Fonti normative

Costituzione Italiana, 1948.

Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, 1950.

Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, 1951.

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. New York, 21 dicembre 1965.

Convenzione ONU contro tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, conclusa a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498.

Legge 30 dicembre 1986, n. 943. "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine."

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero."

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 1999.

Legge 30 luglio 2002, n. 189. "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo."

Direttiva CE 29 aprile 2004, n. 83. "Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta."

Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta."

Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato."

Legge del 15 luglio 2009, n. 94. "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica."

Direttiva UE 13 dicembre 2011, n. 95. "Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta."

Regolamento UE 26 giugno 2013, n. 603. che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali.

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.”

Decreto legislativo 4 ottobre 2018, n. 113. “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.”

Decreto legislativo 21 ottobre 2020, n. 130. “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.”

Corte Costituzionale. Sentenza del 9 luglio 2020, n. 186. “Correzione di errore materiale: v. ordinanza di correzione di errore materiale n. 2020/205.”

## **Appendice 1.**

### **Traccia delle interviste semi-strutturate**

#### 1) Intervista a rifugiati/e o richiedenti asilo cinesi

Storia in breve di come siete arrivati in Italia dalla Cina.

All'arrivo in Italia cos'avete dovuto fare di preciso? Dove siete stati accolti/e? In strutture Cas o sprar? Dopo quanto tempo vi hanno spostato in uno di questi due centri?

Gli operatori con cui siete venuti/e in contatto come si sono dimostrati/e nei vostri confronti? Conoscevano la Cina, il sistema politico cinese e più o meno il motivo per cui siete arrivati/e? E i mediatori/mediatrici culturali vi hanno aiutato?

Come vi siete preparati alla commissione? Quali sono state le impressioni relative alle domande poste? Avete pensato fossero troppo invadenti? Erano puntigliosi sulla credenza religiosa, confrontandola con la religione cristiana cattolica?

A coloro a cui è stata accettata la richiesta di protezione: qual è stato il vostro percorso prima che la vostra richiesta venisse accettata? Conoscete altri rifugiati cinesi che hanno avuto però un percorso più breve o con meno difficoltà? Ora dove vi trovate e cosa state facendo? Quali sono le vostre prospettive? Rimarrete in Italia?

A coloro a cui è stato dato il diniego: cosa state facendo in questo momento? Dove siete accolti/e? Qual è il motivo per cui non vi hanno accettato la richiesta?

#### 2) Intervista a mediatori/mediatrici culturali e operatrici/operatori e assistenti sociali

Questa prima domanda è da sottoporre solamente ai mediatori e alle mediatrici culturali:

In quali occasioni siete stati chiamati da richiedenti asilo cinesi? Durante la mediazione siete riusciti/e ad instaurare un rapporto di fiducia?

Qual è la vostra opinione in merito alle storie raccontate? E in merito alle richieste da parte dei commissari nelle commissioni territoriali?

Siete riusciti/e a capire com'è cambiata la situazione dopo il decreto Salvini? Il fatto che i richiedenti rimanessero nei Cas cos'ha comportato? Come avete trovato l'organizzazione del Cas?

Secondo voi sarebbe stato meglio inserirli in una struttura come lo Sprar? Avete trovato differenze tra i richiedenti o rifugiati inseriti nello Sprar e nei Cas?

Ritenete inoltre che la protezione umanitaria fosse necessaria? Cos'ha comportato l'impossibilità di chiedere l'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo?

Avete notato più controllo all'interno delle cooperative o delle organizzazioni dopo il decreto Salvini del 2018?

### 3) Intervista agli avvocati

Quanti casi di richiedenti asilo cinesi avete seguito? Ritenete questi casi più peculiari e meno comprensibili rispetto a quelli di altri richiedenti asilo?

Il numero di dinieghi è maggiore di quello delle richieste accettate? (richiedere dati)

Qual è il punto di più difficile comprensione per voi nelle testimonianze dei richiedenti asilo cinesi? In generale avete trovato difficoltà nel capire la loro storia? Ora che si sa qualcosa in più di questa tipologia di richiedenti asilo, la situazione vi è più chiara o rimangono dei punti interrogativi? Ritenete che alcuni richiedenti stessero mentendo? Da quali elementi l'avete dedotto?

I richiedenti a cui è stato dato il diniego poi cos'hanno fatto? E dopo il ricorso cos'è successo?

Quali sono stati i cambiamenti principali che ha portato il decreto Salvini? Ritenete che in generale sia stata precarizzata la condizione dei richiedenti asilo? (Per esempio per quanto riguarda l'uso della protezione umanitaria o dell'inserimento in Cas o Sprar, o ancora per la questione dell'iscrizione anagrafica.)

A coloro a cui veniva negata la richiesta era concesso di un altro tipo di permesso di soggiorno (come per cure mediche o per casi speciali)?

Come avete trovato l'ambiente delle Commissioni e in generale l'analisi delle richieste post decreto Salvini? Ritenete abbia effettivamente inciso sul sistema di accoglienza?

## **Appendice 2.**

### **Le persone intervistate**

Intervistato numero 1: David, mediatore linguistico-culturale. Intervista svolta il 4 novembre 2020.

Intervistata numero 2: Giorgia, mediatrice linguistico-culturale. Intervista svolta il 4 ottobre 2020.

Intervistato numero 3: Francesco Portoghese, avvocato della Onlus “A buon diritto”. Intervista svolta il 23 ottobre 2020.

Intervistato numero 4: Livio Neri, avvocato. Intervista svolta il 19 novembre 2020.

Intervistata numero 5: Alice (pseudonimo), avvocatessa, intervista svolta il 16 dicembre 2020.

Intervistata numero 6: Emma, (pseudonimo), operatrice sociale, intervista svolta il 10 dicembre 2020.

Intervistata numero 7: Valentina, assistente sociale. Intervista svolta il 19 novembre 2020.

Intervistata numero 8: Alessia, assistente sociale. Intervista svolta il 24 novembre 2020.

Intervistata numero 9: Chiara, (pseudonimo), richiedente asilo cinese. Intervista svolta il 31 ottobre 2020.

## Ringraziamenti

È con l'aiuto e la disponibilità di tante persone che sono riuscita a completare questo lavoro di tesi; è quindi fondamentale per me dedicare loro un ringraziamento.

Ringrazio la professoressa Sabrina Marchetti per aver acconsentito ad essere la mia relatrice.

Grazie alla professoressa Giulia Garofalo per avermi seguito durante tutto il lavoro di ricerca e per avermi permesso di approfondire diversi argomenti di cui non sarei venuta a conoscenza in altro modo. Il corso da lei tenuto è stato uno dei più arricchenti di tutto il mio percorso scolastico e universitario, e quello che mi ha fatto più appassionare e riflettere. Ma soprattutto, la ringrazio per la disponibilità e l'aiuto dato durante il mio percorso di laurea magistrale.

Grazie anche a Cristina Calvani, che mi ha fornito tanti materiali e consigli preziosi per scrivere questa tesi. Ringrazio il professore Massimo Introvigne, per le indicazioni e i testi inviati, e per il suo prezioso lavoro a favore dei richiedenti asilo e rifugiati appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente.

Grazie a tutte le persone che si sono rese disponibili per l'intervista; ogni vostro intervento è stato prezioso e mi ha permesso di sviluppare nuove riflessioni che spero di poter continuare a maturare.

È fondamentale a questo punto ringraziare, solo brevemente, tutte le persone che mi sono state vicino in questi anni; senza di voi non sarei la persona che sono. Nonostante alcune idee personali piuttosto pessimiste sul mondo, le amicizie e i rapporti umani rimangono importantissimi e sono la parte migliore, e che non cambierei, della mia vita.

Ringrazio mia mamma e mio papà: in particolare, mia mamma per avermi insegnato la tenacia e la determinazione; mio papà per avermi trasmesso il valore dell'ospitalità e dell'accoglienza dell'altro. Grazie per tutto il supporto di questi anni.

Grazie a mio fratello Enrico, la persona più importante, perché nonostante molte volte capisco sia difficile comprendermi, sei sempre stato vicino e sei rimasto, e rimarrai anche in futuro, una sicurezza.

Grazie a tutti i miei familiari: i miei zii, le mie due nonne, le mie cugine e i miei cugini. Sono cresciuta in un ambiente felice, e tutti mi avete dato sempre affetto.

Ringrazio Tommaso, perché ci sopportiamo da quando siamo piccoli, e nonostante una visione completamente diversa della vita, riusciamo ancora a vederci e stare insieme come quando avevamo sei anni.

Devo ringraziare ovviamente le scout: insieme ne abbiamo passate tante, ma anche dopo anni abbiamo mantenuto la voglia di stare insieme e di sostenerci. Siamo tutte quante diverse, ma proprio per questo passare del tempo con voi mi permette di aprire la mente e avere tante prospettive. Ringrazio Maria, perché fin da piccole anche l'attività più semplice e apparentemente banale diventava un momento indimenticabile; e perché è

una delle amiche migliori che potessi avere. Grazie Emma, per essermi amica dalle scuole elementari, sei rimasta negli anni un punto di riferimento ed una persona che permette di mettermi in discussione e crescere. Giulia M. per la sua capacità di ascoltare e di essermi vicina, anche nei momenti peggiori, e per la sua gentilezza e bontà senza limiti. Martina, per la sua positività di fronte alle situazioni più difficili, perché riesce a strapparmi un sorriso in qualsiasi momento. Laura M. per la sua generosità e la sua voglia di trovare sempre cose nuove da fare insieme. Marialuisa per la sua disponibilità a parlare e a confrontarsi sempre; sei estremamente appassionata di quello che studi e non cedi nemmeno quando sei sfinita; sei un esempio per me anche in questo. Giulia C. per tutti questi anni insieme, perché ha sempre mantenuto l'amicizia nonostante molte differenze di carattere, e per la saggezza nel parlare di tantissime tematiche. Ringrazio Chiara S. che mi insegna ad andare oltre alle apparenze: la sua timidezza nasconde una grande profondità oltre che un senso dell'umorismo che ho visto in poche persone. Laura C. perché è controcorrente ma anche salda nei suoi principi; la ringrazio anche perché ci siamo sempre spalleggiate durante gli anni di squadriglia insieme. Sara S. per il suo affetto dimostrato da quando siamo piccole, per avermi difeso, appoggiato e sostenuto in tutto questo tempo.

Grazie a Jessica, perché dalle scuole medie la nostra amicizia è rimasta profonda; sei di grande aiuto per le persone vicine a te nonostante tu sia cresciuta senza troppi appoggi. Grazie ad Alessia perché anche con lei, dalle medie, si è mantenuta un'amicizia che continuerà a crescere e ad arricchirsi; grazie per l'ascolto e la comprensione.

Grazie Evans perché, ogni volta che ci vediamo o sentiamo, è come se non ci fosse alcuna distanza geografica tra noi. Anche con una barriera linguistica ci intendiamo alla perfezione, e sei un grande amico per me.

Un ringraziamento anche ai compagni di classe del liceo, che mi sono stati vicini, nonostante la lontananza, fino ad oggi. Grazie Edoardo perché nonostante gli alti e bassi sei rimasto, e nonostante il nichilismo che ci accomuna, rimaniamo fiduciosi almeno nel futuro del nostro rapporto; grazie per il continuo stimolo alla discussione e per parlarci di argomenti che senza te non affronterei. Grazie a Daniele D. per il tuo ascolto, per spenderti sempre nel trattarmi al meglio e per farmi sentire a casa ogni volta che ci vediamo. Grazie a Matteo A., perché è vero che ci siamo un po' persi negli ultimi anni rispetto al liceo, ma continui comunque a far parte della mia vita e troviamo sempre modi per venirci incontro ed essere amici (e grazie per non essere diventato né un politico né un veterinario).

Ringrazio August perché il primo anno di università ero spesso triste, ma tu riuscivi sempre a farmi ridere e mi hai spinto a trovare piccole cose da fare insieme. Quando ci siamo rivisti, dopo anni, nonostante le differenze culturali tra noi, ho ritrovato il fratello di prima, come se non ci fossimo mai separati.

Il mio percorso universitario non sarebbe stato così ricco e felice senza le persone che ho incontrato sulla strada, ed in particolare grazie a Santa Fosca ed ai santafoschini (ed ex). Mi è dispiaciuto lasciarla in modo un po' frettoloso, senza grandi dichiarazioni, ma rimarranno sempre ricordi stupendi di quegli anni. Ringrazio Valentina M. per essere stata un'amica fedele e sempre comprensiva, più di quanto io sia stata per lei; e grazie per l'accoglienza che hai sempre dimostrato, mi hai insegnato tantissimo. Ringrazio

Sofia perché ti sei presa cura di me e, come ti ho già detto molte volte, mi hai fatto sentire al sicuro. Ringrazio Federica per le critiche condivise; e grazie a Elisabetta per la sensibilità mostrata; entrambe mi avete sempre aiutato e sostenuto, nel percorso universitario ma non solo. Ho trovato delle amiche vere con cui condivido, e vorrei continuare a condividere, momenti e idee che spero si potranno realizzare. Grazie Eddy, perché dialogherei con te all'infinito, per l'ascolto, la comprensione ma anche per tutto per l'arricchimento culturale che mi hai trasmesso in questi anni. E grazie perché entrambi sappiamo che rimarremo l'uno per l'altra. Grazie Giuseppe G. perché ti sento vicino anche a migliaia di chilometri di distanza, mi sento capita solo attraverso un semplice messaggio o una chiamata. Grazie Martina G. perché anche con te ho condiviso sia momenti divertenti che molti seri e profondi; sei rimasta, da quando ti ho conosciuta fino ad ora, un esempio da seguire. Ringrazio Michele O. perché porti serenità ogni volta che parliamo; e per l'amicizia che abbiamo creato e che sono sicura si manterrà. Grazie Giulia P. per il tuo essere così genuinamente buona: sono fortunata ad averti nella mia vita, e vorrei condividere ancora più momenti insieme. Ringrazio Mosè per ogni volta che mi ha fatto ridere e perché le poche volte che ci vediamo è come se non fosse passato del tempo. Grazie Linda per essere fuori dal comune, per il dialogo che c'è tra noi e per le conoscenze che mi hai trasmesso. Ringrazio ovviamente Caterina, Matteo A., Lucrezia, Filippo T., Lisa T., Nneoma, Chiara T., per tutte le cose fatte insieme e per l'occasione che ho avuto di conoscervi e di passare del tempo insieme a voi.

Grazie a Giorgia e a Marcello; ho cominciato ad appassionarmi alla lingua e alla cultura cinese proprio grazie a voi e all'associazione Passacinese. Siete un esempio importante per me, ho imparato tantissimo e spero potremo collaborare ancora in futuro.

Al momento dell'addio a Santa Fosca ho pensato che Venezia non avrebbe potuto darmi di più, e che non avrei trovato la dimensione ideale di prima; mi sono ricreduta. Grazie quindi a Patricia per essere stata mia coinquilina, avermi accolto e fatto sentire speciale ogni volta che mi svalutavo; e grazie a Silvia per l'immediata intesa tra noi, per questi mesi insieme e per la tua maturità e la tua forza. Entrambe avete reso questo periodo di incertezza e timore per il futuro migliore; vado via da Venezia felice soprattutto perché ho conosciuto voi.

Tutte le esperienze vissute, soprattutto all'estero e le occasioni di volontariato che ho colto, mi hanno permesso di incontrare tantissime persone che non potrò mai ringraziare abbastanza; le ricordo tutte con affetto.

*“And so it turned out only a life similar to the life of those around us, merging with it without a ripple, is genuine life, and that an unshared happiness is not happiness”.*  
(Pasternak, 1957).

Per ultimo ringrazio il progetto Sprar del Centro Darsena Buon Pastore di Venezia, che mi ha accolto come tirocinante. A gennaio 2021 è stata presa la decisione di chiuderlo, dopo 20 anni di lavoro; si perde purtroppo un servizio a favore della solidarietà e del rispetto dei diritti umani. L'augurio è che possa riaprire e che in generale si possa dare la dovuta importanza alle strutture di accoglienza diffusa in tutto il territorio.